

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto Personale
Ufficio Condizione Militare

Indirizzo Postale: Via XX Settembre, 11 – 00187 Roma
Posta elettronica: stamadifesa@smd.difesa.it

PdC. Cap. RANUCCI tel. 2022419
e-mail: primo.uec1s@smd.difesa.it

Pos.Arch.:254

All.: //; Ann.: 2

OGGETTO: Schemi di decreti legislativi discendenti dalla Legge n. 244/2012.

A CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE ROMA

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA
Gabinetto del Ministro ROMA

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Legislativo ROMA

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
I Reparto SEDE

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
1° Reparto ROMA

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
1° Reparto ROMA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Ufficio Rapporti con la Rappresentanza ROMA

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
VI Reparto ROMA

^^^ ^^

Riferimento:

a. Art. 1 della Legge n. 244/2012;

b. Art. 932 del D.P.R. 90/2010;

Seguito let. n. M_D SSMD 0058281 del 28 giugno 2013.

^^^ ^^

Si trasmettono, in annesso, gli schemi di decreti legislativi discendenti dalla Legge n. 244/2012 recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
Gen. D. A. Franco MARSIGLIA

per estensione di copia

A Ufficio Generale del Capo di SMD
Ufficio del Sottocapo di SMD

M_D SSMD 0059707 03-07-2013

Decreto legislativo assetti ordinamentali

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Art. 15 <i>Attribuzioni del Ministero della difesa</i></p> <p>1. ...omissis ...</p> <p>2. Il Ministero della difesa esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:</p> <p>a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa; interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;</p> <p>b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 <i>Attribuzioni del Ministero della difesa</i></p> <p>1. ...omissis ...</p> <p>2. Il Ministero della difesa esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:</p> <p>a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa; affari giuridici, economici, reclutamento, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare; leva; sanità militare; interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;</p> <p>b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, assunzioni, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare;</p>

<p>per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.</p> <p>3. ...omissis ...</p>	<p>attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.</p> <p>3. ...omissis ...</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Titolo III Capo II Sezione II</p> <p style="text-align: center;"><i>Organi consultivi e di coordinamento</i></p> <p>Art. 24 <i>Altri organi consultivi e di coordinamento</i></p> <p>1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e commissioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; b) Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza; c) Comitato consultivo sui progetti di contratto; d) Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di ricompense al valor militare; e) Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata; f) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad 	<p style="text-align: center;">Titolo III Capo II Sezione II</p> <p style="text-align: center;"><i>Organi consultivi e di coordinamento commissioni di elevata specializzazione tecnica</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 24 <i>Altri Organi consultivi e di coordinamento</i></p> <p>1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e commissioni:</p> <p>1. Presso il Ministero della difesa operano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito ai sensi dell'articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, quale organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa, disciplinato nel regolamento in conformità alle vigenti disposizioni internazionali <p>2. L'attività degli organismi di cui al comma 1, lettere a) e b) è svolta senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture esistenti e il personale in servizio a cui comunque non spetta alcuna indennità o emolumento aggiuntivo, compresi i gettoni di presenza e</p>
---	---

<p>aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;</p> <p>g) Commissione italiana di storia militare;</p> <p>h) Comitato etico.</p>	<p>il trattamento economico di missione.</p> <p>b) Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza;</p> <p>e) Comitato consultivo sui progetti di contratto;</p> <p>d) Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di ricompense al valor militare;</p> <p>e) Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata;</p> <p>f) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;</p> <p>g) Commissione italiana di storia militare;</p> <p>h) Comitato etico.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 24-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle cause degli incidenti accorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai fini di prevenzione</i></p> <p>1. Presso il Ministero della difesa – Ispettorato per la sicurezza del volo opera la Commissione interministeriale sugli incidenti accorsi agli aeromobili di Stato avente i seguenti compiti:</p> <p>a) esprimere il parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti di volo occorsi agli aeromobili militari, della polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;</p> <p>b) emettere il giudizio conclusivo sulle cause dei predetti incidenti e le conseguenti raccomandazioni ai fini di prevenzione.</p> <p>2. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 1, presieduta</p>

	<p>dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti, annualmente, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con gli altri Ministri interessati.</p> <p>3. Ai componenti della commissione interministeriale non è dovuto alcun compenso, ma esclusivamente il rimborso delle spese sostenute quando previsto dalla normativa vigente</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p style="text-align: center;"><i>Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa</i></p> <p>1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:</p> <p>a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;</p> <p>b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati;</p> <p>c) adotta le misure organizzative conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all' articolo 10, comma 3;</p> <p>2. omissis</p> <p>3. omissis</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p style="text-align: center;"><i>Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa</i></p> <p>1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:</p> <p>a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;</p> <p>b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati;</p> <p>c) adotta le misure organizzative conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all' articolo 10, comma 3;</p> <p>c-bis) può individuare, secondo criteri della convenienza economica e del razionale sfruttamento delle risorse, acquisito il parere dei Capi di stato maggiore di Forza armata, le strutture ovvero le aree di gravitazione di specifiche discipline formative e addestrative</p>

	<p>relative a esigenze comuni da ricondurre alla responsabilità della componente che, per competenze distintive e disponibilità logistiche e infrastrutturali, può assumere il ruolo di polo specialistico di comparto.</p> <p>2. omissis</p> <p>3. omissis</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29 <i>Comando operativo di vertice interforze</i></p> <p>1. Il Comando operativo di vertice interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali.</p> <p>2. omissis</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29 <i>Comando operatvo di vertice interforze</i></p> <p>1. Il Comando operativo di vertice interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali, assicurando le necessarie forme di collegamento con i Comandi operativi di componente delle Forze armate.</p> <p>2. omissis</p>
<p style="text-align: center;">Art. 31 <i>Comandi regione militare interforze</i></p> <p>1. Con uno o più' decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti Comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni svolte dai Comandi regione militare e aerea, dai Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dai Comandi militari marittimi autonomi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 <i>Comandi regione militare interforze</i></p> <p>1. Con uno o più decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti Comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni territoriali e presidiarie svolte dai Comandi regione militare e aerea, dai Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dai Comandi militari marittimi autonomi interregionali e Comandi militari autonomi dell'Esercito, dai Comandi logistici d'area della Marina militare e dai Comandi di regione aerea.</p>
-	

<p style="text-align: center;">Art. 33 <i>Attribuzioni del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.</i></p> <p>1. Il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:</p> <p>a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 26;</p> <p>b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali;</p> <p>c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate;</p> <p>d) adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa.</p> <p>2 – 3 omissis</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33 <i>Attribuzioni del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.</i></p> <p>1. Il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:</p> <p>a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 26;</p> <p>b) nell'ambito delle direttive impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali e direzioni del Segretariato generale;</p> <p>c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate, nell'ambito delle direttive impartite dal Capo di stato maggiore della difesa;</p> <p>d) adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei provvedimenti decreti di cui all' articolo 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa;</p> <p>d-bis) determinano i profili di impiego del personale militare della rispettiva Forza armata, in riferimento a ciascun ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e funzioni, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa.</p> <p>2 – 3 omissis</p>
<p style="text-align: center;">Art. 41 <i>Attribuzioni del Segretario generale della difesa</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 41 <i>Attribuzioni del Segretario generale della difesa</i></p>

<p>1. Il Segretario generale della difesa: a) omissis b) omissis c) esercita le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma; d) omissis 2. omissis</p>	<p>1. Il Segretario generale della difesa: a) omissis b) omissis c) esercita, nell'ambito delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma; d) omissis 2. omissis</p>
<p style="text-align: center;">Art. 97</p> <p style="text-align: center;"><i>Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari</i></p> <p>1. Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra della Marina militare, già concessionari di bandiera o stendardo, è adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro della difesa.</p> <p>2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti a cavallo, in luogo della bandiera di cui al comma 1 è adottato uno stendardo, la cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa.</p> <p>3. La bandiera concessa all'Arma dei carabinieri, in consegna al Comandante generale, è custodita dalla Legione allievi carabinieri di Roma.</p> <p>4. Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana è concesso l'uso della bandiera nazionale.</p> <p>5. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta è concesso l'uso della bandiera nazionale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 97</p> <p style="text-align: center;"><i>Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari</i></p> <p>1. Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra della Marina militare, già concessionari di bandiera o stendardo, è adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro della difesa.</p> <p>2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti a cavallo, in luogo della bandiera di cui al comma 1 è adottato uno stendardo, la cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa.</p> <p>3. La bandiera concessa all'Arma dei carabinieri, in consegna al Comandante generale, è custodita dalla Legione allievi carabinieri di Roma nell'Ufficio del Comandante generale.</p> <p>4. Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana è concesso l'uso della bandiera nazionale.</p> <p>5. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta è concesso l'uso della bandiera nazionale.</p>

DISPOSIZIONE NUOVA (CHE NON NE NOVELLANO ALTRE), DA INSERIRE NEL “TRANSITORIO DEL COM “- LIBRO NONO – INDICANTE IL PROGRAMMA OBBLIGATORIO, DELLE SOPPRESSIONI E DELLE RIORGANIZZAZIONI DA ATTUARE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CONTRAZIONE STRUTTURALE COMPLESSIVA NON INFERIORE AL 30% DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B) DELLA DELEGA, NONCHÉ PER CONSEGUIRE I NUOVI ASSETTI ORDINATIVI DELL’ESERCITO..

Art. 2188-bis

Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riorganizzazione di comandi, enti e altre strutture ordinarie dell’Esercito italiano

1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-ter e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell’Esercito italiano di cui agli articoli dal 100 al 109, sono adottati ai sensi dell’articolo 10, comma 3, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riorganizzazione, di comandi, enti e altre strutture ordinarie di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:

a) provvedimenti di soppressione:

- 1) Comando militare Esercito Toscana, entro il 31 dicembre 2013;
- 2) Centro documentale di Genova, entro il 31 dicembre 2013;
- 3) Centro documentale di Bari, entro il 31 dicembre 2013;
- 4) Centro documentale di Catanzaro, entro il 31 dicembre 2013;
- 5) Centro documentale di Firenze, entro il 31 dicembre 2013;
- 6) Centro documentale di Padova, entro il 31 dicembre 2013;
- 7) Centro documentale di Perugia, entro il 31 dicembre 2013;
- 8) Centro documentale di Trento, entro il 31 dicembre 2013;
- 9) Centro documentale di Bologna, entro il 31 dicembre 2014;
- 10) Centro documentale di Napoli, entro il 31 dicembre 2014;
- 11) Comando 2° FOD di entro il 31 dicembre 2014;
- 12) Ispettorato delle Infrastrutture dell’Esercito, entro il 31 dicembre 2014;
- 13) Raggruppamento Unità Addestrative (RUA), entro il 31 dicembre 2014;
- 14) Comando Logistico NORD, entro il 31 dicembre 2014;
- 15) Comando Logistico SUD, entro il 31 dicembre 2014;
- 16) Comando Truppe Alpine, entro il 31 dicembre 2014;
- 17) Comando Infrastrutture Centro, entro il 31 dicembre 2016;
- 18) Comando Infrastrutture Nord, entro il 31 dicembre 2016;

- 19) Comando Infrastrutture Sud, entro il 31 dicembre 2016;
- 20) Centro documentale di Ancona, entro il 31 dicembre 2018;
- 21) Centro documentale di Brescia, entro il 31 dicembre 2018;
- 22) Centro documentale di Cagliari, entro il 31 dicembre 2018;
- 23) Centro documentale di Caserta, entro il 31 dicembre 2018;
- 24) Centro documentale di Catania, entro il 31 dicembre 2018;
- 25) Centro documentale di Chieti, entro il 31 dicembre 2018;
- 26) Centro documentale di Como, entro il 31 dicembre 2018;
- 27) Centro documentale di Lecce, entro il 31 dicembre 2018;
- 28) Centro documentale di Milano, entro il 31 dicembre 2018;
- 29) Centro documentale di Palermo, entro il 31 dicembre 2018;
- 30) Centro documentale di Salerno, entro il 31 dicembre 2018;
- 31) Centro documentale di Udine, entro il 31 dicembre 2018;
- 32) Centro documentale di Verona, entro il 31 dicembre 2018;
- 33) Centro documentale di Roma, entro il 31 dicembre 2018;
- 34) Comando militare esercito Molise, entro il 31 dicembre 2018;

b) provvedimenti di riorganizzazione:

- 1) il Centro Ospedaliero di Milano, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Dipartimento militare di medicina legale posto alle dipendenze del Comando Sanità e Veterinaria;
- 2) il Comando Militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 3) il Comando Militare Esercito Basilicata, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dell' Ufficio Documentale di Potenza;
- 4) il Comando Militare Esercito Calabria, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Catanzaro;
- 5) il Comando Militare Esercito Puglia, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dell' Centro Documentale di Bari;
- 6) il Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Trento;
- 7) il Comando Militare Esercito Umbria, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Perugia;
- 8) il Comando Militare Esercito Liguria, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Genova;
- 9) il Comando logistico dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione

- complessiva delle relative attribuzioni, funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 10) il Polo Mantenimento dei mezzi di Telecomunicazione, Elettronici ed Optoelettronici di Roma, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni anche conseguenti all'assunzione alle proprie dipendenze del 44° e 184° battaglioni sostegno TLC;
 - 11) il Polo Mantenimento Armi Leggere di Terni, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 12) il Comando Militare Esercito Campania, entro il 31 dicembre 2014 è riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale SUD in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del 2° FOD e del Centro documentale di Napoli;
 - 13) il Comando Divisione "Acqui", entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del 2° Comando delle Forze di difesa ed è posto alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri;
 - 14) il Comando Militare della Capitale, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Comando per il Territorio dell'Esercito;
 - 15) il Polo di Mantenimento Pesante Nord, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale ;
 - 16) il Polo di Mantenimento Pesante Sud, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 17) il Comando Regione Militare SUD, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Comando Militare Autonomo della Sicilia;
 - 18) il Comando Divisione "Tridentina", entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale dell'Area operativa dell'Esercito e transita alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri;
 - 19) il Centro Documentale di Torino entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Centro Gestione Archivi in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dei Centri documentali dell'Esercito;
 - 20) il Comando militare Esercito Emilia Romagna, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del e Centro Documentale di Bologna;
 - 21) il Comando Regione Militare NORD, entro il 31 dicembre 2016, è riconfigurato in Comando Militare Esercito Interregionale Nord-Ovest;
 - 22) il Comando Forze Operative Terrestri, attualmente dislocato a Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato nella sede di Roma;
 - 23) il Comando militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del Comando Militare Esercito Molise e del Centro Documentale di Chieti;
 - 24) il Comando militare Esercito Friuli Venezia Giulia, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Udine;
 - 25) il Comando militare Esercito Lombardia con sede a Milano, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Milano;
 - 26) il Comando militare Esercito Marche, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione

delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Ancona;

27) il Comando per il Territorio dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Roma;

28) il Comando militare autonomo della Sardegna, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Cagliari;

29) il Comando militare autonomo della Sicilia, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Palermo.

2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riorganizzazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonché le altre soppressioni o riorganizzazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% .

CONSEQUENZIALE ASSETTO ORDINATIVO DELL'ESERCITO

Art. 101

Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano

1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati:
- Comando delle forze operative terrestri;
 - Comando logistico dell'Esercito italiano;
 - Ispettorato delle infrastrutture;
 - Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
 - Comando militare della Capitale;
 - Centro di simulazione e validazione.

2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi e dell'Ispettorato di cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.

Art. 101

Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano

1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati **di vertice**:
- Comando delle forze operative terrestri;
 - Comando logistico dell'Esercito italiano;
 - ~~Ispettorato delle infrastrutture;~~
 - Comando per la formazione, **specializzazione** e ~~Scuola di applicazione~~ **e dottrina dell'Esercito**;
 - Comando ~~militare della Capitale~~ **per il territorio dell'Esercito**.
 - ~~Centro di simulazione e validazione.~~

~~2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi e dell'Ispettorato di cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano~~

2. Dipende altresì dal Capo di stato maggiore dell'esercito il Comando delle forze speciali dell'Esercito.

<p>3. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti organismi, dei quali sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito le funzioni, l'ordinamento e le sedi:</p> <p>a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito italiano e i relativi Centri di selezione FVPI dipendenti;</p> <p>b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;</p> <p>c) l'Organizzazione penitenziaria militare.</p>	<p>3. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti organismi comandi e strutture organizzative, dei quali sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito le funzioni, l'ordinamento e le sedi:</p> <p>:</p> <p>a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito italiano e i relativi Centri di selezione FVPI dipendenti;</p> <p>b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;</p> <p>c) l'Organizzazione penitenziaria militare.</p> <p>4. Le funzioni, l'ordinamento e le sedi dei Comandi e delle strutture di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.</p>
-	
<p style="text-align: center;">Art. 102 <i>Organizzazione operativa dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando delle forze operative terrestri, con sede in Verona.</p> <p>2. Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri:</p> <p>a) il 1° Comando delle forze di difesa;</p> <p>b) il 2° Comando delle forze di difesa;</p> <p>c) il Comando delle truppe alpine;</p> <p>d) il Comando trasmissioni e informazioni dell'Esercito italiano;</p> <p>e) il Comando aviazione dell'Esercito italiano;</p> <p>f) il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida;</p> <p>g) il Comando dei supporti.</p> <p>3. omissis</p>	<p style="text-align: center;">Art. 102 <i>Organizzazione operativa dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando delle forze operative terrestri, con sede in Verona.</p> <p>2. Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri:</p> <p>a) il 1° Comando delle forze di difesa</p> <p>b) a) il 2° Comando delle forze di difesa i Comandi Divisione e i Comandi Brigata;</p> <p>e) b) i Comandi Specialistici e di Supporto il Comando delle truppe alpine;</p> <p>d) il Comando trasmissioni e informazioni dell'Esercito italiano;</p> <p>e) il Comando aviazione dell'Esercito italiano;</p> <p>f) c) il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida; .</p> <p>g) il Comando dei supporti.</p> <p>3. omissis</p>
-	
<p style="text-align: center;">Art. 103 <i>Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 103 <i>Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano</i></p>

<p>1. L'organizzazione per i settori dei concorsi, del reclutamento e le forze di completamento, del demanio, servitù militari e infrastrutture e' definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati.</p> <p>2. L'organizzazione di cui al comma 1 comprende i comandi di regione militare, i comandi militari dell'Esercito italiano e i centri documentali.</p> <p>3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi ed enti di cui al comma 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.</p> <p>4. In ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorità alle regioni dell'arco alpino, e' assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.</p>	<p>1. L'organizzazione per i settori dei concorsi, del reclutamento e le forze di completamento, del demanio, servitù militari e infrastrutture e' definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati.</p> <p>2. L'organizzazione di cui al comma 1 fa capo al Comando per il Territorio dell'Esercito e comprende i comandi interregionali di regione militare, i comandi militari autonomi e l'Istituto geografico militare dell'Esercito italiano e i centri documentali.</p> <p>3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi ed enti di cui al comma 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.</p> <p>4. In ciascuna delle regioni amministrative tipiche di reclutamento, con priorità alle regioni dell'arco alpino, e' assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.</p>
-	-
<p style="text-align: center;">Art. 104 <i>Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. L'organizzazione addestrativa comprende:</p> <p>a) i seguenti istituti di formazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 2) Accademia militare di Modena; 3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano; 4) Scuola militare "Nunziatella"; 5) Scuola militare "Teulie"; 6) Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei 	<p style="text-align: center;">Art. 104 <i>Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. L'organizzazione formativa e addestrativa fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende:</p> <p>a) i seguenti istituti di formazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 2) Accademia militare di Modena; 3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano; 4) Scuola militare "Nunziatella"; 5) Scuola militare "Teulie";

<p>volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari;</p> <p>b) i seguenti comandi d'Arma che assolvono anche alla funzione addestrativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Comando di artiglieria; 2) Comando del genio; 3) Comando logistico di proiezione; 4) Comando artiglieria controaerei; <p>c) le seguenti scuole di specializzazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica; 2) Scuola di amministrazione e commissariato; 3) Scuola militare di sanità e veterinaria; <p>d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano.</p> <p>2. L'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro e nel regolamento.</p>	<p>6) Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari;</p> <p>b) Scuole d'arma e di specialità;</p> <p>i seguenti comandi d'Arma che assolvono anche alla funzione addestrativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Comando di artiglieria; 2) Comando del genio; 3) Comando logistico di proiezione; 4) Comando artiglieria controaerei; <p>c) Scuole logistiche</p> <p>le seguenti scuole di specializzazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica; 2) Scuola di amministrazione e commissariato; 3) Scuola militare di sanità e veterinaria; <p>d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano;</p> <p>e) il Centro di simulazione e validazione dell'esercito.</p> <p>2. L'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro e nel regolamento.</p> <p>2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.</p>
<p>Art. 105</p> <p><i>Organizzazione logistica dell'Esercito italiano</i></p>	<p>Art. 105</p> <p><i>Organizzazione logistica dell'Esercito italiano</i></p>
<p>1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano da cui dipendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i dipartimenti trasporti e materiali, commissariato, sanità, veterinaria e tecnico; 	<p>1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano da cui dipendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i dipartimenti comandi trasporti e materiali, commissariato, sanità, e veterinaria, e tecnico;

<p>b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud; c) i poli di mantenimento; d) il Centro polifunzionale di sperimentazione; e) il Centro tecnico logistico interforze NBC; f) il Policlinico militare di Roma; g) il Centro studi ricerche di sanità e veterinaria; h) il Centro militare di veterinaria; i) l'Istituto geografico militare.</p> <p>2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1 sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.</p>	<p>b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud; e) b) i poli di mantenimento e di rifornimento ; d) c) il Centro polifunzionale di sperimentazione; e) d) il Centro tecnico logistico interforze NBC; f) e) il Policlinico militare di Roma; g) f) il Centro studi ricerche di sanità e veterinaria; h) g) il Centro militare di veterinaria; i) l'Istituto geografico militare.</p> <p>2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1 sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 106 <i>Direzione di amministrazione dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. La Direzione di amministrazione e' posta alle dipendenze del Comando logistico dell'Esercito italiano, e svolge le competenze di cui all'articolo 94, su tutti gli enti dell'Esercito italiano, anche mediante delega, secondo gli ordinamenti di Forza armata.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 106 <i>Direzione di amministrazione dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. La Direzione di amministrazione e' posta alle dipendenze del Comando logistico Centro di responsabilità amministrativa dell'Esercito italiano, e svolge le competenze di cui all'articolo 94, su tutti gli enti dell'Esercito italiano, anche mediante delega, secondo gli ordinamenti di Forza armata.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 107 <i>Organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. L'organizzazione del servizio per le infrastrutture dell'Esercito italiano: a) fa capo all'Ispettorato delle infrastrutture; b) assolve le funzioni nel settore demaniale e infrastrutturale su scala nazionale, e ha il compito di ((mantenere)), secondo criteri di economicità ed efficienza il patrimonio immobiliare della Forza armata; c) e' articolata in comandi e reparti infrastrutture.</p> <p>2. L'articolazione del servizio, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti, di cui al comma 1, sono individuati con determinazione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 107 <i>Organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. L'organizzazione del servizio per le infrastrutture dell'Esercito italiano: a) fa capo all'Ispettorato delle infrastrutture; b) assolve le funzioni nel settore demaniale e infrastrutturale su scala nazionale, e ha il compito di ((mantenere)), secondo criteri di economicità ed efficienza il patrimonio immobiliare della Forza armata; c) e' articolata in comandi e reparti infrastrutture.</p> <p>2. L'articolazione del servizio, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti, di cui al comma 1, sono individuati con determinazione</p>

<p>del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.</p>	<p>del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.</p> <p>1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare della Forza armata fanno capo al Dipartimento per le infrastrutture dello Stato maggiore dell'Esercito, che le espleta avvalendosi dei dipendenti enti periferici.</p> <p>2. La dipendenza, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 109 <i>Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. Il Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano:</p> <p>a) presiede agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito italiano, nonché alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi;</p> <p>b) provvede all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati d'onore e all'elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito italiano;</p> <p>c) sovrintende al controllo della produzione e fissa le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare in capo della Squadra navale, retto da un ammiraglio di squadra, cui fa capo l'organizzazione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 109 <i>Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. Il Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano:</p> <p>a) presiede agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito italiano, nonché alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi;</p> <p>b) provvede all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati d'onore e all'elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito italiano;</p> <p>c) sovrintende al controllo della produzione e fissa le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare in capo della Squadra navale, retto da un ammiraglio di squadra, cui fa capo l'organizzazione;</p> <p>c-bis) svolge attività di progettazione, costruzione, manutenzione e collaudo di immobili e infrastrutture dell'Esercito.</p>
<p>DISPOSIZIONE NUOVA (CHE NON NE NOVELLANO ALTRE), DA INSERIRE NEL "TRANSITORIO DEL COM" – LIBRO NONO – INDICANTE IL PROGRAMMA OBBLIGATORIO, DELLE SOPPRESSIONI E DELLE RIORGANIZZAZIONI DA ATTUARE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CONTRAZIONE STRUTTURALE COMPLESSIVA NON INFERIORE AL 30% DI CUI</p>	

ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B) DELLA DELEGA, NONCHÉ PER CONSEGUIRE I NUOVI ASSETTI ORDINATIVI DELLA MARINA

Art. 2188-ter

Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riorganizzazione di comandi, enti e altre strutture ordinarie della Marina militare

1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali della Marina militare di cui agli articoli dal 110 al 131, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riorganizzazione, di comandi, enti e altre strutture ordinarie di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:

a) provvedimenti di soppressione:

- 1) Comando militare marittimo autonomo in Sardegna, entro il 31 dicembre 2013;
- 2) Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi, entro il 31 dicembre 2013;
- 3) Sezione di commissariato militare marittimo di Cagliari, entro il 31 dicembre 2014;

b) provvedimenti di riorganizzazione:

- 1) la Brigata San Marco\Comando forza da sbarco, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi;
- 2) il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'alto Tirreno, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando Logistico della Marina militare Area Nord, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Comando militare marittimo autonomo in Sardegna;
- 3) il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Ionio e del Canale d'Otranto, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando Logistico della Marina militare Area Sud in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 4) il Comando militare marittimo autonomo in Sicilia, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando Logistico della Marina militare Area Sicilia;
- 5) il Comando militare marittimo autonomo della Capitale, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando Logistico della Marina militare Area Capitale;
- 6) il Comando servizi base di Taranto, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando stazione navale Taranto, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti all'accorpamento e all'assorbimento delle funzioni della Direzione del supporto diretto dell'Arsenale militare marittimo di Taranto;
- 7) il Comando servizi base di Augusta (SR), entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando stazione navale Augusta, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti all'accorpamento e all'assorbimento delle funzioni della Direzione del supporto diretto dell'Arsenale militare marittimo di Augusta;
- 8) il Servizio Sanitario del Comando servizi base di La Spezia, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Infermeria presidiaria di La

- Spezia in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 9) il Servizio Sanitario del Comando servizi base di Taranto, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Infermeria presidiaria di Taranto in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 10) il Servizio Sanitario del Comando servizi base di Augusta, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Infermeria presidiaria Augusta in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 11) il Servizio Sanitario del Distaccamento Marina militare di Roma, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Infermeria presidiaria di Roma in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 12) il Comando supporto logistico, entro il 31 dicembre 2013, è costituito assumendo le funzioni di supporto logistico della base di Cagliari precedentemente svolte dal soppresso Comando militare marittimo autonomo in Sardegna;
 - 13) i Comandi dell'area operativa (Comando in capo della squadra navale, Comando delle Forze d'Altura, il Comando delle Forze di Contromisure Mine, il Comando delle Forze Ausiliarie), entro il 31 dicembre 2013, sono riconfigurati in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 14) la Sezione Fari di Napoli del Comando Zona Fari di Taranto, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurata in Comando Zona Fari di Napoli;
 - 15) il Distaccamento della Marina militare di Napoli, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Quartier generale Marina Napoli in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 16) il Distaccamento della Marina militare di Messina, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Nucleo supporto logistico Messina in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 17) la Brigata San Marco\Comando forza da sbarco, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 18) l' Arsenal Militare Marittimo di Taranto, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale ;
 - 19) l' Arsenal Militare Marittimo di La Spezia, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 20) l' Arsenal Militare Marittimo di Augusta, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 21) il Centro di supporto e sperimentazione navale, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 22) il Centro interforze studi per le applicazioni militari, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 23) il Centro interforze munizionamento avanzato, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale .

2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riorganizzazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonché le altre soppressioni o riorganizzazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, dal Capo di stato maggiore della

Marina militare, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% .

CONSEQUENZIALE ASSETTO ORDINATIVO DELLA MARINA

Art. 112

Organizzazione operativa della Marina militare

1. Il Comando in capo della Squadra navale, retto da un ammiraglio di squadra, cui fa capo l'organizzazione operativa della Forza armata, dipende direttamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare ed e' supportato dagli enti dell'area operativa, quali i comandi, enti e servizi non dipartimentali.

2. Dal Comando in capo della Squadra Navale dipendono direttamente alcune unità navali, individuate con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, e i seguenti Comandi operativi:

- a) Comando forze d'altura presso cui sono riunite le unità navali di superficie;
- b) Comando forze subacquee presso cui sono raggruppate le unità subacquee e relative strutture di supporto e addestramento;
- c) Comando forze aeree presso cui sono raggruppati i reparti ad ala fissa e ad ala rotante della Marina militare;
- d) Comando forze da sbarco presso cui sono raggruppati i reparti di fanteria di marina;
- e) Comando forze di pattugliamento presso cui sono riunite le unità di superficie con compiti di pattugliamento e difesa costiera;
- f) Comando forze di contromisure mine presso cui sono riunite le unità per l'attività di contromisure mine.

3. L'ulteriore articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Art. 112

Organizzazione operativa della Marina militare

1. Il Comando in capo della Squadra navale, ~~retto da un ammiraglio di squadra,~~ **è il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare,** cui fa capo l'organizzazione operativa della Forza armata, dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare **ed è retto da un ammiraglio di squadra.** ed e' supportato dagli enti dell'area operativa, quali i comandi, enti e servizi non dipartimentali.

2. Dal Comando ~~in capo della Squadra Navale~~ **di cui al comma 1** dipendono direttamente ~~alcune~~ **le** unità navali, ~~individuate~~ **i comandi che le raggruppano e i reparti delle forze operative, individuati** con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, **che, con medesimo atto, ne determina anche l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni.** e i seguenti Comandi operativi:

- ~~a) Comando forze d'altura presso cui sono riunite le unità navali di superficie;~~
- ~~b) Comando forze subacquee presso cui sono raggruppate le unità subacquee e relative strutture di supporto e addestramento;~~
- ~~e) Comando forze aeree presso cui sono raggruppati i reparti ad ala fissa e ad ala rotante della Marina militare;~~
- ~~d) Comando forze da sbarco presso cui sono raggruppati i reparti di fanteria di marina;~~
- ~~e) Comando forze di pattugliamento presso cui sono riunite le unità di superficie con compiti di pattugliamento e difesa costiera;~~
- ~~f) Comando forze di contromisure mine presso cui sono riunite le unità per l'attività di contromisure mine.~~

3. ~~L'ulteriore articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.~~

<p>Art. 113 <i>Organizzazione logistica della Marina militare</i></p> <p>1. L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo allo Stato maggiore della Marina militare, nonché ai seguenti ispettorati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ispettorato per il supporto logistico e dei fari; b) Ispettorato di sanità della Marina militare. <p>2. L'ispettorato per il supporto logistico e dei fari, quale organo direttivo centrale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, svolge funzioni di natura tecnica e logistica e ha le seguenti attribuzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dirigere e controllare il servizio di segnalamento delle coste, dei porti, degli ancoraggi, dei pericoli e degli ostacoli alla navigazione, assicurandone l'adeguatezza alle esigenze del traffico marittimo; b) disporre la costituzione delle reggenze dei segnalamenti, provvedendo a modificarne il numero e la struttura sulla base delle esigenze di natura operativa, tecnica e logistica; c) elaborare progetti o approvare proposte di progetti di enti pubblici e privati riguardanti la segnaletica necessaria ad assicurare la sicurezza del traffico marittimo; d) trattare le questioni riguardanti il servizio dei fari e del segnalamento marittimo con le amministrazioni dello Stato aventi competenza in materia di segnalamento marittimo; e) rappresentare il servizio nell'ambito delle organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di segnalamento 	<p>Art. 113 <i>Organizzazione logistica della Marina militare</i></p> <p>1. L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo allo Stato maggiore della Marina militare, nonché ai seguenti ispettorati al Comando logistico della Marina militare e ai Reparti dello Stato maggiore della Marina titolari delle componenti specialistiche di Forza armata. Dal Comando logistico della Marina militare, che dipende direttamente dal Capo di stato maggiore, dipendono i Comandi logistici di area della Marina di cui all'articolo 124.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ispettorato per il supporto logistico e dei fari; b) Ispettorato di sanità della Marina militare. <p>2. L'ispettorato per il supporto logistico e dei fari, quale organo direttivo centrale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, svolge funzioni di natura tecnica e logistica e ha le seguenti attribuzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dirigere e controllare il servizio di segnalamento delle coste, dei porti, degli ancoraggi, dei pericoli e degli ostacoli alla navigazione, assicurandone l'adeguatezza alle esigenze del traffico marittimo; b) disporre la costituzione delle reggenze dei segnalamenti, provvedendo a modificarne il numero e la struttura sulla base delle esigenze di natura operativa, tecnica e logistica; c) elaborare progetti o approvare proposte di progetti di enti pubblici e privati riguardanti la segnaletica necessaria ad assicurare la sicurezza del traffico marittimo; d) trattare le questioni riguardanti il servizio dei fari e del segnalamento marittimo con le amministrazioni dello Stato aventi competenza in materia di segnalamento marittimo; e) rappresentare il servizio nell'ambito delle organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di segnalamento

<p>marittimo.</p> <p>3. Gli Ispettorati di cui al presente articolo dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare.</p> <p>4. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.</p>	<p>marittimo. Fatte salve le prerogative e le attribuzioni delle componenti specialistiche di Forza armata, il Comando logistico della Marina militare assicura il supporto tecnico e logistico generale allo strumento marittimo, ai comandi, agli enti e al personale, nonché, quale organo direttivo centrale del Servizio dei fari e del segnalamento marittimo di cui all' articolo 114, attraverso la dipendente Direzione dei fari e del segnalamento marittimo, svolge le funzioni previste nel capo IV, titolo III, libro primo del regolamento.</p> <p>3. Gli Ispettorati di cui al presente articolo dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare. Il Comando in capo della Squadra navale esercita funzioni logistiche di supporto diretto ai comandi dipendenti, ai fini dell'approntamento e del mantenimento in efficienza dello strumento operativo.</p> <p>4. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. L'Ispettorato di sanità della Marina militare, alle dipendenze del Capo di stato maggiore, esercita funzioni di indirizzo nell'ambito della logistica sanitaria.</p> <p>5. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 114</p> <p style="text-align: center;"><i>Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare</i></p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p>2. Il servizio presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 114</p> <p style="text-align: center;"><i>Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare</i></p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p>2. Il servizio presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione</p>

<p>costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose, radiofari e racons, con esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei sistemi di comunicazione marittima e degli impianti di controllo del traffico che la legislazione vigente assegna ad altri dicasteri o enti.</p> <p>...omissis...</p>	<p>costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose, radiofari e racons, di cui all'articolo 169 del regolamento, con esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei sistemi di comunicazione marittima e degli impianti di controllo del traffico che la legislazione vigente assegna ad altri dicasteri o enti.</p> <p>...omissis...</p>
<p style="text-align: center;">Art. 116 <i>Organizzazione formativa della Marina militare</i></p> <p>1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono:</p> <p>a) L'Accademia navale;</p> <p>b) La Scuola navale militare "Francesco Morosini";</p> <p>c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi;</p> <p>d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena;</p> <p>e) il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.</p> <p>2. Le articolazioni e compiti degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 116 <i>Organizzazione formativa della Marina militare</i></p> <p>1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo all'Ispettorato delle scuole al Comando Scuole della Marina militare, da cui dipendono:</p> <p>a) l'Accademia navale;</p> <p>b) la Scuola navale militare "Francesco Morosini";</p> <p>c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi;</p> <p>d) le Scuole sottufficiali e volontari della Marina militare di Taranto e di La Maddalena;</p> <p>e) il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare. il Centro di selezione della Marina militare.</p> <p>2. Le articolazioni e compiti degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro.</p> <p>2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 124 <i>Organizzazione territoriale periferica della Marina militare</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 124 <i>Organizzazione territoriale periferica della Marina militare</i></p>

<p>1. Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i seguenti tre Comandi in capo di dipartimento militare marittimo e tre Comandi militari marittimi autonomi:</p> <p>a) Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno;</p> <p>b) Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto;</p> <p>c) Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Adriatico;</p> <p>d) Comando militare marittimo autonomo in Sicilia;</p> <p>e) Comando militare marittimo autonomo in Sardegna;</p> <p>f) Comando militare marittimo autonomo della Capitale.</p> <p>2. Gli Alti Comandi periferici della Marina militare adottano gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego di personale militare all'uopo addestrato, in situazioni di necessità, se la interruzione o la sospensione del servizio di segnalamento di cui all'articolo 114, può compromettere la sicurezza della navigazione, e deve, comunque, essere garantita la continuità dell'attività operativa.</p> <p>3. Con il regolamento sono individuate la sede e le funzioni dei Comandi dipartimentali e non dipartimentali.</p>	<p>1. Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i seguenti tre Comandi in capo di dipartimento militare marittimo e tre Comandi militari marittimi autonomi: logistici di area, dipendenti dal Comando logistico della Marina militare.</p> <p>a) Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno;</p> <p>b) Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto;</p> <p>c) Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Adriatico;</p> <p>d) Comando militare marittimo autonomo in Sicilia;</p> <p>e) Comando militare marittimo autonomo in Sardegna;</p> <p>f) Comando militare marittimo autonomo della Capitale.</p> <p>2. Gli Alti Comandi periferici I Comandi logistici di area della Marina militare adottano gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego di personale militare all'uopo addestrato, in situazioni di necessità, se la interruzione o la sospensione del servizio di segnalamento di cui all'articolo 114, può compromettere la sicurezza della navigazione, e deve, comunque, essere garantita la continuità dell'attività operativa.</p> <p>3. Le sedi, le aree di giurisdizione, l'ordinamento e le funzioni dei comandi logistici di area sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.</p> <p>Con il regolamento sono individuate la sede e le funzioni dei Comandi dipartimentali e non dipartimentali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 132</p> <p style="text-align: center;"><i>Istituzione e funzioni militari del Corpo delle capitanerie di porto</i></p> <p>1. Il Corpo delle capitanerie di porto dipende dalla Marina militare, ai sensi dell'articolo 118 ed esercita, in tale ambito, le seguenti competenze:</p>	<p style="text-align: center;">Art. 132</p> <p style="text-align: center;"><i>Istituzione e funzioni militari del Corpo delle capitanerie di porto</i></p> <p>1. Il Corpo delle capitanerie di porto dipende dalla Marina militare, ai sensi dell'articolo 118 ed esercita, in tale ambito, le seguenti competenze:</p>

a) concorre alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari e logistici della Forza armata, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare;

b) presiede i consigli di leva marittima e ne fa parte; adempie alle operazioni per la formazione del contingente di leva; arruola e avvia gli iscritti sotto le armi; tiene i ruoli e le matricole degli uomini in congedo illimitato; compie le operazioni inerenti alla mobilitazione della Forza armata;

c) adempie ogni altra attività a supporto della Forza armata in coerenza con le disposizioni del presente codice e della normativa in esso richiamata.

2. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera concorre, in particolare, nell'ambito della Forza armata, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) assicurare la difesa dello Stato mediante:

- 1) la protezione delle unità navali e delle installazioni di interesse militare;
- 2) il pattugliamento e la sorveglianza della fascia costiera;
- 3) il supporto logistico alle forze navali nazionali e Nato nei sorgitori dove non è presente un'Autorità della Marina militare;
- 4) l'esercizio della funzione di presidio militare su delega degli Alti comandi periferici della Marina militare;
- 5) la partecipazione di uomini e mezzi sia alle attività presso i centri di addestramento della Marina militare sia alle esercitazioni aeronavali;
- 6) il supporto ai nuclei operatori subacquei, compatibilmente con le primarie esigenze di servizio;

b) realizzare la pace e la sicurezza internazionale mediante:

- 1) la partecipazione alle missioni di embargo disposte dagli organismi internazionali preposti, attraverso il controllo e le ispezioni di unità mercantili;
- 2) la partecipazione al dispositivo navale di sorveglianza delle coste e delle acque interne di Paesi terzi a seguito di accordi internazionali;
- 3) lo svolgimento di operazioni di interdizione di carattere internazionale e di peace building nel settore della riorganizzazione dei

a) concorre alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari e logistici della Forza armata, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare;

b) presiede i consigli di leva marittima e ne fa parte; adempie alle operazioni per la formazione del contingente di leva; arruola e avvia gli iscritti sotto le armi; tiene i ruoli e le matricole degli uomini in congedo illimitato; compie le operazioni inerenti alla mobilitazione della Forza armata;

c) adempie ogni altra attività a supporto della Forza armata in coerenza con le disposizioni del presente codice e della normativa in esso richiamata.

2. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera concorre, in particolare, nell'ambito della Forza armata, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) assicurare la difesa dello Stato mediante:

- 1) la protezione delle unità navali e delle installazioni di interesse militare;
- 2) il pattugliamento e la sorveglianza della fascia costiera;
- 3) il supporto logistico alle forze navali nazionali e Nato nei sorgitori dove non è presente un'Autorità della Marina militare;
- 4) l'esercizio della funzione di presidio militare su delega ~~degli Alti comandi periferici della Marina militare~~ **dei Comandi logistici di area**;
- 5) la partecipazione di uomini e mezzi sia alle attività presso i centri di addestramento della Marina militare sia alle esercitazioni aeronavali;
- 6) il supporto ai nuclei operatori subacquei, compatibilmente con le primarie esigenze di servizio;

b) realizzare la pace e la sicurezza internazionale mediante:

- 1) la partecipazione alle missioni di embargo disposte dagli organismi internazionali preposti, attraverso il controllo e le ispezioni di unità mercantili;
- 2) la partecipazione al dispositivo navale di sorveglianza delle coste e delle acque interne di Paesi terzi a seguito di accordi internazionali;
- 3) lo svolgimento di operazioni di interdizione di carattere internazionale e di peace building nel settore della riorganizzazione dei

<p>servizi portuali e dei trasporti marittimi; 4) l'attività di formazione e di addestramento degli equipaggi appartenenti a marine estere; c) supportare l'organo cartografico di Stato (IIMM) per quanto concerne la documentazione nautica; d) svolgere i servizi militari attinenti al personale marittimo, alla difesa dei porti, delle installazioni militari e del naviglio mercantile indicati nel regolamento, nonché gli altri compiti assegnati alla Marina militare.</p> <p>3. Gli uffici periferici del Corpo delle capitanerie di porto -Guardia costiera dipendono, quanto ai servizi attinenti alla Marina militare, dai Comandi in capo di dipartimento militare marittimo e dai Comandi militari marittimi autonomi di zona.</p>	<p>servizi portuali e dei trasporti marittimi; 4) l'attività di formazione e di addestramento degli equipaggi appartenenti a marine estere; c) supportare l'organo cartografico di Stato (IIMM) per quanto concerne la documentazione nautica; d) svolgere i servizi militari attinenti al personale marittimo, alla difesa dei porti, delle installazioni militari e del naviglio mercantile indicati nel regolamento, nonché gli altri compiti assegnati alla Marina militare.</p> <p>3. Gli uffici periferici del Corpo delle capitanerie di porto -Guardia costiera dipendono, quanto ai servizi attinenti alla Marina militare, dai Comandi logistici di area competenti per territorio in capo di dipartimento militare marittimo e dai Comandi militari marittimi autonomi di zona.</p>
---	---

DISPOSIZIONE NUOVA (CHE NON NE NOVELLANO ALTRE), DA INSERIRE NEL “TRANSITORIO DEL COM “– LIBRO NONO – INDICANTE IL PROGRAMMA OBBLIGATORIO, DELLE SOPPRESSIONI E DELLE RIORGANIZZAZIONI DA ATTUARE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CONTRAZIONE STRUTTURALE COMPLESSIVA NON INFERIORE AL 30% DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B) DELLA DELEGA, NONCHÉ PER CONSEGUIRE I NUOVI ASSETTI ORDINATIVI DELL’AERONAUTICA

Art. 2188-quater

Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di riorganizzazione di comandi, enti e altre strutture ordinarie dell’Aeronautica militare

1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-ter, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell’Aeronautica militare di cui agli articoli dal 139 al 154, sono adottati ai sensi dell’articolo 10, comma 3, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riorganizzazione, di comandi, enti e altre strutture ordinarie di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:

a) provvedimenti di soppressione:

- 1) Distaccamento Aeroportuale con sede a Pantelleria (TP), entro il 31 dicembre 2013;
- 2) 50° Stormo con sede a Piacenza, entro il 31 dicembre 2015;
- 3) Distaccamento Aeroportuale con sede a Elmas (CA), entro il 31 dicembre 2015;

b) provvedimenti di riorganizzazione:

- 1) il Comando logistico, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale ;

- 2) l' Ispettorato per la sicurezza del volo con sede a Roma, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 3) il 41° Stormo con sede a Sigonella (CT), entro il 31 dicembre 2013, è **riconfigurato** in ragione dei compiti / funzioni da assolvere in area operativa;
 - 4) il Distaccamento Aeroportuale di Brindisi, entro il 31 dicembre 2013, è **riconfigurato** in ragione dei compiti / funzioni da assolvere;
 - 5) il 9° Stormo con sede a Grazzanise (CE), entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato per assumere le funzioni aggiuntive di Quartier Generale Interforze a favore degli assetti NATO co ubicati;
 - 6) la Direzione di Amministrazione con sede a Bari, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale, ed è ricollocata a Roma (semmai in relazione);
 - 7) Scuola Volontari di Truppa Aeronautica militare con sede a Taranto, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale.
2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riorganizzazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonché le altre soppressioni o riorganizzazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% .

Art. 146 <i>Comando delle scuole dell'Aeronautica militare</i>	Art. 146 <i>Comando delle scuole dell'Aeronautica militare</i>
<p>1. ...omissis ...</p> <p>2. Dal Comando delle scuole dipendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche; b) l'Accademia aeronautica; c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare; d) la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare; e) la Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare; f) la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet". <p>3. L'articolazione dei comandi, le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.</p>	<p>1. ...omissis ...</p> <p>2. Dal Comando delle scuole dipendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche; b) l'Accademia aeronautica; c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare; d) la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare; e) la Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare; f) la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet". <p>3. L'articolazione dei comandi, le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.</p> <p>3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato</p>

maggiore dell'Aeronautica.

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO TECNICO-CONSEQUENZIALI ALLA SOPPRESSIONI DEGLI ORGNISMI DI CUI
ALL'ARTICOLO 24 COM**

Art. 165

Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego

1. Il Comandante generale, ferme le altre competenze e attribuzioni in materia di impiego, reclutamento, stato, avanzamento e disciplina del personale, previste dal codice, propone al Capo di stato maggiore della difesa le destinazioni dei generali di corpo d'armata e, per le esigenze in ambito Difesa:

a) i generali di grado non inferiore a generale di divisione da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 89 del regolamento;

b) gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale, in incarichi interforze e in altri dicasteri.

2. Il Comandante generale determina le destinazioni degli ufficiali dipendenti, previo nulla osta del Ministro dell'interno per quelli trasferiti da o per l'organizzazione territoriale e gli organismi interforze di polizia, dandone preventiva comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa per i generali di divisione e di brigata.

3. Il Comandante generale è presidente della commissione superiore e vice presidente della commissione di vertice per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri, indica al Capo di stato maggiore della difesa gli ufficiali generali da proporre al Ministro della difesa quali componenti delle commissioni di vertice e superiore d'avanzamento, e propone al Ministro della difesa gli ufficiali da designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento.

4. Il Comandante generale è presidente della commissione per

Art. 165

Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego

1. Il Comandante generale, ferme le altre competenze e attribuzioni in materia di impiego, reclutamento, stato, avanzamento e disciplina del personale, previste dal codice, propone al Capo di stato maggiore della difesa le destinazioni dei generali di corpo d'armata e, per le esigenze in ambito Difesa:

a) i generali di grado non inferiore a generale di divisione da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 89 del regolamento;

b) gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale, in incarichi interforze e in altri dicasteri.

2. Il Comandante generale determina le destinazioni degli ufficiali dipendenti, previo nulla osta del Ministro dell'interno per quelli trasferiti da o per l'organizzazione territoriale e gli organismi interforze di polizia, dandone preventiva comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa per i generali di divisione e di brigata.

3. Il Comandante generale è presidente della commissione superiore e vice presidente della commissione di vertice per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri, indica al Capo di stato maggiore della difesa gli ufficiali generali da proporre al Ministro della difesa quali componenti delle commissioni di vertice e superiore d'avanzamento, e propone al Ministro della difesa gli ufficiali da designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento.

4. Il Comandante generale è ~~presidente della commissione per~~

<p>l'espressione del parere sulla concessione delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri.</p> <p>5. Il Comandante generale può ordinare direttamente l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente e designa i componenti della commissione di disciplina per il personale nei cui confronti ha ordinato l'inchiesta formale.</p>	<p>l'espressione del esprime in maniera motivata il parere sulla concessione delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri.</p> <p>5. Il Comandante generale può ordinare direttamente l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente e designa i componenti della commissione di disciplina per il personale nei cui confronti ha ordinato l'inchiesta formale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 215 <i>Ordinamento e funzionamento degli istituti militari</i></p> <p>1. Le disposizioni relative all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate:</p> <p>a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze;</p> <p>b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa.</p> <p>1-bis. Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 215 <i>Ordinamento e funzionamento degli istituti militari</i></p> <p>1. Le disposizioni relative alle sedi, all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate:</p> <p>a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze;</p> <p>b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza. ,-e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa.</p> <p>1-bis. Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 280 <i>Alloggi ASGC</i></p> <p>1. L'alloggio gratuito di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 279 può essere concesso unicamente al personale dipendente cui e' affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonché al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto.</p> <p>2. La concessione dell'alloggio e' disposta dai comandi militari territoriali, dai comandi in capo di dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi e dai comandi di regione aerea, secondo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 280 <i>Alloggi ASGC</i></p> <p>1. L'alloggio gratuito di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 279 può essere concesso unicamente al personale dipendente cui e' affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonché al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto.</p> <p>2. La concessione dell'alloggio e' disposta dai comandi militari territoriali, dai comandi in capo di dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi dai Comandi logistici di area e dai</p>

<p>le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali del Ministero della difesa.</p> <p>3. omissis 4. omissis 5. omissis</p>	<p>comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali del Ministero della difesa.</p> <p>3 - 5 omissis.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 307</p> <p style="text-align: center;"><i>Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa</i></p> <p>1. ...omissis... 2. ...omissis... 3. ...omissis... 4. ...omissis... 5. ...omissis... 6. ...omissis... 7. ...omissis... 8. ...omissis... 9. E' salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento di beni della Difesa, nonché quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.85. 10. ...omissis... 11. ...omissis... 11-bis. ...omissis...</p>	<p style="text-align: center;">Art. 307</p> <p style="text-align: center;"><i>Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa</i></p> <p>1. ...omissis... 2. ...omissis... 3. ...omissis... 4. ...omissis... 5. ...omissis... 6. ...omissis... 7. ...omissis... 8. ...omissis... 9. E' salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento di beni della Difesa, nonché quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.85. 10. ...omissis... 11. ...omissis... 11-bis. ...omissis...</p> <p>11-ter. Alla dismissione di beni immobili del Ministero della difesa segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze per la retrocessione, si applicano anche le seguenti disposizioni:</p> <p>a) fatto salvo quanto disposto dal comma 9, con uno o più decreti del Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati gli immobili non utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali che possono essere traferiti direttamente in proprietà ai Comuni a titolo non oneroso in quanto, per ubicazione o caratteristiche, non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28.</p>

	<p>b) ad avvenuta pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, il Comune che intende acquisire la proprietà dei beni ubicati nel proprio ambito territoriale, presenta domanda di acquisizione al Ministero della difesa;</p> <p>c) il Ministero della difesa provvede alla sdemanializzazione degli immobili appartenenti al demanio militare, attua le azioni tecnico-amministrative necessarie al trasferimento della proprietà e ne dispone la consegna al Comune attraverso le sue articolazioni periferiche, d'intesa con l'Agenzia del demanio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 322 <i>Comitato misto paritetico - Programmi delle installazioni militari</i></p> <p style="text-align: center;">(...omissis...)</p> <p>9. Il Comitato si riunisce a richiesta del Comandante militare territoriale di regione o del Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del Comandante di regione aerea o del Presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio piu' elevato in grado o piu' anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.</p> <p>(...omissis...)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 322 <i>Comitato misto paritetico - Programmi delle installazioni militari</i></p> <p style="text-align: center;">(...omissis...)</p> <p>9. Il Comitato si riunisce a richiesta del Comandante militare territoriale di regione o del Comandante in capo di dipartimento militare marittimo logistico di area o del Comandante di regione aerea o del Presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio piu' elevato in grado o piu' anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.</p> <p>(...omissis...)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 323 <i>Procedimento di imposizione delle limitazioni</i></p> <p>1. Il Comandante militare territoriale di regione o il Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o il Comandante di regione aerea, se l'opera e', rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, predispone il progetto di imposizione delle limitazioni, in attuazione e nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 322, corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi.</p> <p>2. Nel presente capo, l'espressione <<il Comandante territoriale>> si</p>	<p style="text-align: center;">Art. 323 <i>Procedimento di imposizione delle limitazioni</i></p> <p>1. Il Comandante militare territoriale di regione o il Comandante in capo di dipartimento militare marittimo logistico di area o il Comandante di regione aerea, se l'opera e', rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, predispone il progetto di imposizione delle limitazioni, in attuazione e nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 322, corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi.</p>

<p>intende riferita al Comandante militare territoriale di regione, al Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o al Comandante di regione aerea, se l'opera è, rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare.</p> <p>3. Il progetto, con l'allegato preventivo di spesa, è trasmesso alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.</p> <p>4. -5 omissis</p>	<p>2. Nel presente capo, l'espressione <<il Comandante territoriale>> si intende riferita al Comandante militare territoriale di regione, al Comandante in capo di dipartimento militare marittimo logistico di area o al Comandante di regione aerea, se l'opera è, rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare.</p> <p>3. Il progetto, con l'allegato preventivo di spesa, è trasmesso alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.</p> <p>4. - 5. Omissis</p>
<p style="text-align: center;">Art. 557</p> <p style="text-align: center;"><i>Spese di funzionamento del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza</i></p> <p>1. Le spese per il funzionamento del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, di cui all' <i>articolo 24</i>, comma 1, lettera b), compresi i gettoni di presenza, gravano su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, nel limite di euro 14.000,00 a decorrere dal 2008, nel rispetto delle riduzioni di spesa previste dall' <i>articolo 556</i>.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 557</p> <p style="text-align: center;"><i>Spese di funzionamento del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza.</i></p> <p>1. Le spese per il funzionamento del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, di cui all' <i>articolo 24</i>, comma 1, lettera b), compresi i gettoni di presenza, gravano su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, nel limite di euro 14.000,00 a decorrere dal 2008, nel rispetto delle riduzioni di spesa previste dall' <i>articolo 556</i>.</p>
<p style="text-align: center;">Titolo III Formazione Capo I Disposizioni generali Art. 715 <i>Formazione</i></p> <p>1. La formazione è il complesso delle attività di addestramento, istruzione, educazione, didattiche e culturali per conferire al militare le</p>	<p style="text-align: center;">Titolo III Formazione e addestramento Capo I Disposizioni generali Art. 715. <i>Formazione e addestramento</i></p> <p>1. La formazione è il complesso delle attività di addestramento,</p>

<p>necessarie competenze e capacità tecnico-professionali.</p> <p>2. La formazione iniziale o di base è il complesso delle attività formative svolte al fine dell'immissione o della stabilizzazione in ruolo del militare.</p> <p>3. La formazione successiva o permanente è il complesso delle attività formative di aggiornamento, specializzazione, qualificazione e ricondizionamento, svolte al fine di preparare i militari in specifici settori di impiego o di mantenere a un alto livello di efficienza operativa la preparazione e la cultura tecnico-professionale.</p>	<p>istruzione, educazione, didattiche e culturali per conferire al militare le necessarie competenze e capacità tecnico-professionali.</p> <p>2. La formazione iniziale o di base è il complesso delle attività formative svolte al fine dell'immissione o della stabilizzazione in ruolo del militare.</p> <p>3. La formazione successiva o permanente è il complesso delle attività formative di aggiornamento, specializzazione, qualificazione e ricondizionamento, svolte al fine di preparare i militari in specifici settori di impiego o di mantenere a un alto livello di efficienza operativa la preparazione e la cultura tecnico-professionale.</p> <p>1. La formazione, iniziale o di base se riferita al complesso delle attività formative svolte al fine dell'immissione o della stabilizzazione in ruolo del militare ovvero successiva o permanente, è il complesso delle attività con cui si educano, si migliorano e si indirizzano le risorse umane attraverso la preparazione culturale, etica, morale e tecnico professionale orientata all'acquisizione di competenze che consentono al singolo militare di svolgere adeguatamente il proprio ruolo professionale. Questo processo si realizza attraverso la maturazione delle caratteristiche personali e la creazione di competenze.</p> <p>2. L'addestramento è il processo attraverso il quale si sviluppano negli individui, organi di staff, Comandi e Unità, le abilità e le capacità di assolvere specifici compiti e funzioni, in specifici ambienti operativi per il tramite di esercitazioni, collettive e individuali, nonché di attività di abilitazione, qualificazione e specializzazione condotte ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionalmente assegnati alle Forze armate e allo sviluppo, mantenimento e miglioramento della prontezza operativa desiderata.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1418 <i>Parere della Commissione consultiva</i></p> <p>1. La proposta da parte del Ministro competente, deve essere preceduta dal parere della Commissione di cui all'articolo 85 del regolamento, la quale si pronuncia sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire.</p> <p>2. Nel regolamento sono previste le modalità di funzionamento della</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1418 <i>Parere della Commissione consultiva del Capo di Stato maggiore della difesa.</i></p> <p>1. La proposta da parte del Ministro competente, deve essere preceduta dal parere della Commissione di cui all'articolo 85 del regolamento del Capo di Stato maggiore della difesa il quale si pronuncia sulla</p>

Commissione di cui al comma 1.	<p>convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire.</p> <p>2. Nel regolamento sono previste le modalità di funzionamento della Commissione di cui al comma 1.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1426 <i>Pareri</i></p> <p>1. Le proposte di perdita delle ricompense al valore, nei casi di cui all' <i>articolo 1425</i>, sono formulate dal Ministro competente, sentito il parere dell'apposita Commissione, di cui all'articolo 85 del regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1426 <i>Pareri</i></p> <p>1. Le proposte di perdita delle ricompense al valore, nei casi di cui all' <i>articolo 1425</i>, sono formulate dal Ministro competente, sentito il parere dell'apposita Commissione, di cui all'articolo 85 del regolamento Capo di stato maggiore della difesa.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1431 <i>Nuovi atti di valore</i></p> <p>1. Possono essere attribuiti agli ulteriori, o cospicui, o reiterati atti di valore, compiuti da chi è incorso nella perdita delle decorazioni di cui all' <i>articolo 1425</i> o delle distinzioni onorifiche di guerra, o che è stato ritenuto incapace a conseguirle, gli stessi effetti della riabilitazione, su proposta o con provvedimento del Ministro competente, sentita, quando si tratta di medaglia o di croce al valor militare, la Commissione di cui all'articolo 85 del regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1431 <i>Nuovi atti di valore</i></p> <p>1. Possono essere attribuiti agli ulteriori, o cospicui, o reiterati atti di valore, compiuti da chi è incorso nella perdita delle decorazioni di cui all' <i>articolo 1425</i> o delle distinzioni onorifiche di guerra, o che è stato ritenuto incapace a conseguirle, gli stessi effetti della riabilitazione, su proposta o con provvedimento del Ministro competente, sentita sentito, quando si tratta di medaglia o di croce al valor militare, la Commissione di cui all'articolo 85 del regolamento il Capo di Stato maggiore della difesa.</p> <p>2.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1445 <i>Commissioni consultive per le ricompense al valore o al merito di Forza armata</i></p> <p>1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito di Forza armata è espresso dalle commissioni previste dall'articolo 86 del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1445 <i>Commissioni consultive per le Ricompense al valore o al merito di Forza armata</i></p> <p>1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito di Forza armata è espresso dal Capo di stato maggiore della Forza armata cui appartiene il militare o dal Comandante generale</p>

<p>regolamento.</p> <p>2. Se la competente Commissione non riscontra nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti <i>articoli 1434, 1435, 1437, 1438, 1439, comma 2, 1440, 1442 e 1443</i>, se comunque si tratta di atti di coraggio, può proporre l'invio dei documenti relativi al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.</p>	<p>dell'Arma dei carabinieri all'atto dell'inoltro della relativa proposta dalle commissioni previste dall'articolo 86 del regolamento.</p> <p>2. Se la competente Commissione il Capo di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri non riscontra nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti <i>articoli 1434, 1435, 1437, 1438, 1439, comma 2, 1440, 1442 e 1443</i>, se comunque si tratta di atti di coraggio, può proporre l'invio dei documenti relativi al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1448 <i>Opposizione</i></p> <p>1. E' ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dalla presente sezione.</p> <p>2. L'opposizione deve essere presentata al Ministro della difesa entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione o della comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa.</p> <p>3. L'opposizione è sottoposta all'esame della rispettiva Commissione consultiva per il suo parere, in base al quale il Ministro della difesa decide in via definitiva.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1448 <i>Opposizione</i></p> <p>1. E' ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dalla presente sezione.</p> <p>2. L'opposizione deve essere presentata al Ministro della difesa entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione o della comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa.</p> <p>3. L'opposizione è presentata al Ministro della difesa che decide in via definitiva previo parere del rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sottoposta all'esame della rispettiva Commissione consultiva per il suo parere, in base al quale il Ministro della difesa decide in via definitiva.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1494 <i>Disposizioni particolari</i></p> <p>1. Fatto salvo il divieto di adibire al lavoro le donne nei periodi previsti dagli <i>articoli 16 e 17, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151</i>, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1494 <i>Disposizioni particolari</i></p> <p>1. Fatto salvo il divieto di adibire al lavoro le donne nei periodi previsti dagli <i>articoli 16 e 17, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151</i>, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi</p>

pericolosi, faticosi, insalubri, secondo quanto disposto da decreti adottati, sentito il Comitato consultivo del Capo di stato maggiore della difesa e del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità per il personale del Corpo della Guardia di finanza.

2. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, delle scuole e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, nonché il personale femminile volontario in fase di addestramento e specializzazione iniziale, è posto in licenza straordinaria per maternità a decorrere dalla presentazione all'amministrazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza, fino all'inizio del periodo di congedo per maternità di cui all' *articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*. Il periodo di assenza dal servizio trascorso in licenza straordinaria per maternità non è computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.

3. Il personale militare femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, delle scuole e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, posto in licenza straordinaria per maternità ai sensi del comma 2, può chiedere di proseguire il periodo formativo con esenzione da qualsiasi attività fisica, fino all'inizio del periodo di congedo di maternità di cui

pericolosi, faticosi, insalubri, secondo quanto disposto da decreti adottati, sentito ~~il Comitato consultivo del Capo di stato maggiore della difesa e del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza,~~ **Consiglio interforze sulla prospettiva di genere**, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità per il personale del Corpo della Guardia di finanza.

2. – 5. *Omissis*

<p>all' <i>articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151</i>. L'accoglimento della domanda è disposto dal comandante di corpo, in relazione agli obiettivi didattici da conseguire e previo parere del dirigente del servizio sanitario dell'istituto di formazione.</p> <p>4. La licenza straordinaria per maternità di cui al comma 2 è assimilata ai casi di estensione del divieto di adibire le donne al lavoro previsti dall' <i>articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151</i>. Al personale militare femminile, nel predetto periodo di assenza, è attribuito il trattamento economico di cui all' <i>articolo 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151</i>, ovvero, se più favorevole, quello stabilito dai provvedimenti indicati dall' <i>articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195</i></p> <p>5. Il personale militare femminile appartenente alle Forze armate e al Corpo della Guardia di finanza che, ai sensi degli <i>articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151</i>, non può frequentare i corsi previsti dalle relative normative di settore, è rinviato al primo corso utile successivo e, se lo supera con esito favorevole, assume l'anzianità relativa al corso originario di appartenenza.</p>	
MODIFICHE ORDINAMENTALI IN MATERIA DI SANITA' MILITARE	
TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">Art. 150 <i>Corpo sanitario aeronautico</i></p> <p>1. Il Corpo sanitario aeronautico, costituito dagli ufficiali medici d'aeronautica, esercita funzioni direttive e tecnico-professionali intese:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) ad accertare la idoneità psico-fisica, attraverso servizi generali e speciali, del personale dell'Aeronautica militare, l'idoneità al volo del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 150 <i>Corpo sanitario aeronautico</i></p> <p>1. Il Corpo sanitario aeronautico, costituito dagli ufficiali medici d'aeronautica, dell'aeronautica esercita funzioni direttive e tecnico-professionali intese:</p> <p>a) ad accertare la idoneità psico-fisica, attraverso servizi generali e speciali, del personale dell'Aeronautica militare, l'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni,</p>


<p>personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonché l'idoneità psico-fisica e la persistenza di tale idoneità degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;</p> <p>b) a curare l'integrità fisica e tutelare l'igiene del personale dell'Aeronautica militare, provvedendo, a tali fini, all'allestimento e ai rifornimenti dei servizi e dei materiali occorrenti;</p> <p>c) allo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale dell'Aeronautica militare.</p> <p>2. Il Corpo sanitario aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:</p> <p>a) degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare;</p> <p>b) dei servizi sanitari ordinativamente costituiti;</p> <p>c) di magazzini e stabilimenti vari.</p> <p>3. Per le infermità di carattere generale, si provvede altresì al servizio sanitario dell'Aeronautica militare, con gli stabilimenti sanitari dell'Esercito italiano e della Marina militare, previ accordi con gli stati maggiori interessati.</p>	<p>nonché l'idoneità psico-fisica e la persistenza di tale idoneità degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;</p> <p>b) a curare l'integrità fisica e tutelare l'igiene del personale dell'Aeronautica militare, provvedendo, a tali fini, all'allestimento e ai rifornimenti dei servizi e dei materiali occorrenti;</p> <p>c) allo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale dell'Aeronautica militare.</p> <p>2. Il Corpo sanitario aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:</p> <p>a) degli istituti medico-legali di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare;</p> <p>b) dei servizi sanitari ordinativamente costituiti;</p> <p>c) di magazzini e stabilimenti vari.</p> <p>3. Per le infermità di carattere generale, si provvede altresì al servizio sanitario dell'Aeronautica militare, con gli stabilimenti sanitari dell'Esercito italiano e della Marina militare, previ accordi con gli stati maggiori interessati.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 188 <i>Organi centrali</i></p> <p>1. Sono organi centrali della Sanità militare:</p> <p>a) La struttura organizzativa della Sanità militare costituita nell'ambito dello Stato maggiore della difesa, disciplinata dall'articolo 121 del regolamento;</p> <p>b) il Collegio medico legale;</p> <p>c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 188 <i>Organi centrali</i></p> <p>1. Sono organi centrali della Sanità militare:</p> <p>a) la struttura organizzativa della Sanità militare costituita nell'ambito dello Stato maggiore della difesa, disciplinata dall'articolo 121 del regolamento dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa;</p> <p>b) il Collegio medico-legale;</p> <p>c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 191 <i>Organi direttivi</i></p> <p>1. Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:</p>	<p style="text-align: center;">Art. 191 <i>Organi direttivi</i></p> <p>1. Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:</p>

<p>a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187;</p> <p>b) organizzazione e coordinamento delle attività dei servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata.</p> <p>2. L'autorità preposta alla direzione del settore è nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.</p> <p>3. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, sono istituite:</p> <p>a) la commissione medica di 2^a istanza di cui all'articolo 194;</p> <p>b) una commissione medica composta da:</p> <p>1) l'Autorità preposta alla direzione;</p> <p>2) un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato al principio di ogni anno;</p> <p>3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta.</p> <p>4. I membri delle commissioni di cui al comma 3 sono nominati dall'Autorità preposta alla direzione; detti membri possono essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.</p>	<p>a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187;</p> <p>b) organizzazione e coordinamento delle attività dei servizi svolti dai corpi e dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata.</p> <p>2. Il Capo di ciascun organo direttivo di cui al comma 1 L'autorità preposta alla direzione del settore è nominato dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.</p> <p>3. Il Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1, Pper l'espletamento delle sue attribuzioni, si avvale della struttura ordinativa costituita e organizzata secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata. Nell'ambito di tale struttura ordinativa possono essere istituite una o più sono istituite: di appello.</p> <p>a) la commissione medica di seconda istanza di cui all'articolo 194; b) Una commissione medica composta da:</p> <p>1) l'Autorità preposta alla direzione;</p> <p>2) un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato al principio di ogni anno;</p> <p>3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta.</p> <p>Ciascuna Commissione è presieduta dal Capo dell'organo direttivo di Forza armata o da un suo delegato.</p> <p>4. Della Commissione fanno parte, in qualità di membri, i due membri della commissione di cui al comma 3, sono ufficiali superiori medici, nominati dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1 dall'Autorità preposta alla direzione; detti membri possono essere sono scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.</p> <p>4-bis. La Commissione medica di appello esamina le istanze o i ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari di Forza armata diversi dalle commissioni mediche di cui all'articolo 193. I giudizi della commissione sono definitivi.</p>
<p align="center">Art. 193</p> <p align="center"><i>Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza</i></p>	<p align="center">Art. 193</p> <p align="center"><i>Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza</i></p>

<p>1. Le Commissioni, oltre ai compiti di cui all' <i>articolo 192</i>, effettuano gli accertamenti medico-legali in materia di:</p> <p>a) provvidenze a favore di categorie di dipendenti pubblici e delle vittime del terrorismo, della criminalità, del dovere, di incidenti causati da attività istituzionale delle Forze armate, di ordigni bellici in tempo di pace e dell'esposizione a materiale bellico di cui alle disposizioni contenute nel libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV del presente codice;</p> <p>b) benefici in favore dei militari di leva, volontari e di carriera, appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, di cui all' <i>articolo 1895</i> e all' <i>articolo 1896</i>;</p> <p>c) impiego del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio, ai sensi del <i>decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738</i>;</p> <p>d) transito nell'impiego civile di cui all' <i>articolo 930</i>;</p> <p>e) indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla <i>legge 25 febbraio 1992, n. 210</i>.</p> <p>2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono incardinate:</p> <p>a) presso il Policlinico militare con sede in Roma;</p> <p>b) presso i Centri ospedalieri militari con sede in Milano e Taranto;</p> <p>c) presso i Dipartimenti militari di medicina legale.</p> <p>3. La Commissione è composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell'ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.</p> <p>4. La Commissione, quando si pronuncia su infermità o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, è composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, identificato con le modalità indicate al comma 3, e di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia di appartenenza.</p> <p>5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei</p>	<p>1. Identico</p> <p>2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono incardinate: costituite</p> <p>a) presso il Policlinico militare con sede in Roma;</p> <p>b) presso i Centri ospedalieri militari con sede in Milano e Taranto;</p> <p>e) presso i Dipartimenti militari di medicina legale.</p> <p>3. La Commissione è composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore del Dipartimento militare di medicina</p>
--	---

<p>benefici previsti dal libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV, è integrata da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal Comando generale, allorquando il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari.</p>	<p>legale dell'ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.</p> <p>4. Identico</p> <p>5. Identico</p> <p>5-bis. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto di voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Art. 194 <i>Commissione interforze di seconda istanza</i></p> <p>1. La commissione medica interforze di seconda istanza è composta:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) dal capo dell'organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191 ovvero da un suo delegato in servizio presso lo stesso organo direttivo, presidente; il delegato deve essere più anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) da due ufficiali superiori medici, membri.</p> <p>2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi, presentati al competente organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza.</p> <p>3. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione di seconda istanza, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 194 <i>Commissione interforze di seconda istanza</i></p> <p>01. Per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi sanitari di prima istanza limitatamente all'accertamento della idoneità al servizio di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono istituite una o più Commissioni mediche interforze di seconda istanza.</p> <p>1. La Commissione medica interforze di seconda istanza è composta:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) dal capo dell'organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191 ovvero da un suo delegato in servizio presso lo stesso organo direttivo, presidente; il delegato deve essere più anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) da due ufficiali superiori medici, membri. assume la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa ed è composta da un presidente e due ufficiali superiori medici, in qualità di membri.</p> <p>2. La Commissione di seconda istanza:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) esamina i ricorsi, presentati al competente organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) è composta assicurando la presenza nel collegio di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente.</p> <p>3. identico</p>
---	---



Art. 195-bis.

Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare

- 1.** Gli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare sono posti alle dipendenze del Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 191 e svolgono le seguenti attività:
 - a) accertamento dell'idoneità al volo ed ai servizi di navigazione aerea del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;
 - b) effettuazione dei controlli ordinari e straordinari sul mantenimento dell'idoneità al volo ed ai servizi di navigazione aerea del personale di cui alla lettera a), nonché dei titolari di licenze e attestati aeronautici;
 - c) accertamenti sanitari o medico-legali disposti dall'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ovvero previsti nella normativa vigente.
- 2.** Gli Istituti di medicina aerospaziale possono esprimere altresì, secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di Polizia, ad ordinamento militare e civile, e del Corpo dei vigili del fuoco, i giudizi di idoneità al servizio militare o al servizio d'istituto per il personale sottoposto all'accertamento dell'idoneità di cui al comma 1, lettera a).

	<p>3. Con direttiva tecnica dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare sono stabilite la periodicità e le modalità tecniche con le quali il personale delle Forze armate deve essere sottoposto alle visite mediche per l'accertamento del mantenimento dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea.</p>

Art. 195-ter.

Commissione sanitaria d'appello.

1. La Commissione sanitaria d'appello, posta alle dipendenze dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica Militare, esamina i ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica Militare in sede di selezione e certificazione dell'idoneità al volo ed ai servizi di navigazione aerea di cui all'articolo 195-bis, comma 1, lettere *a) e b)*, ferme restando le competenze della Commissione medica d'appello di cui all'articolo 38 del decreto del presidente della repubblica 18 novembre 1988, n. 566. I ricorsi devono essere presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale dell'istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica Militare.
2. La commissione è presieduta dal Capo dell'organo direttivo sanitario dell'A.M. e ne fanno parte due ufficiali superiori medici nominati dal Capo dell'organo direttivo.
3. Secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e o civile e del Corpo dei vigili del fuoco la commissione sanitaria di appello può pronunciarsi, altresì, sui ricorsi presentati dal personale avverso i giudizi di idoneità al servizio militare ed al servizio di istituto espressi dall'organo di cui all'art. 195 bis.
4. La commissione visita e giudica collegialmente, redigendo apposito verbale di visita nel quale formula un giudizio definitivo.
5. Allorché esprime i giudizi di cui al comma 3, la Commissione sanitaria di appello è composta assicurando la presenza nel collegio, in qualità di membro, di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente, ovvero dell'Ente nazionale per l'aviazione civile in caso di personale di volo civile.
6. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione della commissione.
7. La Commissione, per esigenze legate alla complessità

	<p>dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, per un parere consultivo e senza diritto al voto, di un medico specialista appartenente al Corpo sanitario aeronautico che non ha partecipato all'emissione del giudizio di prima istanza.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 199 <i>Attribuzioni medico-legali</i></p> <p>1. Gli accertamenti medico-legali che, in conformità alle norme del codice e del regolamento, devono o possono farsi presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 195, possono essere compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici.</p> <p>2. Ai direttori di tali infermerie che hanno i gradi predetti sono in ogni caso estese le attribuzioni medico-legali riservate ai direttori di ospedali, sia in sede di osservazione per tutti i casi nei quali questa è attualmente prevista, sia in sede di rassegna.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 199 <i>Attribuzioni medico-legali</i></p> <p>1. Gli accertamenti medico-legali che, in conformità alle norme del codice e del regolamento, devono o possono farsi presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 195, possono essere compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici.</p> <p>2. Ai direttori di tali infermerie che hanno i gradi predetti sono in ogni caso estese le attribuzioni medico-legali riservate ai direttori delle strutture sanitarie di cui all'articolo 195 di ospedali, sia in sede di osservazione per tutti i casi nei quali questa è attualmente prevista, sia in sede di rassegna.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 200 <i>Visite medico-fiscali</i></p> <p>1. Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali ai propri dipendenti, nei seguenti casi:</p> <p>a) per accertare l'esistenza, la natura e il grado di infermità sulle quali si devono motivare provvedimenti di licenza, di aspettativa, di riforma e di riposo, di impiegati non appartenenti a quelle amministrazioni statali contemplate nel <i>decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461</i>; tali accertamenti sono praticati sempre con visite collegiali se si tratta di collocamento in riforma o a riposo, mentre per il collocamento in aspettativa la visita è fatta da un solo ufficiale medico;</p> <p>b) per stabilire la reale esistenza dell'allegata inabilità fisica dei rivenditori di generi di privativa, che chiedono di essere rappresentati da un commesso; l'accertamento si esegue mediante visita collegiale;</p> <p>c) per verificare l'inabilità allegata dagli alunni delle scuole primarie e secondarie che domandano la esenzione dalle esercitazioni di educazione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 200 <i>Visite medico fiscali legali</i></p> <p>1. Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali legali ai propri dipendenti, nei seguenti casi:</p> <p>a)...identico... b)... identico ... c)... identico ... d)... identico ... e)... identico ... f)... identico ... g)... identico ... h)... identico i)... identico ... l)... identico ... m)... identico n)... identico</p>

fisica; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;

d) per constatare l'idoneità fisica degli aspiranti a impieghi in pubbliche amministrazioni; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico, se non è esplicitamente richiesto l'intervento di un collegio medico;

e) per accertare malattie dei docenti delle scuole primarie e secondarie, che chiedono il conferimento di indennità per motivi di salute; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico, salvo i casi nei quali venga tassativamente richiesta la visita collegiale dall'autorità interessata;

f) per accertare se esista indicazione alle cure balneo-termali negli stabilimenti militari, secondo le relative norme in vigore;

g) per accertare l'inabilità assoluta e permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

h) per stabilire le condizioni fisiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali chiedono di fare la cessione del quinto dello stipendio; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;

i) per accertare l'idoneità fisico-psichica di coloro che aspirano alla patente di conduttori di autoveicoli: la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;

l) per reclutamento e riforma degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile;

m) ai fini del collocamento in congedo straordinario per infermità dei dipendenti della pubblica amministrazione;

n) altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa, ovvero attribuite dalla legge alla competenza di ufficiali medici, in base alle disposizioni che ne regolano l'esercizio.

2. Le autorità o i privati che richiedono le visite rivolgono ufficialmente la domanda alla Direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al Comando dal quale dipende l'infermeria di corpo se la visita deve essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell'istituto medico-legale dell'Aeronautica militare competente per territorio.

	<p>2. Le autorità o i privati che richiedono le visite rivolgono ufficialmente la domanda alla Direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al Comando dal quale dipende l'infermeria di corpo se la visita deve essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell'istituto medico-legale di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare competente per territorio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 201 <i>Modalità delle visite medico-fiscali</i></p> <p>1. Le visite fiscali di cui all' <i>articolo 200</i> possono essere praticate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) presso il policlinico o i centri ospedalieri militari; b) presso i dipartimenti militari di medicina legale; c) presso le infermerie di corpo, nelle località dove non esistono stabilimenti sanitari, purché non si tratti di visite collegiali ovvero di casi per i quali occorrono speciali mezzi di indagine che non sono a disposizione degli ufficiali medici dei corpi; 	<p style="text-align: center;">Art. 201 <i>Modalità delle visite medico fiscali legali</i></p> <p>1 Le visite fiscali di cui all'articolo 200 possono essere praticate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) presso il policlinico o i centri ospedalieri militari; b) presso i dipartimenti militari di medicina legale; c) presso le infermerie di corpo, nelle località dove non esistono stabilimenti sanitari ovvero ogni altro ente militare, purché provvisto di idonei gabinetti

<p>d) presso gli istituti di medicina legale dell’Aeronautica militare per effettuare ogni tipo di accertamento in materia di idoneità al volo civile.</p> <p>2. Le visite di cui al comma 1 del presente articolo possono, eventualmente, essere eseguite anche a domicilio allorché si tratti di constatare infermità che, per la loro gravità reale o addotta, impediscano all’interessato di muoversi dalla propria abitazione.</p> <p>3. Per ogni visita praticata è redatta apposita dichiarazione medica da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando del Corpo o distaccamento presso cui è stata eseguita la visita, per la trasmissione d'ufficio all'autorità che ha richiesto la visita stessa.</p> <p>4. Per ogni visita eseguita, anche a domicilio dagli ufficiali medici, i privati e le autorità corrispondono un compenso il cui importo e modalità di versamento è stabilito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.</p>	<p>medici e dei necessari mezzi di indagine e non si tratti di visite collegiali ovvero di casi per i quali occorran speciali mezzi di indagine che non sono a disposizione degli ufficiali medici dei corpi;</p> <p>d) presso gli istituti di medicina legale aerospaziale dell’Aeronautica militare per effettuare ogni tipo di accertamento in materia di idoneità al volo civile.</p> <p>2. identico</p> <p>3. identico</p> <p>4. identico</p>
<p>Art. 189 <i>Collegio medico legale</i></p>	<p>Art. 189 <i>Collegio medico-legale</i></p>
<p>1. Il Collegio medico-legale opera alle dipendenze del Ministero della difesa, esprime pareri medico legali ed esegue le visite dirette ordinate dal Ministero della difesa e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.</p>	<p>1. Il Collegio medico-legale opera alle dipendenze del Ministero della difesa, esprime pareri medico-legali ed esegue le visite dirette ordinate o richieste dal Ministero della difesa e dalle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, dagli organi della giustizia amministrativa, dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in occasione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nonché dal Comitato di verifica per le cause di servizio.</p> <p>2. Il Collegio medico-legale è articolato in sei sezioni, fino a un massimo di cinque, di cui una distaccata presso la Corte dei conti, e in gabinetti diagnostici</p>

2. Il Collegio medico-legale è articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti, e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti. Presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle Regioni Sicilia e Sardegna è distaccata apposita sezione speciale.

3. Al Collegio medico-legale è assegnato il seguente personale medico:

a) due ufficiali medici, ufficiali generali o gradi corrispondenti, in servizio permanente effettivo, con funzioni di presidente e di vice presidente, appartenenti a Forze armate diverse;

b) sei ufficiali medici, con il grado di brigadiere generale o colonnello o corrispondenti, con funzioni di presidenti delle sei sezioni; in mancanza di brigadieri generali o gradi corrispondenti in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezione sono affidate a brigadieri generali o gradi corrispondenti in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o gradi corrispondenti medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma;

c) trenta ufficiali superiori medici delle Forze armate o ufficiali superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, con funzioni di membri effettivi delle sei sezioni;

d) trenta ufficiali inferiori medici delle Forze armate o ufficiali inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, con funzioni di membri aggiunti delle sezioni;

~~in numero adeguato ai compiti attribuiti. Presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle Regioni Sicilia e Sardegna è distaccata apposita sezione speciale~~ **secondo la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa. Possono essere anche costituite sezioni distaccate presso la Corte dei conti.**

3. Al ~~Del~~ Collegio medico-legale è assegnato il seguente personale medico: **fanno parte ufficiali medici delle Forze armate con particolare qualificazione professionale nelle branche mediche di interesse del Collegio e possono esservi assegnati ufficiali medici o funzionari medici delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile con corrispondente qualificazione.**

~~a) due ufficiali medici, ufficiali generali o gradi corrispondenti, in servizio permanente effettivo, con funzioni di presidente e di vice presidente, appartenenti a Forze armate diverse;~~

~~b) sei ufficiali medici, con il grado di brigadiere generale o colonnello o corrispondenti, con funzioni di presidenti delle sei sezioni; in mancanza di brigadieri generali o gradi corrispondenti in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezione sono affidate a brigadieri generali o gradi corrispondenti in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o gradi corrispondenti medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma;~~

~~e) trenta ufficiali superiori medici delle Forze armate o ufficiali superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, con funzioni di membri effettivi delle sei sezioni;~~

~~d) trenta ufficiali inferiori medici delle Forze armate o ufficiali inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, con funzioni di membri aggiunti delle sezioni;~~

~~e) due ufficiali superiori medici, di cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso la Corte dei conti; il segretario, nelle sue temporanee assenze, è sostituito da altro ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, scelto dal presidente.~~

e) due ufficiali superiori medici, di cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso la Corte dei conti; il segretario, nelle sue temporanee assenze, è sostituito da altro ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, scelto dal presidente.

4. I componenti del collegio sono scelti possibilmente tra ufficiali medici docenti universitari o specializzati in una branca medico-chirurgica, indipendentemente dal grado o dalla carica rivestita all'interno del collegio.

5. Tra i membri effettivi e aggiunti di cui al comma 3, lettere c) e d) sono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria.

6. Gli ufficiali medici di cui al comma 3, lettere b), c) e d) possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, di cui all' *articolo 886*. Per il richiamo in servizio degli ufficiali medici da destinare al collegio medico-legale e per l'età dei medici civili chiamati a far parte del collegio medesimo si applicano le disposizioni dell' *articolo 993*.

7. In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere c) e d) del comma 3 possono essere sostituiti, fino a un terzo dell'organico predetto, da medici civili scelti fra docenti universitari o specializzati, particolarmente competenti in medicina legale militare, mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalità delle prestazioni e il relativo compenso, la cui misura massima mensile è determinata con decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 9.

8. I componenti del Collegio medico-legale sono:

a) nominati con decreto del Ministro della difesa, garantendo un'adeguata rappresentanza di tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare e civile;

~~4. I componenti del collegio sono scelti possibilmente tra ufficiali medici docenti universitari o specializzati in una branca medico-chirurgica, indipendentemente dal grado o dalla carica rivestita all'interno del collegio.~~

~~5. Tra i membri effettivi e aggiunti di cui al comma 3, lettere c) e d) sono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria.~~

~~6. Gli ufficiali medici di cui al comma 3, lettere b), c) e d) possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, di cui all' *articolo 886*. Per il richiamo in servizio degli ufficiali medici da destinare al collegio medico-legale e per l'età dei medici civili chiamati a far parte del collegio medesimo si applicano le disposizioni dell' *articolo 993*.~~

7. In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate, ~~gli ufficiali medici di cui alle lettere e) e d) del comma 3 possono essere sostituiti,~~ **i membri del Collegio possono essere scelti**, fino a un **terzo quarto** dell'organico ~~predetto, da medici civili scelti~~ fra docenti universitari o specializzati, **particolarmente preferibilmente** competenti in medicina legale militare, mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalità delle prestazioni e il relativo compenso, la cui misura massima mensile è determinata con decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 9 **7**.

8. I componenti del Collegio medico-legale sono:

a) nominati con decreto del Ministro della difesa, garantendo un'adeguata rappresentanza di tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare e civile;

b) designati dai rispettivi vertici delle Forze armate o delle Forze di polizia;

c) sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della stessa Forza armata o di polizia, designati, volta per volta, dai rispettivi vertici.

9. Il presidente del Collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con

<p>b) designati dai rispettivi vertici delle Forze armate o delle Forze di polizia;</p> <p>c) sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della stessa Forza armata o di polizia, designati, volta per volta, dai rispettivi vertici.</p> <p>9. Il presidente del Collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari. Ai predetti consulenti è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura è fissata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento.</p> <p>10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale e dei gabinetti diagnostici, i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo di sessanta elementi, che è costantemente mantenuto.</p> <p>11. Il Collegio medico-legale:</p> <p>a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa, ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma;</p> <p>b) per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, può avvalersi del personale medico e delle attività di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare.</p>	<p>parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari. Ai predetti consulenti è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura è fissata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento.</p> <p>9-bis. L'interessato può essere assistito durante tutta l'attività davanti al Collegio medico-legale, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione del citato Collegio.</p> <p>10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale e dei gabinetti diagnostici, i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo di sessanta elementi, che è costantemente mantenuto per l'espletamento delle attività.</p> <p>11. Il Collegio medico-legale:</p> <p>a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa, ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma;</p> <p>b) per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, può avvalersi del personale medico e delle attività di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare;</p> <p>b-bis) le spese per i locali, gli arredi e per l'approvvigionamento di quanto necessario al funzionamento di eventuali sezioni distaccate sono a carico delle amministrazioni presso le quali operano.</p>
---	--

Art. 190

Sezioni del collegio medico legale

1. Il collegio medico-legale funziona in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno quattro membri, in seduta plenaria. Ogni sezione è composta da un brigadiere generale o grado corrispondente medico oppure da un colonnello o grado corrispondente medico in servizio permanente, con funzioni di presidente, e di almeno quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell' articolo 189.

2. Per la validità delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno 16 membri effettivi, oltre il presidente, nelle sedute plenarie, e di 3 membri effettivi, oltre il rispettivo presidente, nelle sedute di sezione.

3. Le sezioni del collegio medico-legale hanno facoltà di chiamare a visita diretta gli interessati se lo ritengono opportuno e si esprimono in merito a:

a) pareri e visite dirette chiesti dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e dagli organi di giustizia amministrativa;

b) pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati di guerra e ai feriti e mutilati in servizio di cui alle sezioni XI e XII del capo III del titolo VIII del libro IV del regolamento;

c) pareri e visite dirette ordinate per qualsivoglia motivo dal Ministero della difesa e anche da altri Ministeri che non hanno un'organizzazione sanitaria propria.

Art. 190

Sezioni del collegio medico-legale

1. Il collegio medico-legale ~~funziona~~ **è articolato** in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno ~~quattro~~ **tre** membri, **si pronuncia** in seduta plenaria. Ogni sezione è composta da un ~~brigadiere generale o grado corrispondente medico oppure da un colonnello o grado corrispondente medico in servizio permanente, con funzioni di presidente e~~ **da** di ~~almeno~~ quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma ~~7~~ **4** dell' articolo 189. **A ciascuna sezione del Collegio medico-legale deve essere assegnato almeno uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni.**

2. Per la validità delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno ~~16~~ **la metà dei componenti**, ~~membri effettivi~~, oltre il presidente, nelle sedute plenarie, e di ~~3~~ **2** membri effettivi, oltre il ~~rispettivo~~ presidente, nelle sedute di sezione.

3. Le sezioni del collegio medico-legale hanno facoltà di chiamare a visita diretta gli interessati se lo ritengono opportuno e si esprimono in merito a:

a) pareri e visite dirette ~~richieste~~ **o ordinate** dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e dagli organi di giustizia amministrativa **dagli organi o dalle amministrazioni di cui all'articolo 189, comma 1;**

b) pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati di guerra e ai feriti e mutilati in servizio di cui alle sezioni XI e XII del capo III del titolo VIII del libro IV del regolamento;

~~e) pareri e visite dirette ordinate per qualsivoglia motivo dal Ministero della difesa e anche da altri Ministeri che non hanno un'organizzazione sanitaria propria.~~

DISPOSIZIONE NUOVA (CHE NON NE NOVELLANO ALTRE), DA INSERIRE NEL “TRANSITORIO DEL COM “– LIBRO NONO – COMUNE AI PROGRAMMI OBBLIGATORI DI SOPPRESSIONI E RIORGANIZZAZIONI DA ATTUARE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CONTRAZIONE STRUTTURALE COMPLESSIVA NON INFERIORE AL 30% DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B) DELLA DELEGA, NONCHÉ PER CONSEGUIRE I NUOVI ASSETTI ORDINATIVI ESERCITO, MARINA E AERONAUTICA

Art. 2188-quinquies)

Disposizioni transitorie attuative dei programmi di soppressione e riorganizzazione delle strutture delle Forze armate

1. Il Ministro della difesa nei tre mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di soppressione, ovvero di riorganizzazione previsti dagli articoli 2188- *bis*, 2188-*ter* e 2188-*quater*, promuove incontri con le organizzazioni sindacali rappresentative per i casi di reimpiego del personale civile ivi in servizio, e favorisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'attivazione di programmi di riconversione professionale.
2. Senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture e il personale esistenti, lo Stato maggiore della difesa svolge le funzioni di direzione e monitoraggio del processo di attuazione dei provvedimenti di soppressione e di riorganizzazione previsti dagli articoli 2188-*bis*), 2188-*ter*) e 2188-*quater*) nonché, in caso di comprovate e sopravvenute necessità, quelle connesse all'individuazione e all'attuazione di eventuali provvedimenti correttivi al programma di contrazione strutturale in modo da assicurare, in ogni caso, gli obiettivi di riduzione fissati dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
3. Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 12, comma 2, sullo stato di avanzamento del programma di soppressioni e riorganizzazioni delle strutture militari di vertice, operative, logistiche, territoriali, formative e infrastrutturali, di cui agli articoli 2188- *bis*, 2188-*ter* e 2188-*quater*, il Ministro della difesa dà evidenza, a consuntivo, tenuti presente anche i provvedimenti ordinativi adottati negli anni precedenti, degli effettivi risultati conseguiti sul piano delle riduzioni della spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

PROVVEDIMENTI GIÀ ATTUATI O IN CORSO DI ATTUAZIONE
DI COMPETENZA DEI CAPI DI STATO MAGGIORE DI F.A.

ESERCITO
– SOPPRESSIONI –

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
1.	123° RAV “Chieti”; CHIETI	30 settembre 12	Provvedimento di soppressione già autorizzato
2.	5° rgt. a. c/a “Pescara”; ROVIGO	31 ottobre 12	Provvedimento di soppressione già autorizzato
3.	57° btg. “Abruzzi”; SULMONA (AQ)	31 marzo 13	Provvedimento di soppressione già autorizzato
4.	Dipartimento Militare di Medicina Legale (TORINO)	19 aprile 13	Provvedimento attuato nell’ambito del riordino della Sanità Militare Interforze. È stata soppressa la DMML ed è stato potenziato il Poliambulatorio nell’ambito del Comando Regione Militare Nord.
5.	Dipartimento Militare di Medicina Legale (PALERMO)	19 aprile 13	Provvedimento attuato nell’ambito del riordino della Sanità Militare Interforze. È stata soppressa la DMML ed è stato potenziato il Centro di Selezione VFP1 di Palermo.
6.	Poliambulatorio del Comando Regione Militare Sud (PALERMO)	19 aprile 13	Provvedimento attuato nell’ambito del riordino della Sanità Militare Interforze.
7.	Comando di Sanità del Comando Logistico NORD (PADOVA)	19 aprile 13	Provvedimento attuato nell’ambito del riordino della Sanità Militare Interforze.

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
8.	Comando di Sanità del Comando Logistico SUD (NAPOLI)	19 aprile 13	Provvedimento attuato nell'ambito del riordino della Sanità Militare Interforze.
9.	DMML tipo C – MI; MILANO	19 aprile 13	Provvedimento attuato nell'ambito del riordino della Sanità Militare Interforze.
10.	DMML tipo B – CE; CASERTA	19 aprile 13	Provvedimento attuato nell'ambito del riordino della Sanità Militare Interforze.
11.	DMML tipo B – FI; FIRENZE	19 aprile 13	Provvedimento attuato nell'ambito del riordino della Sanità Militare Interforze.
12.	DMML tipo B – CH; CHIETI	19 aprile 13	Provvedimento attuato nell'ambito del riordino della Sanità Militare Interforze.

13.	33° rgt. a. ter. "Acqui"; L'Aquila	30 giugno 13	Si riconfigura in rgt. a. ter. (par.) in Bracciano (RM).
14.	4° rgt. c. cr.; Bellinzago Novarese (NO)	30 giugno 13	Provvedimento di soppressione già autorizzato
15.	Centro di selezione VFP1 - Cagliari	01 settembre 13	Provvedimento di soppressione già autorizzato
16.	Centro di selezione VFP1 - Bari	01 settembre 13	Provvedimento di soppressione già autorizzato
17.	Centro di selezione VFP1 - Bologna	01 settembre 13	Provvedimento di soppressione già autorizzato
18.	RCST D. "Mantova"; Vittorio Veneto (TV)	01 ottobre 13	Provvedimento di soppressione già autorizzato
19.	RCST D. "Mantova" pl. t.; Vittorio Veneto (TV)	01 ottobre 13	Provvedimento di soppressione già autorizzato
20.	Ufficio Documentale di Potenza; Potenza	31 dicembre 13	Provvedimento di soppressione già autorizzato
21.	Comando B. di cavalleria "Pozzuolo del Friuli"; GORIZIA	31 dicembre 13	Provvedimento di soppressione già autorizzato
22.	RCST B. "Pozzuolo del Friuli"; GORIZIA	31 dicembre 13	Provvedimento di soppressione già autorizzato

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
1.	7° rgt. b. (BARI)	30 settembre 12	Riorganizzato in ALTAMURA (BA) nell'ambito del progetto "Forza NEC".
2.	31° rgt. cr. (ALTAMURA)	30 settembre 12	Riorganizzato in LECCE, nell'ambito del progetto "Forza NEC", configurato in Unità per la Sperimentazione della Digitalizzazione.
3.	Comando Sostegno dell'Aviazione dell'Esercito (VITERBO)	30 settembre 12	Provvedimento attuato nell'ambito del progetto di accentramento di comando degli enti deputati a fornire sostegno logistico di aderenza alla componente operativa AVES.
4.	1° Reparto Infrastrutture (TORINO)	01 ottobre 12	Provvedimento di riordino nel settore "lavori infrastrutturali" finalizzato al mantenimento in efficienza del parco infrastrutturale della F.A. nella città di Torino.
5.	Comando Militare Esercito Toscana (FIRENZE)	26 novembre 12	Il Comando è transitato alle dipendenze dell'Istituto Geografico Militare (FIRENZE) che acquisirà le relative funzioni territoriali. Provvedimento attuato nell'ambito della riduzione della componente non operativa della F.A.
6.	rgt. c. "Nizza Cavalleria" (1°); Pinerolo (TO)	30 giugno 13	Si trasferisce dalla sede di Pinerolo (TO) a quella di Bellinzago Novarese (NO).
7.	QGI EUROFOR; Firenze	01 luglio 13	Si riconfigura in Reparto Comando e Supporto Logistico (RCSL) del Comando Divisione "Mantova" in FIRENZE (la Divisione "Mantova" è stata ridenominata "Friuli" in data XXX

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
			con determinazione del CaSME per aspetti storici).
8.	28° rgt. "Pavia"; Pesaro	01 settembre 13	Transita dalle dipendenze del Cdo Artiglieria a quelle del COMFOSE.
9.	1° rgt. di Manovra; Rivoli (TO)	01 settembre 13	Transita dalle dipendenze del Comando Logistico di Proiezione a quelle della B. "Taurinense" e si riconfigura in rgt. Logistico.
10.	10° rgt. di Manovra; Persano (SA)	01 settembre 13	Transita dalle dipendenze del Comando Logistico di Proiezione a quelle della B. "Garibaldi".
11.	10° rgt. tra.; Bari	01 settembre 13	Transita dalle dipendenze del Comando Logistico di Proiezione a quelle della B. "Pinerolo".
12.	6° REPASAN; Novara	01 settembre 13	Transita alle dipendenze del rgt. Ricezione, Stazionamento e Movimento (RSOM) e si trasferisce a Bellinzago Novarese (NO).
13.	6° rgt. di Manovra; Pisa	01 settembre 13	Transita dalle dipendenze del Comando Logistico di Proiezione a quelle della B. "Folgore".
14.	6° rgt. tra.; Budrio (BO)	01 settembre 13	Transita dalle dipendenze del Comando Logistico di Proiezione a quelle della B. "Friuli" e si riconfigura in rgt. Logistico.
15.	24° rgt. di Manovra; Merano (BZ)	01 settembre 13	Transita dalle dipendenze del Comando Logistico di Proiezione a quelle della B. "Julia".
16.	3° rgt. g. gua.; Udine	31 dicembre	Transita dalle dipendenze della soppressa B. "Pozzuolo del Friuli" a quelle della B.

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
		13	"Friuli".
17.	rgt. a. ter. "a cavallo"; Milano	31 dicembre 13	Transita dalle dipendenze della B. "Pozzuolo del Friuli" a quelle della B. "Friuli".
18.	rgt. c. "Piemonte Cavalleria" (2°); Villa Opicina (TS)	31 dicembre 13	Transita dalle dipendenze della soppressa B. "Pozzuolo del Friuli" a quelle della B. "Julia".
19.	rgt. f. lag. "Serenissima"; Mestre (VE)	31 dicembre 13	Transita dalle dipendenze della soppressa B. "Pozzuolo del Friuli" a quelle della B. "Friuli".
20.	rgt. c. "Genova Cavalleria" (4°); Palmanova (UD)	31 dicembre 13	Transita dalle dipendenze della soppressa B. "Pozzuolo del Friuli" a quelle della B. "Friuli".
21.	rgt. c. "Lancieri di Novara" (5°); Codroipo (UD)	31 dicembre 13	Transita dalle dipendenze della soppressa B. "Pozzuolo del Friuli" a quelle della B. "Ariete".

MARINA

– RIORGANIZZAZIONI –

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
1.	Comando forze da sbarco della Marina Militare	30 aprile 2012	Riorganizzato nella sua articolazione interna.
2.	Stazioni Radar Costiere	01 giugno 2012	Provvedimento di ridenominazione e transito nell'area operativa alle dipendenze dei Centri telecomunicazione ed informatica della M.M..
3.	Stato maggiore della Marina - Roma	1° marzo	Riorganizzato il Reparto C4S.

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
		2013	
		31 marzo 2013	Riorganizzato l'Ufficio Forze Speciali e Reparti Subacquei.
		1° aprile 2013	Riorganizzato il 1° Reparto Personale.
		6 maggio 2013	Riorganizzato l'Ufficio Affari Generali.
		6 maggio 2013	Riorganizzato l'Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione.
		6 maggio 2013	Riorganizzato il 5° Reparto Sommergibili.
4.	Comandi dell'area operativa – Sedi varie	1° marzo 2013	Riorganizzata nella sua articolazione interna la Brigata Marina San Marco.
		18 marzo 2013	Riorganizzato nella sua articolazione interna il Comando Sommergibili della M.M..

AERONAUTICA
– SOPPRESSIONI –

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
1.	Squadriglia SPADA 6° Stormo – Ghedi (BS)	1 maggio 2012	Provvedimento connesso all'esaurita missione dell'unità.

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
2.	Squadriglia SPADA 32° Stormo – Amendola (FG)	2 aprile 2012	Provvedimento connesso all'esaurita missione dell'unità.
3.	Squadriglia SPADA 36° Stormo – Gioia del Colle (BA)	10 settembre 2012	Provvedimento connesso all'esaurita missione dell'unità.
4.	5° Servizio Tecnico Distaccato di Venezia	15 dicembre 2012	Soppresso in un'ottica di accorpamento degli assetti di supporto. Infrastruttura rilasciata a Ditta a cui appartiene il complesso strutturale.
5.	Sezione Smistamento Area Nord di Baggio (MI)	31 dicembre 2012	Soppresso in un'ottica di accorpamento degli assetti di supporto. Dismissione del sedime già inserito in protocollo d'intesa.
6.	Nucleo Distaccato del 2° Deposito Centrale di Gallarate (MI)	15 gennaio 2013	Provvedimento connesso all'esaurita missione dell'ente.
7.	14° Deposito Centrale di Modena	15 gennaio 2013	Soppressione in un'ottica di accorpamento degli assetti di supporto.
8.	Sezione ricezione immagini satellitari; Lecce	15 giugno 2013	Provvedimento connesso all'esaurita missione dell'ente.

– RIORGANIZZAZIONI –

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
1.	84° Centro CSAR di Brindisi (BR)	10 settembre 2012	Riorganizzato in Gioia del Colle nello ambito del progetto di accentramento delle unità organizzative presso gli Stormi/

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
			Aeroporti principali in una ottica di risparmio.
2.	Distaccamento aeroportuale di Brindisi	1 febbraio 2012	Variazione di dipendenza.
3.	Centro Polifunzionale Velivoli Aerotattici; Cameri (NO)	23 luglio 2012	È riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere quale unico polo manutentivo per le linee aerotattiche.
4.	Infermeria principale di Bari	15 gennaio 2013	Riorganizzato in senso riduttivo in infermeria di corpo e centro di aeromedico psicofisiologico.
5.	Infermeria principale di Milano	15 gennaio 2013	Riorganizzato in senso riduttivo in infermeria di corpo.
6.	Infermeria principale di Pozzuoli (NA)	15 gennaio 2013	Riorganizzato in senso riduttivo in infermeria di corpo.

PROVVEDIMENTI DI MINORE PORTATA DI COMPETENZA DEL
CAPO DI STATO MAGGIORE DELL' ESERCITO

- SOPPRESSIONI -

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	ANNO	NOTA
1.	2° rgt. a. ter. "Vicenza"; Trento	2013	Contrazione delle strutture di supporto alle operazioni, riconducibili all'esigenza di adeguare il numero delle unità di artiglieria alla riduzione delle Brigate.
2.	52° rgt. a. ter. "Torino"; Vercelli	2013	Contrazione delle strutture di supporto alle operazioni, riconducibili all'esigenza di adeguare il numero delle unità di artiglieria alla riduzione delle Brigate.
3.	Parco materiali TLC; Roma	2013	Le relative funzioni sono conferite al Polo Mantenimento Mezzi Elettronici e Optoelettronici, nel più ampio processo di razionalizzazione e riorganizzazione del settore logistico.
4.	Comando di Commissariato NORD; Padova	2013	Le funzioni transitano al Comando Commissariato/COMLOG, nell'ambito del processo di razionalizzazione e riorganizzazione del settore logistico.
5.	Comando di Commissariato SUD; Napoli	2013	Le funzioni transitano al

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	ANNO	NOTA
			Comando Commissariato/COMLOG, nell'ambito del processo di razionalizzazione e riorganizzazione del settore logistico.
6.	Direzione Veterinaria NORD; Padova	2013	Le funzioni transitano al Comando Sanità e Veterinaria/COMLOG, nell'ambito del processo di razionalizzazione e riorganizzazione del settore logistico.
7.	Direzione Veterinaria SUD; Napoli	2013	Le funzioni transitano al Comando Sanità e Veterinaria/COMLOG, nell'ambito del processo di razionalizzazione e riorganizzazione del settore logistico.
8.	Btg. Logistico "Ariete"; Maniago (PN)	2013	Contrazione delle strutture di supporto in linea con il più ampio processo di razionalizzazione e bilanciamento degli assetti logistici a favore delle Brigate.
9.	Parco Materiali Artiglieria; Grosseto	2014	Le funzioni transitano al riconfigurato Polo Nazionale Rifornimenti Materiali Motorizzazione Genio Artiglieria e NBC di Lenta.
10.	rgt. di sostegno materiali speciali; Montorio Veronese (VR)	2014	Razionalizzazione e riorganizzazione del settore logistico. Le funzioni transitano al Comando AVES

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	ANNO	NOTA
11.	Uf. Amministrazione di Personale Militare vario (PERVAMILES); Roma	2014	Razionalizzazione e riorganizzazione del settore logistico. Le relative funzioni transitano al Centro Amministrativo dell'Esercito Italiano (CAEI).
12.	Cdo Trasporti e Materiali NORD; Padova	2014	Razionalizzazione e riorganizzazione del settore logistico. Le funzioni transitano al Comando Trasporti e Materiali/ COMLOG.
13.	8° CERIMANT; Roma	2014	Razionalizzazione e riorganizzazione del settore logistico. Le sue funzioni transitano al 10° CERIMANT di Napoli.
14.	Reparto Spt. Gen. Comando L. Nord; Padova	2014	Cessazione delle funzioni a seguito della soppressione del Comando Logistico Nord.
15.	Reparto Spt. Gen. Comando L. Sud; Napoli	2014	Cessazione delle funzioni a seguito della soppressione del Comando Logistico Sud.
16.	Cdo Trasporti e Materiali SUD; Napoli	2014	Le funzioni transitano al Comando Trasporti e Materiali/ COMLOG
17.	CERICO NAPOLI	2015	Razionalizzazione e riorganizzazione del settore logistico. Le funzioni areali di rifornimento dei materiali di commissariato transitano al CERICO di Roma.
18.	nu. Tec./3° REPAINFRA; Solbiate Olona (VA)	2016	Razionalizzazione e

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	ANNO	NOTA
			riorganizzazione del settore infrastrutturale.
19.	sez. Staccata/5° REPAINFRA; Verona	2016	Razionalizzazione e riorganizzazione del settore infrastrutturale
20.	Nucleo Tecnico/7° REPAINFRA; Livorno	2016	Razionalizzazione e riorganizzazione del settore infrastrutturale
21.	Nucleo Tecnico/Sezione Staccata di Pescara; Perugia	2016	Razionalizzazione e riorganizzazione del settore infrastrutturale
22.	Nucleo Tecnico/10° REPAINFRA; Catanzaro	2016	Razionalizzazione e riorganizzazione del settore infrastrutturale
23.	Nucleo Tecnico/11° REPAINFRA; Messina	2016	Razionalizzazione e riorganizzazione del settore infrastrutturale
24.	Nucleo Tecnico/5° REPAINFRA; Treviso	2016	Razionalizzazione e riorganizzazione del settore infrastrutturale.
25.	34° gr. sqd. "TORO"/4° rgt. AVES; Venaria (TO)	2018	Contrazione delle strutture di supporto alle operazioni.
26.	RECOM/COMFOTER; Verona	2018	Cessazione delle funzioni a seguito della riconfigurazione del COMFOTER nella sede di Roma.
27.	121° rgt. a. c/a "Ravenna"; Bologna	2019	Contrazione delle strutture di supporto alle operazioni, nell'ambito del più ampio processo di razionalizzazione e ammodernamento della

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	ANNO	NOTA
			componente dell'artiglieria controaerei.
28.	2° btg. f. g. "Cengio"/1° rgt. f. g.; Spoleto (PG)	2019	Razionalizzazione e riorganizzazione della componente operativa. Contrazione degli assetti delle forze operative leggere.
29.	2° gr. a. c/a 121° rgt. a. c/a "Ravenna"; Rimini	2019	Contrazione delle strutture di supporto alle operazioni, nell'ambito del più ampio processo di razionalizzazione e ammodernamento della componente dell'artiglieria controaerei.

- RIORGANIZZAZIONI -

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	ANNO	NOTA
1.	184° rgt. sostegno TLC "Cansiglio"; Treviso	2013	Si riconfigura in btg. sostegno Telecomunicazioni (TLC) e transita dalle dipendenze del Comando Logistico (COMLOG) Nord, di prevista soppressione nel 2014, a quelle del Polo di Mantenimento dei Mezzi di Telecomunicazione, Elettronici e

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	ANNO	NOTA
			Optoelettronici.
2.	44° rgt. sostegno TLC "Penne"; Roma	2013	Si riconfigura in btg. sostegno Telecomunicazioni (TLC) e transita dalle dipendenze del Comando Logistico (COMLOG) Sud, di prevista soppressione nel 2014, a quelle del Polo di Mantenimento dei Mezzi di Telecomunicazione, Elettronici e Optoelettronici.
3.	CERICO (VR); Cà di David (VR)	2013	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere e transita dalle dipendenze del Comando di Commissariato Nord, di prevista soppressione nel 2013, a quelle del Comando Commissariato /COMLOG.
4.	CERICO ROMA; Roma	2013	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere e transita dalle dipendenze del Comando di Commissariato Sud, di prevista soppressione nel 2013, a quelle del Comando Commissariato/COMLOG.
5.	CERICO NAPOLI; NAPOLI	2013	Transita dalle dipendenze del Comando di Commissariato Sud, di prevista soppressione nel 2013, a quelle del Comando Commissariato/COMLOG.
6.	Magazzino Centrale Ricambi Auto (MACRA); Piacenza	2013	Si riconfigura in Polo Nazionale Rifornimenti Motorizzazione, Genio, Artiglieria, NBC.

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	ANNO	NOTA
			Transita dalle dipendenze del COMLOG NORD, di prevista soppressione nel 2014, a quelle del Comando Trasporti e Materiali/COMLOG
7.	Ospedale Militare Veterinario; Montelibretti (RM)	2013	Transita dalle dipendenze del Dipartimento di Veterinaria, di prevista soppressione nel 2013, a quelle del Comando Sanità e Veterinaria.
8.	SERICO (CA); Cagliari	2013	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere e transita dalle dipendenze del Comando Logistico (COMLOG) Sud, di prevista soppressione nel 2014, a quelle del CERICO di Palermo.
9.	SERICO (PA); Palermo	2013	Si riconfigura in Centro Rifornimenti Commissariato (CERICO) e transita dalle dipendenze del Comando Logistico (COMLOG) Sud, di prevista soppressione nel 2014, a quelle del Comando Commissariato/COMLOG.
10.	Stabilimento Balneotermale ed Elioterapico; Ischia (NA)	2013	Transita dalle dipendenze del Comando Logistico (COMLOG) Sud, di prevista soppressione nel 2014, a quelle del Comando Sanità e Veterinaria/COMLOG.
11.	rgt. a. ter. "a cavallo"; Milano	2013	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere e

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	ANNO	NOTA
			si trasferisce dalla sede di Milano a quella di Vercelli.
12.	3° rgt. a. ter. (mon.); Tolmezzo (UD)	2013	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere nella sede di Orzano di Remanzacco (UD).
13.	8° rgt. tra.; Orzano di Remanzacco (UD)	2014	Transita alle dipendenze della B. "Ariete" e si riconfigura in rgt. Logistico nella stessa sede.
14.	10° CERIMANT; Napoli	2014	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere e transita dalle dipendenze del Comando Logistico (COMLOG) Sud, di prevista soppressione nel 2014, a quelle del Polo Mantenimento Pesante Sud.
15.	24° REPASAN; Merano	2014	Si riconfigura nella sede di ROMA alle dipendenze del rgt. Logistico "Friuli"
16.	15° CERIMANT; Altichiero (PD)	2014	Si riconfigura in Sezione Rifornimenti e Mantenimento (SERIMANT) e transita dalle dipendenze del Comando Logistico (COMLOG) Nord, di prevista soppressione nel 2014, a quelle del Polo Mantenimento Pesante Nord.
17.	3° CERIMANT; Milano	2014	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere e transita dalle dipendenze del Comando Logistico (COMLOG) Nord, di prevista soppressione

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	ANNO	NOTA
			nel 2014, a quelle del Polo Mantenimento Pesante Nord.
18.	CENTRO AMMINISTRATIVO DELL'E.I. (CAEI); Roma	2014	Si riorganizza in Centro Unico Stipendiale dell'Esercito.
19.	Centro Polifunzionale Sperimentazione; Montelibretti (RM)	2014	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
20.	Centro Tecnico Logistico Interforze NBC; Civitavecchia (RM)	2014	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
21.	Deposito munizioni ed esplosivi "E. Giammarco" (B); Pratola Peligna (AQ)	2014	Transita dalle dipendenze dell'8° Centro Rifornimento e Mantenimento (CERIMANT) di Roma, di prevista soppressione nel 2014, a quelle del 10° CERIMANT di Napoli.
22.	Deposito munizioni ed esplosivi "La Barbera" (B); Nera Montoro (TR)	2014	Transita dalle dipendenze dell'8° Centro Rifornimento e Mantenimento (CERIMANT) di Roma, di prevista soppressione nel 2014, a quelle del 10° CERIMANT di Napoli.
23.	Deposito munizioni ed esplosivi "Rapolano" (B); Rapolano (SI)	2014	Transita dalle dipendenze dell'8° Centro Rifornimento e Mantenimento (CERIMANT) di Roma, di prevista soppressione nel 2014, a quelle del 10° CERIMANT di Napoli.
24.	Deposito munizioni ed esplosivi "Versegge" (A); Montepescali (GR)	2014	Transita dalle dipendenze dell'8° Centro Rifornimento e Mantenimento (CERIMANT) di Roma, di prevista soppressione nel 2014, a quelle del 10° CERIMANT di Napoli.

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	ANNO	NOTA
25.	Parco materiali Motorizzazione e Genio; Peschiera del Garda (VR)	2014	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere. Transita dalle dipendenze del 3° CERIMANT, riconfigurato in ragione di nuove funzioni da assolvere, a quelle del Polo Nazionale Rifornimenti Motorizzazione, Genio, Artiglieria, NBC.
26.	Parco mezzi Cingolati e Corazzati; Lenta (VC)	2014	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere. Transita dalle dipendenze del 3° CERIMANT, riconfigurato in ragione di nuove funzioni da assolvere, a quelle del Polo Nazionale Rifornimenti
27.	Reggimento Logistico “Aosta”; Palermo	2014	È organizzato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
28.	SERIMANT (CA); Cagliari	2014	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere e transita dalle dipendenze del 10° Centro Rifornimento e Manutenimento (CERIMANT) di Napoli, riconfigurato in ragione di nuove funzioni da assolvere, a quelle del Polo Manutenimento Pesante Sud di Nola (NA).
29.	SERIMANT (PA); Palermo	2014	Si riconfigura in 11° Centro Rifornimento e Manutenimento (CERIMANT) e transita dalle dipendenze del 10° CERIMANT di Napoli, riconfigurato in

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	ANNO	NOTA
			ragione di nuove funzioni da assolvere, a quelle del Polo Mantenimento Pesante Sud di Nola (NA).
30.	SERIMANT (TV); Treviso	2014	Si riconfigura in Centro Rifornimento e Mantenimento (CERIMANT) e transita dalle dipendenze del 15° CERIMANT (PD), riconfigurato in ragione di nuove funzioni da assolvere, a quelle del Polo Mantenimento Pesante Nord.
31.	Ce. Antinf./COMLOG NORD; Padova	2014	Transita dalle dipendenze del COMLOG NORD, di prevista soppressione nel 2014, alle Dipendenze dell'Area Territoriale
32.	Ce. Antinf./COMLOG SUD; Napoli	2014	Transita dalle dipendenze del COMLOG SUD, di prevista soppressione nel 2014, alle Dipendenze dell'Area Territoriale
33.	Reggimento Logistico "Sassari"; Cagliari	2015	È organizzato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
34.	Base L. Add. tipo "A" BARDONECCHIA; Bardonecchia (TO)	2015	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
35.	Base L. Add. tipo "A" CECINA; Cecina (LI)	2015	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
36.	Base L. Add. tipo "A" COLLE ISARCO; Colle Isarco (BZ)	2015	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
37.	Base L. Add. tipo "A" MILANO MARITTIMA; Milano Marittima (RA)	2015	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	ANNO	NOTA
38.	Base L. Add. tipo "A" MUGGIA; Muggia (TS)	2015	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
39.	Base L. Add. tipo "A" SAN REMO; San Remo (IM)	2015	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
40.	Base L. Add. tipo "B" CA' VIO; Cà Vio (VE)	2015	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
41.	Base L. Add. tipo "B" CAMIGLIATELLO SILANO; Camigliatello Silano (CS)	2015	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
42.	Base L. Add. tipo "B" CEFALÙ; Cefalù (PA)	2015	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
43.	Base L. Add. tipo "B" di PALAU; Palau (SS)	2015	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
44.	Base L. Add. tipo "B" EDOLO; Edolo (BS)	2015	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
45.	Base L. Add. tipo "B" PIANE DI MOCOGLNO; Piane di Mocogno (MO)	2015	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
46.	Base L. Add. tipo "B" RIVA DEL GARDA; Riva del Garda (TN)	2015	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
47.	Base L. Add. tipo "B" ROCCARASO; Roccaraso (AQ)	2015	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
48.	Base L. Add. tipo "B" TARVISIO; Tarvisio (UD)	2015	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
49.	Base L. Add. tipo "B" VALLE CARENE; Valle Carene (LI)	2015	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
50.	2° rgt. sost. AVES "Orione"; Bologna	2015	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere e assume alle dipendenze il gr. sost. AVES "Aquila" di Orio al Serio (BG).
51.	3° rgt. sost. AVES "Aquila"; Orio al Serio (BG)	2015	È riconfigurato in gr. sost. AVES "Aquila" ed è posto alle dipendenze del 2° rgt. sost.

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	ANNO	NOTA
			AVES "Orione" di Bologna.
52.	4° rgt. sost. AVES "Scorpione"; Viterbo	2015	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere e assume alle dipendenze il gr. sost. AVES "Idra" di Bracciano (RM).
53.	1° rgt. sost. AVES "Idra"; Bracciano (RM)	2015	È riconfigurato in gr. sost. AVES "Idra" ed è posto alle dipendenze del 4° rgt. sost. AVES "Scorpione" di Viterbo.
54.	3° rgt. b.; Teulada (CA)	2015	Si riconfigura in rgt. cavalleria di linea.
55.	8° rgt. f. alp.; Cividale del Friuli – Venzone (UD)	2016	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere nella sede di Venzone (UD).
56.	Comando B. meccanizzata "Granatieri di Sardegna"; Roma	2016	Si riconfigura in Comando per le attività di Forza Armata nell'area della Capitale.
57.	32° rgt. g. gua.; Torino	2016	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere nella sede di Fossano (CN).
58.	33° rgt. EW (RISTA EW); Treviso	2016	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere e si trasferisce dalla sede di Treviso alla sede di Cassino (FR).
59.	80° RAV "Roma"; Cassino (FR)	2016	Si riconfigura in btg. add. Sergenti e transita a Viterbo presso la Scuola Sottufficiali dell'Esercito.
60.	46° rgt. t. (spt. Nazionale); Palermo	2019	È riconfigurato in btg. t. ed è posto alle dipendenze del 3° rgt.

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	ANNO	NOTA
			t. (spt. Nazionale) di Roma.

PROVVEDIMENTI DI MINORE PORTATA DI COMPETENZA DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA

- RIORGANIZZAZIONI -

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
1.	Stato maggiore della Marina. Roma	2013	Si riorganizza il 3° Reparto Pianificazione generale, il 4° Reparto Logistica e Infrastrutture, il 7° Reparto Navi.
2.	Comandi dell'area operativa. Sedi varie.	2013	Si riorganizzano nella loro articolazione interna il Comando in capo della squadra navale, il Comando delle Forze d'Altura, il Comando delle Forze di Contro Misure Mine, il Comando delle Forze Ausiliarie.
3.	Quartier Generale Marina Ancona	2013	Si costituisce mediante la riconfigurazione dei preesistenti servizi di supporto del soppresso Comando in Capo del dipartimento militare marittimo dell'Adriatico.

PROVVEDIMENTI DI MINORE PORTATA DI COMPETENZA DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

– SOPPRESSIONI –

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
1.	Squadriglia Comunicazioni di Martina Franca (TA)	2013	Accentramento degli assetti di supporto.
2.	Servizi di Navigazione Aerea di Verona	2013	In attuazione accordo AM-ENAC.
3.	Servizi di Navigazione Aerea di Ciampino (RM)	2013	In attuazione accordo AM-ENAC.
4.	2° Gruppo Rifornimenti Area Sicilia (Vizzini – CT)	2013	Le relative funzioni sono distribuite secondo gli ordinamenti di F.A.
5.	Servizi di Navigazione Aerea di Treviso	2014	In attuazione accordo AM-ENAC.
6.	Servizi di Navigazione Aerea di Brindisi	2014	In attuazione accordo AM-ENAC.
7.	Servizi di Navigazione Aerea di Rimini	2014	In attuazione accordo AM-ENAC.
8.	21° Gruppo Radar (Poggio Ballone –GR)	2014	Esaurita missione dell'unità.
9.	1° Gruppo Rifornimenti Area Nord-Ovest (Castel d'Annone – AT)	2015	Le relative funzioni sono distribuite secondo gli ordinamenti di F.A.
10.	Centro Nazionale Supervisione Reti (Montecavo – RM)	2015	Le relative funzioni sono distribuite secondo gli ordinamenti di F.A.
11.	Ufficio Distaccato di Commissariato (Bari)	2015	Le relative funzioni sono distribuite secondo gli

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
			ordinamenti di F.A.
12.	Ufficio Distaccato di Amministrazione (Milano)	2015	Le relative funzioni sono distribuite secondo gli ordinamenti di F.A.
13.	Gruppo Rifornimenti di Torricola (RM)	2015	Accentramento degli assetti di supporto sul sedime di Borgopiave (LT).
14.	2° Deposito Centrale di Gallarate (VA)	2015	È rilocato sull'aeroporto di Cameri per razionalizzazione degli assetti di supporto.
15.	Squadriglia Telecomunicazioni di Ciampino (RM)	2015	Accentramento degli assetti di supporto
16.	1° Laboratorio Tecnico di Controllo di Padova	2018	Accentramento degli assetti di supporto.
17.	64° Deposito Territoriale di Porto Santo Stefano (GR)	2018	Esaurita missione del reparto.
18.	65° Deposito Territoriale di Taranto	2018	Esaurita missione del reparto.
19.	Teleposto A.M. (Meteo) di Arezzo	2024	Automazione sito.
20.	Teleposto A.M. (Meteo) di Bonifati (CS)	2024	Automazione sito.
21.	Teleposto TLC/Meteo di Bric della Croce (TO)	2024	Automazione sito.
22.	Teleposto A.M. (Meteo) di Campobasso	2024	Automazione sito.
23.	Teleposto A.M. (Meteo) di Capo Bellavista (NU)	2024	Automazione sito.
24.	Teleposto A.M. (Meteo) di Capo Caccia (SS)	2024	Automazione sito.
25.	Teleposto A.M. (Meteo) di Capo Carbonara (CA)	2024	Automazione sito.
26.	Teleposto A.M. (Meteo) di Capo	2024	Automazione sito.

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
	Palinuro (SA)		
27.	Teleposto A.M. (Meteo) di Capri (NA)	2024	Automazione sito.
28.	Teleposto A.M. (Meteo) di Santa Marinella (RM)	2024	Automazione sito.
29.	Teleposto A.M. (Meteo) di Cozzo Spadaro (SR)	2024	Automazione sito.
30.	Teleposto A.M. (Meteo) di Enna	2024	Automazione sito.
31.	Teleposto A.M. (Meteo) di Frontone (PS)	2024	Automazione sito.
32.	Teleposto A.M. (Meteo) di Gela (CL)	2024	Automazione sito.
33.	Teleposto A.M. (Meteo) di Latronico (PZ)	2024	Automazione sito.
34.	Teleposto A.M. (Meteo) di Marina di Ginosa (TA)	2024	Automazione sito.
35.	Teleposto A.M. (Meteo) di Messina	2024	Automazione sito.
36.	Teleposto A.M. (Meteo) di Mondovì (CN)	2024	Automazione sito.
37.	Teleposto TLC/Meteo di Monte Argentario (GR)	2024	Automazione sito.
38.	Teleposto TLC/Meteo di Monte Calamita (LI)	2024	Automazione sito.
39.	Teleposto TLC/Meteo di Monte Limbara (OT)	2024	Automazione sito.
40.	Teleposto A.M. (Meteo) di Monte Paganella (TN)	2024	Automazione sito.
41.	Teleposto TLC/Meteo di Monte Rubello (BI)	2024	Automazione sito.
42.	Teleposto A.M. (Meteo) di Monte Sant'Angelo (FG)	2024	Automazione sito.

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
43.	Teleposto TLC/Meteo di Monte Settepani (SV)	2024	Automazione sito.
44.	Teleposto A.M. (Meteo) di Passo dei Giovi (GE)	2024	Automazione sito.
45.	Teleposto TLC/Meteo di Passo Porretta (PT)	2024	Automazione sito.
46.	Teleposto A.M. (Meteo) di Passo della Cisa (PR)	2024	Automazione sito.
47.	Teleposto A.M. (Meteo) di Passo Rolle (TN)	2024	Automazione sito.
48.	Teleposto A.M. (Meteo) di Pian Rosà (AO)	2024	Automazione sito.
49.	Teleposto TLC/Meteo di Ponza (LT)	2024	Automazione sito.
50.	Teleposto A.M. (Meteo) di Prizzi (PA)	2024	Automazione sito.
51.	Teleposto A.M. (Meteo) di Punta Marina (RA)	2024	Automazione sito.
52.	Teleposto A.M. (Meteo) di Radicofani (SI)	2024	Automazione sito.
53.	Teleposto A.M. (Meteo) di S. Maria di Leuca (LE)	2024	Automazione sito.
54.	Teleposto A.M. (Meteo) di S. Valentino alla Muta (BZ)	2024	Automazione sito.
55.	Teleposto TLC/Meteo di Serralta S. Vito (CZ)	2024	Automazione sito.
56.	Teleposto A.M. (Meteo) di Tarvisio (UD)	2024	Automazione sito.
57.	Teleposto TLC/Meteo di Terminillo (RI)	2024	Automazione sito.

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
58.	Teleposto A.M. (Meteo) di Termoli (CB)	2024	Automazione sito.
59.	Teleposto A.M. (Meteo) di Treviso (AV)	2024	Automazione sito.
60.	Teleposto A.M. (Meteo) di Trieste	2024	Automazione sito.
61.	Teleposto A.M. (Meteo) di Ustica (PA)	2024	Automazione sito.
62.	Nucleo Meteo Reparto di sperimentazione e di Standardizzazione Tiro Aereo di Decimomannu (CA)	2024	Soppressione del Nucleo Meteo della Sezione Poligono di Capo Frasca per automazione sito.
63.	Nucleo Meteo 115 ^a Squadriglia Remota di Capo Mele (SV)	2024	Soppressione del Nucleo Osservazioni Meteo per automazione sito.
64.	Nucleo Meteo Poligono Interforze di Salto di Quirra di Perdas de Fogu (CA)	2024	Soppressione dei Nucleo Osservazione Meteorologico di Capo S. Lorenzo e di Perdas de Fogu per automazione sito.
65.	Nucleo Meteo Reparto Supporto Servizi Generali di Ferrara	2024	Soppressione del Nucleo Meteo per automazione sito.
66.	Nucleo Meteo Centro AM di montagna di Monte Cimone (MO)	2024	Soppressione del Nucleo Osservazione Suolo per automazione sito.
67.	Squadra Meteo Distaccamento aeronautico di Montescuro (CS)	2024	Soppressione della Squadra Meteo per automazione sito.
68.	Nucleo Meteo Distaccamento Aeroportuale di Dobbiaco (BZ)	2024	Soppressione del Nucleo Meteo per automazione sito.

– RIORGANIZZAZIONI –

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
1.	Stato Maggiore Aeronautica; Roma	2013	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
2.	Comando Aeronautica Militare, Roma	2013	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
3.	Comando Aeroporto; Sigonella (SR)	2013	È costituito per razionalizzazione della struttura di supporto tecnico, logistico, amministrativo.
4.	Distaccamento A.M. di Sarzana-Luni (SP)	2013	È razionalizzato nelle strutture e relativi organici.
5.	3° Servizio Tecnico Distaccato; Finale Ligure (SV)	2013	È rilocato nella sede di Albenga.
6.	Reparto Supporto Servizi Generali del Comando delle Operazioni Aeree; Poggio Renatico (FE)	2013	E' riconfigurato per assumere le funzioni aggiuntive di Quartier Generale Interforze a favore degli assetti NATO coubicati.
7.	Comando Squadra Aerea (Roma)	2014	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
8.	Comando delle Operazioni Aeree; Poggio Renatico (FE)	2014	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
9.	Comando Aeroporto / QG del Comando Squadra Aerea; Roma	2014	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
10.	Comando Aeroporto; Cameri (NO)	2014	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
11.	Direzione di Commissariato; Milano	2014	È rilocata sull'aeroporto di Guidonia per razionalizzazione degli assetti di supporto.
12.	Stato Maggiore Aeronautica	2015	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
13.	Comando 1^ Regione Aerea; Milano	2015	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
14.	5° Ufficio del Reparto Amministrazione del Comando Logistico; Roma	2015	È riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni nel settore stipendiale.
15.	Comando 1° Reparto Genio AM; Milano	2015	È rilocato sull'aeroporto di Villafranca (VR) per razionalizzazione degli assetti di supporto.
16.	Comando Aeroporto / QG 1^ Regione Aerea ; Milano Linate	2015	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
17.	Comando Aeroporto; Pratica di Mare (RM)	2015	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
18.	22° Gruppo Radar Licola (NA)	2015	È riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
19.	1° Deposito Centrale di Monterotondo (RM)	2015	È rilocato sull'aeroporto di Guidonia per razionalizzazione degli assetti di supporto.
20.	11° Deposito Centrale di Orte (VT)	2015	È razionalizzato nelle strutture e relativi organici.
21.	1° Servizio Tecnico Distaccato di Caselle (TO)	2015	È accorpato al 2° Servizio Tecnico Distaccato di Torino per razionalizzazione degli assetti di supporto.
22.	2° Servizio Tecnico Distaccato di Torino	2015	
23.	4° RTM di Borgo Piave (LT)	2015	È razionalizzato nelle strutture e relativi organici.
24.	Reparto Mobile di Comando e Controllo di Bari	2015	È razionalizzato nelle strutture e relativi organici.
25.	122° Squadriglia Radar Mobile di Borgo Sabotino (LT)	2015	E' razionalizzata negli assetti di comando e controllo.
26.	Comando Scuole Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea; Bari	2016	E' riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
27.	Comando Aeroporto/Q.G. 3^	2016	E' riconfigurato in ragione dei

N.	ENTE/COMANDO INTERESSATO	DATA	NOTA
	Regione Aerea; Bari Palese		compiti/funzioni da assolvere.
28.	Direzione per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica; Roma	2016	E' riconfigurato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere.
29.	2° Reparto Manutenzione Missili di Padova	2018	E' rilocato sull'aeroporto di Treviso per razionalizzazione degli assetti di supporto.
30.	Squadriglia TLC di Padova	2018	E' rilocata sull'aeroporto di Treviso per razionalizzazione degli assetti di supporto.

Decreto legislativo assetti personale

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	
<p>RIDUZIONE DOTAZIONI ORGANICHE COMPLESSIVE DI ESERCITO ITALIANO, MARINA MILITARE AERONAUTICA MILITARE (art. 3, comma 1, lett. a)</p>		
<p>Art. 798 <i>Organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare</i> (245) [1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissata a 190.000 unità. (246) (247)]</p> <p>2. Fermi restando gli organici complessivi fissati per ciascuna Forza armata indicati nell'articolo seguente, possono essere apportate, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.</p> <p>Art. 1 DPCM 11 gennaio 2013 - Riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.</p> <p>1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta a 170.000 unità.</p> <p>2. La riduzione di cui al comma 1 è attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>L'articolo 798 è sostituito dal seguente: “Art. 798 <i>Dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare”</i></p> <p>1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è fissata a 150.000 unità.</p> <p>2. Ferme restando le dotazioni organiche complessive di ciascuna Forza armata fissate dall'articolo 798-bis, possono essere apportate, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.</p>	

<p>Art. 2 DPCM 11 gennaio 2013 - Rideterminazione della ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare</p> <p>1. La ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è rideterminata nelle seguenti unità:</p> <p>a) ufficiali:</p> <p>1) 10.782 dell'Esercito italiano;</p> <p>2) 4.150 della Marina militare;</p> <p>3) 5.500 dell'Aeronautica militare;</p> <p>b) sottufficiali:</p> <p>1) 21.554 dell'Esercito italiano, di cui 2.147 primi marescialli, 4.995 marescialli e 14.412 sergenti;</p> <p>2) 12.695 della Marina militare, di cui 2.340 primi marescialli, 5.455 marescialli e 4.900 sergenti;</p> <p>3) 23.515 dell'Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 14.035 sergenti;</p> <p>c) volontari:</p> <p>1) 67.875 dell'Esercito italiano, di cui 50.357 in servizio permanente e 17.518 in ferma prefissata;</p> <p>2) 13.576 della Marina militare, di cui 8.976 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata;</p> <p>3) 10.353 dell'Aeronautica militare, di cui 5.900 in servizio permanente e 4.453 in ferma prefissata.</p> <p>2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:</p> <p>a) Esercito italiano: 100.211 unità;</p> <p>b) Marina militare: 30.421 unità;</p> <p>c) Aeronautica militare: 39.368 unità.</p>	<p>Art. 798-bis Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare</p> <p>1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è determinata nelle seguenti unità:</p> <p>a) ufficiali:</p> <p>1) 9.000 dell'Esercito italiano;</p> <p>2) 4.000 della Marina militare;</p> <p>3) 5.300 dell'Aeronautica militare;</p> <p>b) sottufficiali:</p> <p>1) 16.120 dell'Esercito italiano, di cui 1.500 primi marescialli, 4.500 marescialli e 10.120 sergenti;</p> <p>2) 9.200 della Marina militare, di cui 1.350 primi marescialli, 3.850 marescialli e 4.000 sergenti;</p> <p>3) 15.200 dell'Aeronautica militare, di cui 1.800 primi marescialli, 5.200 marescialli e 8.200 sergenti;</p> <p>c) volontari:</p> <p>1) 64.280 dell'Esercito italiano, di cui 41.380 in servizio permanente e 22.900 in ferma prefissata;</p> <p>2) 13.600 della Marina militare, di cui 8.000 in servizio permanente e 5.600 in ferma prefissata;</p> <p>3) 13.300 dell'Aeronautica militare, di cui 7.100 in servizio permanente e 6.200 in ferma prefissata.</p> <p>2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:</p> <p>a) Esercito italiano: 89.400 unità;</p> <p>b) Marina militare: 26.800 unità;</p> <p>c) Aeronautica militare: 33.800 unità.</p>	
<p>Art. 803 Organici stabiliti con legge di bilancio</p> <p>1. É determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato:</p>	<p>Art. 803 Organici stabiliti con legge di bilancio</p> <p>1. É determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato:</p>	

<p>a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;</p> <p>b) la consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri.</p>	<p>a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;</p> <p>b) la consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri;</p> <p>c) la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;</p> <p>d) la consistenza organica degli allievi delle scuole militari.</p>	
<p>RIDUZIONE DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE MILITARE DIRIGENTE ESERCITO ITALIANO, MARINA MILITARE AERONAUTICA MILITARE (art. 3, comma 1, lett. b)</p>		
<p>Art. 668-bis del regolamento - Dotazioni organiche complessive dei generali e dei colonnelli</p> <p>1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello, e gradi corrispondenti, sono le seguenti:</p> <p>a) Esercito italiano:</p> <p>1) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 19;</p> <p>2) generali di divisione e corrispondenti: 44;</p> <p>3) generali di brigata e corrispondenti: 132;</p> <p>4) colonnelli: 923;</p> <p>b) Marina militare:</p> <p>1) ammiragli di squadra e corrispondenti: 10;</p> <p>2) ammiragli di divisione e corrispondenti: 25;</p> <p>3) contrammiragli e corrispondenti: 64;</p> <p>4) capitani di vascello: 496;</p> <p>c) Aeronautica militare:</p> <p>1) generali di squadra aerea e corrispondenti: 10;</p>	<p>Art. 809-bis Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:</p> <p>a) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 17;</p> <p>b) generali di divisione e corrispondenti: 44;</p> <p>c) generali di brigata e corrispondenti: 109;</p> <p>d) colonnelli: 820.</p> <p>Art. 812-bis Dotazioni organiche degli ammiragli e dei capitani di vascello 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello sono le seguenti:</p> <p>a) ammiragli di squadra e corrispondenti: 9;</p> <p>b) ammiragli di divisione e corrispondenti: 23;</p> <p>c) contrammiragli: 56;</p> <p>d) capitani di vascello: 454.</p> <p>2. Nelle dotazione organiche di cui al comma 1, sono comprese le dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 814, comma 1-bis.</p>	

<p>2) generali di divisione aerea e corrispondenti: 19; 3) generali di brigata aerea e corrispondenti: 55; 4) colonnelli: 462.</p>		
<p>Art. 814 <i>Organici degli ufficiali e dei sottufficiali</i></p> <p>1. La dotazione organica complessiva degli ufficiali del Corpo è di 979 unità, di cui 706 del ruolo normale e 273 del ruolo speciale. 2. La dotazione organica complessiva dei marescialli del Corpo è di 2.000 unità, di cui 600 primi marescialli. 3. La dotazione organica complessiva dei sergenti del Corpo è di 2.100 unità.</p>	<p>Art. 814 <i>Organici degli ufficiali e dei sottufficiali</i></p> <p>1. La dotazione organica complessiva degli ufficiali del Corpo è di 979 unità, di cui 706 del ruolo normale e 273 del ruolo speciale. 1-bis. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al comma 1, la dotazione organica complessiva per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello è la seguente: a) ammiragli ispettori: 4; b) contrammiragli: 16; c) capitani di vascello: 118. 2. La dotazione organica complessiva dei marescialli del Corpo è di 2.000 unità, di cui 600 primi marescialli. 3. La dotazione organica complessiva dei sergenti del Corpo è di 2.100 unità.</p>	
	<p>Art. 818-bis <i>Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli</i> - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di squadra aerea e corrispondenti: 9; b) generali di divisione aerea e corrispondenti: 19; c) generali di brigata aerea e corrispondenti: 44; d) colonnelli: 410.</p>	

RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DEGLI UFFICIALI E REVISIONE DEI PROFILI DI CARRIERA

Art. 1099-bis Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Esercito italiano. (nel Capo VII)

1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano sono stabiliti dalla tabella 1 allegata al presente codice.

Art. 1136-bis Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali della Marina militare. (nel Capo VIII)

1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali della Marina militare sono stabiliti dalla tabella 2 allegata al presente codice.

Art. 1185-bis Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Aeronautica militare. (nel Capo IX)

1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Aeronautica militare sono stabiliti dalla tabella 3 allegata al presente codice.

Art. 1226-bis Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (nel Capo X)

1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti dalla tabella 4 allegata al presente codice.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA RIDUZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE MILITARE (art. 3, comma 1, lett. m, n, o)

Art. 2204 *Regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti*

Art. 2204 *Regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti*

1. Fino al 2020, il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze organiche previste dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione, previsto dall' *articolo 2215*.

Art. 2207 *Adeguamento degli organici*

1. Sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicati nell' *articolo 582* e nel rispetto della ripartizione indicata nell' *articolo 799*, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Art. 2215 *Consistenze organiche dei volontari in ferma prefissata e in rafferma*

1. Fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli *articoli 582 e 583*.

1. **Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244**, il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze organiche previste dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione, previsto dall' **articolo 2207**.

Art. 2206-bis *Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare*

	<p>1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è fissata:</p> <p>a) a 190.000 unità, fino al 31 dicembre 2015;</p> <p>b) a 170.000 unità, fissate dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016;</p> <p>c) a 150.000 unità, fissate dall'articolo 798, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ovvero dal diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.</p>	
<p>Art. 2207 Adeguamento degli organici</p> <p>1. Sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicati nell' <i>articolo 582</i> e nel rispetto della ripartizione indicata nell' <i>articolo 799</i>, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.</p>	<p>Art. 2207 Adeguamento degli organici</p> <p>1. Sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui all'articolo 582 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all'articolo 798-bis, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.</p>	
<p>Art. 2208 Carenze organiche transitorie</p> <p>1. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'<i>articolo 798</i>, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo.</p>	<p>Art. 2208 Carenze organiche transitorie</p> <p>1. Sino all'anno 2015 ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo.</p> <p>1-bis. Dall'anno 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ferma restando l'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate, di cui all'articolo 2206-bis, 3, la</p>	

	<p>devoluzione delle eventuali carenze organiche di cui al comma 1 può essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.</p>	
<p>Art. 1125-bis del regolamento - Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare (308) 1. Ai fini del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, stabilita dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: a) le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate: 1) per l'anno 2013, dalla tabella 4 allegata al presente regolamento; 2) per ciascuno degli anni 2014 e 2015, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; b) il numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, è fissato: 1) per l'anno 2013, dalle tabelle 5, 6 e 7 allegate al presente regolamento; 2) per ciascuno degli anni 2014 e 2015, con il decreto di cui all'articolo 2233 del codice; c) per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e 909 del codice, con il decreto di cui agli articoli 2207 e 2215 del codice, in relazione alle dotazioni organiche complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo decreto sono individuate le unità di personale</p>	<p>Art. 2209-bis Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 170.000 unità. 1. Ai fini del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare fissata a 170.000 unità dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, continua ad applicarsi l'articolo 1125-bis del regolamento. 2. L'articolo 1126-bis, comma 1, lettera c), del regolamento continua ad applicarsi sino al 1° gennaio 2016.</p>	

eventualmente in eccedenza;

d) al personale in eccedenza, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), del codice, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano in ragione della maggiore anzianità anagrafica;

e) al 31 dicembre 2015, il personale militare non dirigente, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), del codice, che risulta non riassorbibile con le modalità di cui alla lettera d), è collocato d'ufficio in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza, fatta salva la possibilità di presentare richiesta con le modalità di cui all'articolo 909, comma 1, lettere a) e b) del codice. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri, di cui alla presente lettera:

1) è escluso dalla disponibilità all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;

2) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821 del codice;

3) è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;

4) può permanere in tale posizione fino al raggiungimento del termine per la decorrenza dei requisiti utili per l'accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia previsti dalla normativa vigente e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230 del codice.

2. Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi del comma 1, lettera a), hanno effetto per il conferimento delle

promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione degli articoli 906 e 909 del codice ai colonnelli e generali, e gradi corrispondenti.

3. Fino al 31 dicembre 2015, la devoluzione delle eventuali carenze organiche prevista dall'articolo 2208 del codice può essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.

4. Per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tiene conto anche delle promozioni effettuate negli anni 2013, 2014 e 2015.

5. In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli, e gradi corrispondenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, le promozioni annuali previste dall'articolo 1099 del codice sono conferite per gli anni 2013 e 2014 in numero pari, rispettivamente, al 30 per cento e al 15 per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento e sono sospese per l'anno 2015 senza riporto all'anno successivo.

Art. 1126-bis del regolamento - Modifiche, abrogazioni e clausola di corrispondenza.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

a) al codice, a ciascuno degli articoli 1101, comma 1, 1105, comma 1, 1109, comma 1, 1113, comma 1, 1117, comma 1, 1121, comma 1, 1125, comma 1, 1129, comma 1, 1133, comma 1, 1138, comma 1, 1142, comma 1, 1146, comma 1, 1150, comma 1, 1154, comma 1, 1162, comma 1, 1166, comma 1, 1170, comma 1, 1174, comma 1, 1178, comma 1, 1186, comma 1, 1190, comma 1, 1195, comma 1, 1199, comma 1, 1203, comma 1, 1207, comma 1, 1211, comma 1, 1215, comma 1, 1219, comma 1, 1223, comma 1:

1) all'alinea, le parole «, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate» sono soppresse;

<p>2) a ciascuna delle lettere, ivi previste, le cifre indicate a fianco di ciascun grado sono soppresse;</p> <p>b) gli articoli 798, comma 1, 799, 810, 813, 819, 1101, comma 2, 1104, 1105, comma 2, 1108, 1109, comma 2, 1112, 1113, comma 2, 1116, 1117, comma 2, 1120, 1121, comma 2, 1124, 1125, comma 2, 1128, 1129, comma 2, 1132, 1133, comma 2, 1136, 1138, comma 2, 1141, 1142, comma 2, 1145, 1146, comma 2, 1149, 1150, comma 2, 1153, 1154, comma 2, 1157, 1162, comma 2, 1165, 1166, comma 2, 1169, 1170, comma 2, 1173, 1174, comma 2, 1177, 1178, comma 2, 1181, 1186, comma 2, 1189, 1190, comma 2, 1194, 1195, comma 2, 1198, 1199, comma 2, 1202, 1203, comma 2, 1206, 1207, comma 2, 1210, 1211, comma 2, 1214, 1215, comma 2, 1218, 1219, comma 2, 1222, 1223, comma 2, 1226, 2233, comma 2, 2234 e 2239, comma 2, del codice sono abrogati;</p> <p>c) i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la medesima materia.]</p>		
	<p><i>Art. 2209-ter Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 150.000 unità.</i></p> <p>1. Ai fini del conseguimento, entro l'anno 2024 ovvero entro il diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, fissata a 150.000 unità dall'articolo 798, e della relativa</p>	

	<p>ripartizione, di cui agli articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis e 818-bis:</p> <p>a) le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate per gli anni dal 2017 e seguenti, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;</p> <p>b) il numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, è fissato per gli anni dal 2017 e seguenti, con il decreto di cui all'articolo 2233-bis;</p> <p>c) fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e 909, con il decreto di cui all'articolo 2207, in relazione alle dotazioni organiche complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo decreto sono individuate le unità di personale eventualmente in eccedenza.</p> <p>2. Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi del comma 1, lettera a), hanno effetto per il conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione degli articoli 906 e 909 ai colonnelli e generali, e gradi corrispondenti.</p> <p>3. Per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tiene conto anche delle promozioni effettuate negli anni dal 2013 fino al termine di cui al comma 1.</p>	
	<p>Art. 2209-quater Piano di programmazione triennale scorrevole</p> <p>1. Ai fini del progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di cui all'art. 798, comma 1, a decorrere dall'anno 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un piano di programmazione triennale scorrevole per disciplinare le modalità di attuazione:</p> <p>a) dei transiti del personale militare in servizio permanente non</p>	

	<p>dirigente e non soggetto a obblighi di ferma, appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di corpo, e all'Aeronautica militare, nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, escluse le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito delle relative facoltà assunzionali e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2209-quinquies;</p> <p>b) delle riserve di posti di cui all'articolo 1014, estese anche al personale militare in servizio permanente;</p> <p>c) delle esenzioni dal servizio, secondo i criteri di cui all'articolo 2209-sexies fissandone i contingenti massimi;</p> <p>d) dei ricongiungimenti familiari dei coniugi militari o civili entrambi dipendenti del Ministero della difesa, secondo i criteri di cui all'articolo 2209-septies.</p>	
	<p><i>Art. 2209-quinquies Transito di personale militare nei ruoli del personale civile di altre amministrazioni pubbliche</i></p> <p>1. Ai fini della predisposizione del piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti di cui all'articolo 2209-quater, il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel termine da quest'ultima stabilito, i contingenti di militari in servizio permanente in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche, individuati, al 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, nonché le categorie, i ruoli, i gradi, le specialità e le professionalità del personale militare in relazione ai quali il transito è precluso.</p> <p>2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel termine da quest'ultima stabilito, il numero dei posti da coprire nel triennio, indicando, per ciascuno, i requisiti richiesti, l'area funzionale e il relativo profilo professionale</p>	

e, se possibile, le sedi.

3. Il piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti individua, per ciascuna amministrazione, i posti annualmente riservati al transito del personale militare.

4. Ferme le vigenti procedure di autorizzazione, prima di avviare le procedure di assunzione ovvero di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le amministrazioni chiedono al Ministero della difesa di individuare il personale militare disponibile al transito nell'ambito del contingente stabilito, indicando le sedi di lavoro.

5. In relazione a quanto chiesto ai sensi del comma 4, il Ministero della difesa comunica alle amministrazioni interessate, entro 90 giorni, il personale disponibile al transito, individuato sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità, tenuto conto del grado e della qualifica posseduti nonché delle professionalità acquisite:

a) domanda dell'interessato, con almeno dieci anni di servizio permanente, con indicazione della disponibilità ad essere impiegato presso sedi di lavoro dislocate sia sul territorio nazionale sia all'estero;

b) personale in servizio presso enti in chiusura, previo consenso dell'interessato, con assegnazione a una sede di lavoro situata entro trenta chilometri dall'ultima sede di impiego all'atto del transito o ad altra indicata dall'interessato, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni;

c) anzianità anagrafica, previo consenso dell'interessato, con assegnazione a una sede di lavoro dislocata sul territorio nazionale o all'estero, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni.

6. Il transito avviene, entro la data stabilita dall'amministrazione ricevente, sulla base della tabella di equiparazione predisposta

	<p>secondo le modalità di cui all'articolo 2231-bis. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.</p> <p>7. Al personale transitato è dovuta, a carico del Ministero della difesa, sotto forma di assegno <i>ad personam</i> riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, la differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all'area funzionale e alla posizione economica di assegnazione individuata sulla base della tabella di equiparazione di cui al comma 6.</p> <p>8. Al fine di agevolare i transiti di cui al presente articolo, il Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, può organizzare attività di formazione per il personale direttamente interessato, anche con le modalità di cui all'articolo 2259-quinquies, comma 3, lettera c).</p> <p>9. La ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato dal personale militare transitato ai sensi del presente articolo avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione, ove diversa, e senza oneri a carico dei lavoratori interessati. Si applica l'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.</p>	
	<p><i>Art. 2209-sexies Esenzione dal servizio.</i></p> <p>1. Sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare, appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di corpo, e all'Aeronautica militare, non soggetto a vincoli di ferma può chiedere di essere esentato dal servizio, nel corso del decennio antecedente alla data di raggiungimento del limite di età ordinamentale previsto, nell'ambito dei contingenti fissati dal piano di programmazione triennale di cui all'articolo 2209-quater.</p> <p>2. L'esenzione può essere concessa dall'amministrazione in base alle proprie esigenze funzionali, dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione, revisione e razionalizzazione di</p>	

strutture e funzioni.

3. Durante il periodo di esenzione dal servizio, al personale è corrisposto un trattamento economico pari al cinquanta per cento di quello ordinariamente spettante in territorio nazionale, per competenze fondamentali e accessorie fisse e continuative, al momento del collocamento nella nuova posizione. Se durante tale periodo il dipendente svolge in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro della difesa, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, la misura percentuale di cui al primo periodo è elevata al settanta per cento. La riduzione del trattamento economico non opera ai fini previdenziali.

4. Il trattamento economico di cui al comma 3 è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione della Difesa.

5. Il personale militare esentato dal servizio ai sensi del presente articolo è escluso dalle procedure di avanzamento ovvero di conferimento della qualifica di luogotenente, con decorrenza successiva al collocamento in tale posizione, sino al raggiungimento del limite di età ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilità di riammissione in servizio, fatte salve le esigenze di mobilitazione e l'applicazione dell'articolo 992.

Art. 2209-septies Norme sul ricongiungimento familiare

	<p>1. Ferma la prioritaria necessità di garantire il regolare svolgimento del servizio, la disciplina intesa a favorire l'assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi di coniugi entrambi dipendenti del Ministero della difesa, compresi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto delle tabelle organiche, è stabilita con il decreto di cui all'articolo 2209-quater, nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p>a) nel caso di coniugi con figli minori, le istanze di ricongiungimento familiare in territorio nazionale sono oggetto di prioritaria istruttoria;</p> <p>b) nel caso di coniugi entrambi militari e appartenenti a Forze armate diverse, gli organi d'impiego procedono all'esame congiunto, per individuare possibili soluzioni, anche mediante indicazione di una o più sedi di servizio sul territorio nazionale diverse da quelle richieste dagli interessati;</p> <p>c) nel caso di coniuge destinato in sede di servizio all'estero, l'accoglimento dell'eventuale istanza di ricongiungimento familiare dell'altro coniuge è subordinato anche al superamento delle procedure concorsuali eventualmente previste e non incide sulla durata dei rispettivi mandati;</p> <p>d) nel caso di coniugi entrambi militari con figli minori, sono garantite particolari tutele nelle modalità di espletamento del servizio per evitare il contestuale impiego di entrambi i genitori in attività operative continuative fuori dall'ordinaria sede di servizio.</p>	
	<p><i>Art. 2209-octies Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.</i></p> <p>1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e</p>	

dell'Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalità di cui all'articolo 2209-quinquies, qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.

2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica, secondo il seguente ordine di priorità:

a) a domanda al 31 dicembre di ciascun anno;

b) d'ufficio al 31 dicembre dell'anno di scadenza di ciascuna programmazione triennale di cui all'articolo 2209-quater, per il personale a non più di due anni dal compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente.

3. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri:

a) è escluso dalla disponibilità all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;

b) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821;

c) è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione o conferimento della qualifica di luogotenente con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;

d) può permanere in tale posizione sino al raggiungimento del limite di età ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilità di riammissione in servizio e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230.

Art. 2215 *Consistenze organiche dei volontari in ferma prefissata e*

<p><i>in rafferma</i></p> <p>1. Fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli <i>articoli 582 e 583</i>.</p>		
<p>Art. 2229 <i>Regime transitorio del collocamento in ausiliaria</i></p> <p>1. Fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall' <i>articolo 799</i>, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.</p> <p>2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall' <i>articolo 2230</i> e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli <i>articoli 582 e 583</i>.</p> <p>3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.</p> <p>4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e</p>	<p>Art. 2229 <i>Regime transitorio del collocamento in ausiliaria</i></p> <p>1. Fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'articolo 2206-bis, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.</p> <p>2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall'articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 582.</p> <p>3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.</p> <p>4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il</p>	

<p>hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.</p> <p>5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.</p> <p>6. Fino al 31 dicembre 2015, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.⁽⁷⁹²⁾</p>	<p>personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.</p> <p>5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.</p> <p>6. Fino al 31 dicembre 2015, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.</p>	
<p>Art. 2231-bis <i>Trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni</i>⁽⁷⁹³⁾</p> <p>1. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'<i>articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i>, e successive modificazioni. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei</p>	<p>Art. 2231-bis <i>Trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni</i></p> <p>1. Sino all'anno 2019 gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso</p>	

<p>contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.</p>	<p>l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.</p>	
<p>DISPOSIZIONI FINANZIARIE</p>		
<p>Art. 582 <i>Oneri per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate</i></p> <p>1. Gli oneri derivanti dalla graduale riduzione a 190 mila unità dell'organico delle Forze armate, a esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, a seguito della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, sono determinati nei seguenti importi in euro:</p> <p>a) per l'anno 2009: 412.358.865,24; b) per l'anno 2010: 431.674.353,27; c) per l'anno 2011: 451.428.829,66; d) per l'anno 2012: 403.330.620,21;⁽¹⁹⁸⁾ e) per l'anno 2013: 467.671.399,13; f) per l'anno 2014: 474.695.212,96; g) per l'anno 2015: 482.597.003,52; h) per l'anno 2016: 488.742.840,62; i) per l'anno 2017: 495.327.666,08; l) per l'anno 2018: 503.229.456,64; m) per l'anno 2019: 509.814.282,10; n) per l'anno 2020 (regime): 511.131.247,19.</p> <p>2. Fino all'anno 2020, se il tasso di incremento degli oneri individuato dal comma 1 risulta superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nella decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, la legge di stabilità quantifica, ai sensi dell' <i>articolo</i></p>	<p>Art. 582 <i>Oneri per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate</i></p> <p>1. Gli oneri derivanti dalla graduale riduzione a 150.000 unità dell'organico delle Forze armate, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e il Corpo delle capitanerie di porto, comprensivi degli oneri riferiti alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, determinate con il decreto del Ministro della difesa, di cui all'articolo 2207, a seguito della trasformazione progressiva dello strumento militare, sono determinati nei seguenti importi in euro:</p> <p>a) per l'anno 2013: 445.297.573,60; b) per l'anno 2014: 444.592.577,47; c) per l'anno 2015: 444.468.326,84; d) per l'anno 2016: 443.812.773,40; e) per l'anno 2017: 445.391.536,27; f) per l'anno 2018: 442.413.334,03; g) per l'anno 2019: 433.127.811,95; h) per l'anno 2020: 401.820.753,18; i) a decorrere dall'anno 2021: 360.958.631,55.</p>	

11, comma 3, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quota dell'onere, relativo all'anno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione.

Art. 583 *Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma*

1. Gli oneri riferiti alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all' *articolo 2215*, sono stabiliti, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dall' *articolo 582*, nei seguenti importi in euro:

- a) per l'anno 2009: 333.945.955,41; ⁽¹⁹⁹⁾
- b) per l'anno 2010: 330.737.195,75; ⁽¹⁹⁹⁾
- c) per l'anno 2011: 292.549.996,80; ⁽¹⁹⁹⁾
- d) per l'anno 2012: 284.872.024,13; ⁽¹⁹⁹⁾
- e) per l'anno 2013: 281.626.174,47; ⁽¹⁹⁹⁾
- f) per l'anno 2014: 273.897.364,51; ⁽¹⁹⁹⁾
- g) per l'anno 2015: 265.871.323,32; ⁽¹⁹⁹⁾
- h) per l'anno 2016 : 259.069.932,78; ⁽¹⁹⁹⁾
- i) per l'anno 2017: 254.063.870,19; ⁽¹⁹⁹⁾
- l) per l'anno 2018 : 243.183.877,39; ⁽¹⁹⁹⁾
- m) per l'anno 2019: 227.313.529,85; ⁽¹⁹⁹⁾
- n) per l'anno 2020: 194.689.505,99; ⁽¹⁹⁹⁾
- o) per l'anno 2021: 153.827.384,36. ⁽¹⁹⁹⁾

Art. 584 *Riduzione di oneri per le Forze armate*

1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e con la politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri previsti dagli *articoli 582 e 583*, sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per

<p>cento a decorrere dall'anno 2010.</p> <p>2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalità ivi previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa.</p> <p>3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a euro 304 milioni a decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa a eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo.</p>		
--	--	--

DISPOSIZIONI COMUNI

<p>Art. 108 <i>Armi e Corpi dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o più funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre.</p> <p>2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o più funzioni tecnico operative o tecnico-logistiche, è assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi:</p> <p>a) Arma di fanteria; b) Arma di cavalleria; c) Arma di artiglieria; d) Arma del genio; e) Arma delle trasmissioni;</p>	<p>Art. 108 <i>Armi e Corpi dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o più funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre.</p> <p>2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o più funzioni tecnico operative o tecnico-logistiche, è assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi:</p> <p>a) Arma di fanteria; b) Arma di cavalleria; c) Arma di artiglieria; d) Arma del genio; e) Arma delle trasmissioni;</p>	
---	---	--

<p>f) Arma dei trasporti e materiali; g) Corpo degli ingegneri; h) Corpo sanitario; i) Corpo di commissariato. 3. Nel regolamento sono stabilite le specialità delle singole Armi.</p>	<p>f) Arma dei trasporti e materiali; g) Corpo degli ingegneri; h) Corpo sanitario; i) Corpo di commissariato. 3. Nel regolamento sono stabilite le specialità delle Armi e dei Corpi.</p>	
<p>Art. 118 <i>Corpi della Marina militare</i></p> <p>1. L'organizzazione della Marina militare è suddivisa in: a) Corpo di stato maggiore; b) Corpo del genio navale; c) Corpo delle armi navali; d) Corpo sanitario militare marittimo; e) Corpo di commissariato militare marittimo; f) Corpo delle capitanerie di porto; g) Corpo degli equipaggi militari marittimi. 2. Il Corpo delle Capitanerie di porto è trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.</p>	<p>Art. 118 <i>Corpi della Marina militare</i></p> <p>1. L'organizzazione della Marina militare è suddivisa in: a) Corpo di stato maggiore; b) Corpo del genio navale; c) Corpo delle armi navali; d) Corpo sanitario militare marittimo; e) Corpo di commissariato militare marittimo; f) Corpo delle capitanerie di porto; g) Corpo degli equipaggi militari marittimi. 2. Il Corpo delle Capitanerie di porto è trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto. 2-bis. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1 possono essere utilizzate le seguenti denominazioni: per il Corpo di stato maggiore, ufficiali di vascello; per il Corpo del genio navale, ufficiali G.N.; per il Corpo delle armi navali, ufficiali A.N.; per il Corpo sanitario militare marittimo, ufficiali di sanità; per il Corpo di commissariato militare marittimo, ufficiali commissari; per il Corpo delle capitanerie di porto, ufficiali C.P.; per il Corpo degli equipaggi militari marittimi, ufficiali C.S..</p>	
<p>Art. 120 <i>Corpo del genio navale</i></p> <p>1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale: a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonché, con il</p>	<p>Art. 120 <i>Corpo del genio navale</i></p> <p>1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale: a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e</p>	

<p>personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli <i>articoli 126 e 127</i>, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;</p> <p>b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonché degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare;</p> <p>c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;</p> <p>d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;</p> <p>e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare;</p> <p>f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;</p> <p>g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare;</p> <p>h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.</p>	<p>requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli <i>articoli 126 e 127</i>, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;</p> <p>b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonché degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare;</p> <p>c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;</p> <p>d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;</p> <p>e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare, le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare;</p> <p>f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;</p> <p>g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare;</p> <p>h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.</p>	
<p>Art. 911 <i>Dottorato di ricerca</i> 1. Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione. Si applica <i>l'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476</i>, e successive modificazioni. ⁽²⁹³⁾</p>	<p>Art. 911 <i>Dottorato di ricerca</i> 1. Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa, compatibilmente con le esigenze della Forza armata di appartenenza, e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione. Si applica</p>	

	l'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.	
<p>Art. 923 Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego 1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause: a) età; b) infermità; c) non idoneità alle funzioni del grado; d) scarso rendimento; e) domanda; f) d'autorità; g) applicazione delle norme sulla formazione; h) transito nell'impiego civile; i) perdita del grado; l) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898; m) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622.</p>	<p>Art. 923 Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego 1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause: a) età; b) infermità; c) non idoneità alle funzioni del grado; d) scarso rendimento; e) domanda; f) d'autorità; g) applicazione delle norme sulla formazione; h) transito nell'impiego civile; i) perdita del grado; l) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898; m) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622; m-bis) per infermità, a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile.</p>	
<p>Modifica l'articolo 923, comma 1 del Codice, che disciplina le cause di cessazione dal servizio permanente. Secondo le disposizioni normative vigenti il militare che sia giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato ed idoneo all'impiego civile può chiedere di transitare nelle aree funzionali civili ai sensi dell'art. 930. Egli è collocato in aspettativa (art. 884) fino alla definizione del procedimento di transito. Secondo la prassi consolidata, il militare permanentemente inabile, qualora rinunci alla domanda di transito nell'impiego civile ovvero non veda accolta l'istanza a tal fine proposta, è collocato in congedo, per infermità, con effetto "ex tunc", vale a dire a decorrere dalla data del provvedimento medico legale, ai sensi dell'art. 929. Nei confronti del medesimo è, inoltre, sanzionato il periodo di aspettativa fruito in attesa dell'esito della</p>	<p>Art. 929 Infermità 1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell'idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando: a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato; b) non ha riacquisito l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea; c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli. 2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a</p>	

domanda di transito. Tale prassi è stata adottata a seguito della pronuncia del Cons. Stato (decisa n.6825/2007 del 31 dicembre 2007) – condivisa da numerosi T.A.R. (Liguria n. 01392/2007 del 12 luglio 2007 e n. 01620/2012 del 28 settembre 2012; Campania n. 03508/2011 in data 22 giugno 2012) - secondo cui era illegittimo l’operato dell’Amministrazione, allorché, in fase di prima applicazione delle disposizioni, disponeva, in caso di rinuncia/diniego la sola cessazione retroattiva del militare dalla data del provvedimento medico legale, con effetto “caducatorio retroattivo dell’intero procedimento di transito e del tempo trascorso dal militare in aspettativa”. Al riguardo, la giurisprudenza afferma, in via di principio, che il periodo di aspettativa in attesa del transito, secondo quanto previsto dalla legge, è utile ai fini previdenziali e del trattamento di fine servizio e deve, quindi, configurarsi come una effettiva prosecuzione del rapporto fino all’assunzione in qualità di dipendente civile. D’altra parte, osserva in particolare l’alto consesso, “in assenza di una espressa previsione legislativa, la rinuncia al transito non può qualificarsi come revoca della domanda di transito...”, per cui la conseguente cessazione non può che decorrere dalla rinuncia stessa. In sostanza non può essere adottato un provvedimento retroattivo. Senonché, la retrodatazione della cessazione così come operata è stata, da ultimo, oggetto di reiterate osservazioni da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio, il quale, nel ritenerla confliggente con la posizione di aspettativa –giacché si determina una sovrapposizione di una posizione del congedo (la prima) con una tipica del servizio permanente (la seconda)– e, per tale ragione, causa di possibili risvolti negativi sul piano previdenziale dell’interessato, non ha ammesso a registrazione un significativo numero di atti amministrativi. Per quanto spiegato, la modifica dell’articolo 923, primo comma, è volta ad adeguare la norma di stato giuridico in tema di cessazioni alle statuizioni della consolidata giurisprudenza prevedendo, in tal senso, quale causa di cessazione del rapporto la fattispecie connessa alla “rinuncia al transito da parte del personale

seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo **o dalla data di rinuncia al transito nell’impiego civile (di cui all’art. 923, comma 1, lettera m-bis).**

<p>già riconosciuto non idoneo e collocato in aspettativa in attesa della definizione della procedura di transito” (lettera m-bis.)</p>		
<p>Art. 930 <i>Transito nell’impiego civile</i> 1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.</p>	<p>Art. 930 <i>Transito nell’impiego civile del personale delle Forze armate non idoneo al servizio militare incondizionato</i> 1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.</p>	
	<p>Art. 930-bis <i>Transito di personale delle Forze armate nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa o di altre amministrazioni pubbliche</i> 1. Il personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare non dirigente e senza obblighi di ferma può presentare domanda di transito nei ruoli del personale civile non dirigente del Ministero della difesa o di altre amministrazioni pubbliche in riferimento alla copertura dei posti vacanti in organico di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 2. Il transito avviene sulla base della tabella di equiparazione predisposta secondo le modalità di cui all’articolo 2231-bis, previo parere favorevole della Forza armata di appartenenza e dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici dell’amministrazione ricevente, tenuto conto della professionalità in possesso del militare in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. 3. A decorrere dalla data di assunzione in servizio presso l’amministrazione ricevente, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva. Si applica l’articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n. 165 del 2001.</p>	

<p>Art. 976 <i>Nozione</i></p> <p>1. Al termine della fase di formazione l'amministrazione stabilisce, secondo l'ordine della graduatoria di merito, la prima assegnazione di sede di servizio per il militare.</p> <p>2. Le successive assegnazioni di sede di servizio avvengono d'autorità o a domanda.</p> <p>3. Il cambiamento di incarico nella stessa sede di servizio non comporta necessariamente l'adozione di un provvedimento di trasferimento.</p>	<p>Art. 976 <i>Nozione</i></p> <p>1. Al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare è stabilita sulla base delle direttive d'impiego di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell'ordine della graduatoria di merito.</p> <p>2. Le successive assegnazioni di sede di servizio avvengono d'autorità o a domanda.</p> <p>3. Il cambiamento di incarico nella stessa sede di servizio non comporta necessariamente l'adozione di un provvedimento di trasferimento.</p>	
<p>Art. 981 <i>Normativa applicabile</i></p> <p>1. Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme:</p> <p>a) articolo 13, comma 8, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;</p> <p>b) articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;</p> <p>c) articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>d) articoli 1 e 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86;</p> <p>e) articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97.</p> <p>2. Al personale dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:</p> <p>a) articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121;</p> <p>b) articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;</p> <p>c) articoli 8 e 11 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;</p> <p>d) articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; (310)</p> <p>e) articolo 1, commi 553, 554, 555 e 556, della legge 30 dicembre</p>	<p>Art. 981 <i>Normativa applicabile</i></p> <p>1. Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme:</p> <p>a) articolo 13, comma 8, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;</p> <p>b) articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, purché l'assistenza alla persona disabile sia continuativa ed esclusiva;</p> <p>c) articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>d) articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;</p> <p>e) articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97.</p> <p>2. Al personale dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:</p> <p>a) articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121;</p> <p>b) articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;</p> <p>c) articoli 8 e 11 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;</p> <p>d) articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;</p> <p>e) articolo 1, commi 553, 554, 555 e 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.</p>	

2004, n. 311.		
<p>Art. 1025 Documenti caratteristici</p> <p>1. Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici.</p> <p>2. La valutazione si effettua per periodi non superiori all'anno e negli altri casi indicati dal regolamento.</p> <p>3. I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione.</p> <p>4. I documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata sono compilati, oltre al verificarsi dei casi di cui all'articolo 691 del regolamento, anche per la partecipazione alle procedure per la rafferma.</p>	<p>Art. 1025 Documenti caratteristici</p> <p>1. Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici.</p> <p>2. La valutazione si effettua per periodi non superiori all'anno e negli altri casi indicati dal regolamento.</p> <p>3. I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione.</p> <p>4. I documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata sono compilati, oltre al verificarsi dei casi di cui all'articolo 691 del regolamento, anche per la partecipazione alle procedure per la rafferma.</p> <p>5. La redazione della documentazione caratteristica è condotta attraverso l'informatizzazione dei dati e l'uso della firma digitale.</p>	
<p>Art. 1493 Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione</p> <p>1. Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione.</p> <p>2. Il personale femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza, se non può essere impiegato in attività compatibili con tale stato, è collocato in licenza straordinaria a decorrere dalla data di presentazione all'ente di appartenenza della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di licenza di maternità. Il periodo di licenza straordinaria non è computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.</p>	<p>Art. 1493 Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione</p> <p>1. Al personale militare si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione, esclusi i militari impiegati in modo continuativo in operazioni o in attività addestrative propedeutiche alle stesse, in ambito nazionale o internazionale.</p> <p>1-bis Al personale militare non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.</p> <p>2. Il personale femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza, se non può essere impiegato in attività compatibili con tale stato, è collocato in licenza straordinaria a decorrere dalla data di presentazione all'ente di appartenenza della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di licenza di maternità. Il periodo di licenza straordinaria non è computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.</p>	

<p>Art. 1506 Norma di salvaguardia</p> <p>1. Al personale militare, con i limiti e le modalità stabiliti nella presente sezione, sono riconosciuti oltre a quanto già previsto dal presente codice:</p> <p>a) un periodo di licenza per prestazioni idrotermali, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;</p> <p>b) un periodo di licenza per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, di cui all' articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;</p> <p>c) il congedo straordinario senza assegni per dottorato di ricerca, di cui all' articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni;</p> <p>d) il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, di cui all' articolo 6, comma 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni;</p> <p>e) l'applicazione della disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, e successive modificazioni; (637)</p> <p>f) i congedi per eventi e cause particolari, di cui all' articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni;</p> <p>g) il congedo per la formazione, di cui all' articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53;</p> <p>h) i permessi e le licenze per mandato elettorale, di cui all' articolo 1488 e all' articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.</p>	<p>Art. 1506 Norma di salvaguardia</p> <p>1. Al personale militare, con i limiti e le modalità stabiliti nella presente sezione, sono riconosciuti oltre a quanto già previsto dal presente codice:</p> <p>a) un periodo di licenza per prestazioni idrotermali, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;</p> <p>b) un periodo di licenza per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;</p> <p>c) il congedo straordinario senza assegni per dottorato di ricerca, di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni;</p> <p>d) il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, di cui all'articolo 6, comma 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni;</p> <p>e) l'applicazione della disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, e successive modificazioni;</p> <p>f) i congedi per eventi e cause particolari, di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni;</p> <p>g) il congedo per la formazione, di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53;</p> <p>h) i permessi e le licenze per mandato elettorale, di cui all'articolo 1488 e all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;</p> <p>h-bis) ove compatibile, e tenuto conto della specificità degli</p>	
---	---	--

<p>267, e successive modificazioni;</p> <p>i) l'astensione dal lavoro per donazione di sangue ed emocomponenti, ai sensi dell' articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584.</p>	<p>incarichi e delle attività svolte, i permessi mensili retribuiti previsti dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora l'assistenza alla persona disabile sia continuativa ed esclusiva;</p> <p>i) l'astensione dal lavoro per donazione di sangue ed emocomponenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584.</p> <p>1-bis L'articolo 13 del D.P.R. 13 settembre 2007, n. 171, si applica ai militari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, fermo restando il limite temporale della ferma contratta per i militari in ferma prefissata.</p>	
	<p><i>Art. 1805-bis Fondo per la retribuzione della produttività del personale militare transitato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa</i></p> <p>1. Per ciascun militare transitato nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa è versata al fondo per la retribuzione della produttività di cui all'articolo 31 del CCNL 1998/2001 quota parte delle risorse strutturali dei fondi relativi all'efficienza dei servizi istituzionali, comunque denominati.</p> <p>2. La quota individuale da versare è stabilita, con riferimento al numero di militari transitati, in misura pari al 25% del rapporto tra le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali nell'anno precedente e il numero dei percettori dell'anno di riferimento.</p>	
<p>Art. 1836 Fondo casa</p> <p>1. Per la concessione di mutui agevolati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è istituito il fondo casa, alimentato:</p> <p>a) in quota parte, dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio;</p> <p>b) dalle somme derivanti dalla riscossione delle rate di</p>	<p>Art. 1836 Fondo casa</p> <p>1. Al fine di consentire la concessione di mutui agevolati al personale del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa, è istituito, presso il Ministero della difesa, il fondo di garanzia, denominato "fondo casa", che è alimentato dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio, nella</p>	

<p>ammortamento del predetti mutui, riassegnate al bilancio dello Stato per le medesime finalità.</p> <p>2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposita contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.</p> <p>3. Il libro II, titolo III, capo III del regolamento disciplina le modalità di attuazione del fondo casa.</p>	<p>percentuale prevista dall'articolo 287, comma 2.</p> <p>2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposita contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per essere successivamente trasferite alla società a capitale interamente pubblico cui sono affidate le attività di gestione del fondo, definite in apposito disciplinare tecnico.</p> <p>3. Al termine di ciascun esercizio finanziario, il Ministero della difesa verifica, secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico, l'eventuale scostamento in eccedenza tra le risorse finanziarie giacenti presso la società di cui al comma 2 e l'ammontare complessivo dei crediti garantiti, disponendo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse eccedenti le esigenze di garanzia da parte della società, ai fini della loro integrale riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Tali risorse sono utilizzate per la costruzione di alloggi di servizio per il personale del Ministero della difesa.</p> <p>4. La disciplina delle modalità di funzionamento e di attuazione del fondo casa è stabilita dal regolamento, sentiti gli organismi di rappresentanza del personale.</p>	
	<p><i>Art. 1837-bis Assistenza in favore delle famiglie dei militari</i></p> <p>1. I familiari dei militari impiegati in attività operative o addestrative prolungate possono essere autorizzati, durante il periodo di assenza del congiunto, ferme le esigenze di servizio e secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa, ad accedere prioritariamente agli organismi di protezione sociale e alle strutture sanitarie militari, a fruire di agevolazioni previste a favore del congiunto nonché, nei casi di necessità e urgenza, a utilizzare temporaneamente infrastrutture, servizi e mezzi dell'amministrazione.</p>	

UFFICIALI

Art. 647 *Norme generali sui concorsi*

1. Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi a ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, sono indicati per ciascuna Forza armata:

a) i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari, nonché quelli validi per i concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente, ed eventuali ulteriori requisiti;

b) le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi, delle prove di esame e della formazione delle relative graduatorie di merito, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti;

c) la composizione delle commissioni esaminatrici.

2. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

3. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di età eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 654 *Condizioni per il reclutamento straordinario nei ruoli normali*

1. I concorsi di cui all' articolo 652 possono essere banditi se il

Art. 647 *Norme generali sui concorsi*

1. Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi a ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, sono indicati per ciascuna Forza armata:

a) i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari, nonché quelli validi per i concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente, ed eventuali ulteriori requisiti, **fermo restando che, per il reclutamento nei Corpi sanitari, tramite i corsi normali delle accademie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso per l'accesso nelle accademie, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea magistrale;**

b) le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi, delle prove di esame e della formazione delle relative graduatorie di merito, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti;

c) la composizione delle commissioni esaminatrici.

2. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

3. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di età eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 654 *Condizioni per il reclutamento straordinario nei ruoli normali*

1. I concorsi di cui all'articolo 652 possono essere banditi se il

<p>prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concludono nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulta inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo dalle norme del presente codice.</p>	<p>prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concludono nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulta inferiore a 7/5 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo dalle norme del presente codice.</p>	
<p>Art. 655 Alimentazione dei ruoli speciali 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, possono essere tratti: a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente: 1) prevalentemente dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non ha superato il 34° anno di età e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali ha almeno 5 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell' articolo 679, comma 1, lettera a), ovvero 3 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell' articolo 679, comma 1, lettera b); 2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di immissione nel ruolo speciale hanno completato senza demerito la ferma biennale e non hanno superato il 34° anno di età; 3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e che non ha superato il 32° anno di età; 4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purché idonei in attitudine militare; 5) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non ha superato il 34° anno di età e ha maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza;</p>	<p>Art. 655 Alimentazione dei ruoli speciali 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, possono essere tratti: a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente: 1) prevalentemente dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non ha superato il 34° anno di età e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali ha almeno 5 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell' <i>articolo 679</i>, comma 1, lettera a), ovvero 3 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell' <i>articolo 679</i>, comma 1, lettera b); 2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di immissione nel ruolo speciale hanno completato senza demerito la ferma biennale e non hanno superato il 34° anno di età; 3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e che non ha superato il 32° anno di età; 4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purché idonei in attitudine militare; 5) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non ha superato il 34° anno di età e ha maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza; b) per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali</p>	

b) per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento che hanno aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero sono impiegati in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non hanno superato il 40° anno d'età;

c) per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio complessivo;

d) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.

2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti:

a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente:

1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell' articolo 679, comma 1, lettera a), previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non ha superato il ventiseiesimo anno di età;

2) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non hanno superato il ventottesimo anno di età e hanno almeno due anni di servizio;

b) d'autorità, previo parere della competente commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di

inferiori delle forze di completamento che hanno aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero sono impiegati in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non hanno superato il 40° anno d'età;

c) per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio complessivo;

d) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.

2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti:

a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente:

1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell' articolo 679, comma 1, lettera a), previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non ha superato il ventiseiesimo anno di età;

2) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non hanno superato il ventottesimo anno di età e hanno almeno due anni di servizio;

b) d'autorità, previo parere della competente commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta.

<p>corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta.</p> <p>3. Gli ufficiali di complemento e il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il corpo o il ruolo o la categoria o la specialità di appartenenza. Con decreto del Ministro della difesa sono definite le corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai precedenti concorsi.</p> <p>4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti e ammessi a frequentare un corso applicativo.</p> <p>5. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado dello stesso ruolo.</p>	<p>3. Gli ufficiali di complemento e il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il corpo o il ruolo o la categoria o la specialità di appartenenza. Con decreto del Ministro della difesa sono definite le corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai precedenti concorsi.</p> <p>4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti e ammessi a frequentare un corso applicativo.</p> <p>5. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado dello stesso ruolo.</p> <p>5-bis. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono tratti anche dagli ufficiali dei rispettivi ruoli normali ai sensi e per gli effetti degli articoli 726, 728, 729, 732, 833, comma 1-ter, 1100 e 1137-bis.</p>	
<p>Art. 658 Alimentazione straordinaria dei ruoli speciali dei Corpi sanitari</p> <p>1. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, se nei rispettivi ruoli speciali del Corpo sanitario non risultano ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non hanno superato il 32° anno di età alla data indicata dal bando di concorso e sono in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti.</p>	<p>Art. 658 Alimentazione straordinaria dei ruoli speciali</p> <p>1. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, se nei rispettivi ruoli speciali non risultano ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non hanno superato il 32° anno di età alla data indicata dal bando di concorso e sono in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti ai sensi dell'articolo 647, comma 1.</p>	
<p>Art. 667 Bandi di concorso</p> <p>1. È facoltà del Ministro della difesa di bandire annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in servizio permanente effettivo del <u>ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri</u> e del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; di tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto; di capitani in servizio permanente dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti speciale.</p>	<p>Art. 667 Concorsi straordinari (ex art. 671)</p> <p>1. Possono essere banditi concorsi per titoli per il reclutamento di capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica e nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.</p> <p>2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare, gli ufficiali di</p>	

2. A tali concorsi possono partecipare, a seconda della Forza armata di appartenenza, gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma di anni dodici che sono in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a ufficiale in servizio permanente e che hanno compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma.

3. Il numero di posti, da stabilirsi nei relativi bandi di concorso, non può superare le vacanze esistenti alla data di emanazione dei bandi stessi nell'organico dei capitani e dei tenenti di vascello.

Art. 671 *Concorsi straordinari*

1. Il Ministro della difesa ha facoltà di bandire uno o più concorsi per titoli per l'immissione rispettivamente di tenenti e di capitani piloti di complemento, con anzianità di grado non inferiore a due anni, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori dei predetti ruoli.

2. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 è applicata una detrazione di anzianità di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianità di servizio.

3. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento in servizio permanente.

4. I concorsi sono espletati secondo le modalità di cui alla presente

complemento di cui all'articolo 676, che siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, almeno undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma.

3. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 è applicata una detrazione di anzianità di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianità di servizio.

4. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento in servizio permanente.

5. I concorsi sono espletati secondo le modalità di cui **di cui agli articoli 668 e 669**. Nella graduatoria di merito è attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito **nella ferma contratta all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari**.

<p>sezione. Nella graduatoria di merito è attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito in ferma dodecennale.</p>		
<p>Art. 676 Reclutamento nell’Aeronautica militare</p> <p>1. Gli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della difesa.</p> <p>2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:</p> <p>a) non aver superato il ventitreesimo anno di età;</p> <p>b) aver conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;</p> <p>c) possedere le qualità fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualità di piloti militari o di navigatori militari.</p> <p>Art. 677 Reclutamento nelle altre Forze armate</p> <p>1. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e navigatori di complemento, determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il reclutamento degli ufficiali piloti e navigatori di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, nonché dell’Arma dei carabinieri, può avvenire con le modalità di cui all’ <i>articolo 676</i>.</p>	<p>Art. 676 Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento</p> <p>1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o <u>corsi per navigatori militari</u>, previa sottoscrizione di una ferma di anni dodici.</p> <p>2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:</p> <p>a) non aver superato il ventitreesimo anno di età;</p> <p>b) aver conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;</p> <p>c) possedere le qualità fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualità di piloti militari o di navigatori militari.</p> <p>2-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e navigatori di complemento determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in relazione ai risultati conseguiti nei reclutamenti pianificati negli anni precedenti, su richiesta della Forza armata interessata possono essere ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari i giovani che non abbiano superato il venticinquesimo anno di età alla data di emanazione del bando di concorso.</p>	
<p>Art. 725 Corso di applicazione</p> <p>1. Per i sottotenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato che superino i corsi</p>	<p>Art. 725 Corso di applicazione</p> <p>1. Per i sottotenenti e tenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato che superino i corsi delle</p>	

<p>delle scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento.</p> <p>2. I sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e, se lo superano, sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.</p>	<p>scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento.</p> <p>1. bis Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla determinazione dell'anzianità si applicano anche agli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario.</p> <p>2. Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino per una sola volta uno degli anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e, se lo superano, sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. Gli ufficiali di cui al comma 1 che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.</p>	
<p>Art. 726 Mancato superamento del corso di applicazione</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 660, i sottotenenti di cui all' articolo 725, comma 1, che non superano i corsi di applicazione per essi prescritti e ottengono a domanda di permanere in servizio permanente, ai sensi dell' articolo 655, comma 1, lettera d), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.</p> <p>2. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle autorità gerarchiche, la proroga fino a un massimo di due anni accademici. Se completano il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.</p> <p>3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, con</p>	<p>Art. 726 Mancato superamento del corso di applicazione</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall' <i>articolo 660</i>, i sottotenenti e i tenenti di cui all' <i>articolo 725</i>, comma 1, che non superano i corsi di applicazione per essi prescritti e ottengono a domanda di permanere in servizio permanente, ai sensi dell' <i>articolo 655</i>, comma 1, lettera d), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.</p> <p>2. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle autorità gerarchiche, la proroga fino a un massimo di due anni accademici. Se completano il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.</p> <p>3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, con destinazione a uno dei ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze di Forza armata,</p>	

<p>destinazione a uno dei ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze di Forza armata.</p>	<p>nonché una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.</p>	
<p>Art. 729 <i>Conseguimento del diploma di laurea da parte dei subalterni dei ruoli normali</i></p> <p>1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali devono completare il ciclo formativo e conseguire il diploma di laurea secondo le modalità ed entro il periodo prescritto.</p> <p>2. Gli ufficiali dei ruoli normali, per i quali è previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere una proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'amministrazione ha facoltà di accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, se fruiscono di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.</p> <p>3. Gli ufficiali che conseguono il diploma di laurea con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti.</p> <p>4. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 660, gli ufficiali, che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto dall' articolo 655, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.</p> <p>5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali è stabilito, con determinazione ministeriale, il nuovo ordine di anzianità il giorno</p>	<p>Art. 729 <i>Conseguimento del diploma di laurea da parte dei subalterni dei ruoli normali</i></p> <p>1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali devono conseguire il diploma di laurea prescritto e completare il periodo formativo secondo le modalità ed entro il periodo definiti dall'ordinamento di Forza armata.</p> <p>2. Gli ufficiali dei ruoli normali, per i quali è previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere una proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'amministrazione ha facoltà di accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, se fruiscono di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.</p> <p>3. Gli ufficiali che conseguono il diploma di laurea con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti.</p> <p>4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660 e dall'articolo 1137-bis, gli ufficiali, che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto dall' <i>articolo 655</i>, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.</p> <p>5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali è stabilito, con</p>	

<p>precedente al compimento dell'anzianità minima prevista dal presente codice per l'avanzamento al grado superiore, in base all'attitudine professionale e al rendimento in servizio valutati per ciascun ufficiale dalla commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalità della predetta valutazione.</p>	<p>determinazione ministeriale, il nuovo ordine di anzianità il giorno precedente al compimento dell'anzianità minima prevista dal presente codice per l'avanzamento al grado superiore, in base all'attitudine professionale e al rendimento in servizio valutati per ciascun ufficiale dalla commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalità della predetta valutazione.</p>	
<p>Art. 734 Corso di applicazione 1. Per i sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento.</p> <p>2. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superano il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.</p>	<p>Art. 734 Corso di applicazione e corso di perfezionamento 1. Per i sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento.</p> <p>2. I sottotenenti- che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superano il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.</p> <p>2-bis. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri completano il ciclo formativo frequentando un corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri, al termine del quale l'anzianità relativa è rideterminata con decreto ministeriale, sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalità previste dal regolamento.</p>	
<p>Art. 735 Mancato superamento dei corsi di applicazione 1. I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto: a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento;</p>	<p>Art. 735 Mancato superamento dei corsi di applicazione e di perfezionamento 1. I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto: a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole</p>	

<p>b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta;</p> <p>c) se non presentano domanda o non ottengono il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.</p>	<p>della commissione ordinaria di avanzamento;</p> <p>b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta;</p> <p>c) se non presentano domanda o non ottengono il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.</p> <p>1-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano il corso di perfezionamento per essi prescritto non sono ammessi a ripeterlo e nella rideterminazione dell'anzianità di cui all'articolo 734, comma 2-bis, sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianità.</p>	
<p>Art. 743 Corsi di pilotaggio e di navigatore</p> <p>1. I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi di navigatore, sono assunti con il grado di allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti.</p> <p>2. Essi sono promossi caporali e gradi corrispondenti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti e gradi corrispondenti di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano.</p> <p>3. Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio o ai corsi di navigatore, assumono la qualifica di allievo ufficiale. Se essi vengono dimessi dai corsi di pilotaggio o dai corsi di navigatore, sono reintegrati nel grado originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi è computato ai fini della anzianità di grado.</p>	<p>Art. 743 Corsi di pilotaggio e di navigatore</p> <p>1. I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi di navigatore, sono assunti con la qualifica di allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti.</p> <p>2. Essi sono promossi caporali e gradi corrispondenti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti e gradi corrispondenti di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano.</p> <p>3. Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio o ai corsi di navigatore, assumono la qualifica di allievo ufficiale. Se essi vengono dimessi dai corsi di pilotaggio o dai corsi di navigatore, sono reintegrati nel ruolo di provenienza con il grado originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi é computato ai fini della anzianità di grado.</p> <p>3-bis. Nel caso di ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari, al personale reclutato ai sensi dell'articolo 676, proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli del complemento, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa si applica l'articolo 1780.</p>	

<p>Art. 755 Corso d'istituto</p> <p>1. Il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai capitani del ruolo normale e, nei casi previsti dalle norme in vigore, da quelli del ruolo speciale. Il corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso l'acquisizione di competenze e abilità per l'assolvimento delle funzioni nel successivo sviluppo di carriera.</p> <p>2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.</p> <p>3. Nel regolamento sono stabilite la durata, le modalità di ammissione, di svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonché le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 2.</p>	<p>Art. 755 Corso d'istituto</p> <p>1. Il corso d'istituto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri é svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai maggiori e tenenti colonnelli del ruolo normale. Il corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso l'acquisizione di competenze e abilità per l'assolvimento delle funzioni nel successivo sviluppo di carriera.</p> <p>2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.</p> <p>3. Nel regolamento sono stabilite la durata, le modalità di ammissione, di svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonché le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 2..</p>	
<p>Art. 831 Concorsi per i ruoli normali e i ruoli speciali (266)</p> <p>1. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, se dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistono vacanze nell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale.</p> <p>2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti e i capitani che alla data di scadenza del bando hanno:</p> <p>a) un'età non superiore a 41 anni;</p> <p>b) conseguito il diploma di laurea specialistica;</p>	<p>Art. 831 Concorsi per i ruoli normali e i ruoli speciali</p> <p>1. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, se dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistono vacanze nell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale.</p> <p>2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti e i capitani che alla data di scadenza del bando hanno:</p> <p>a) un'età non superiore a 41 anni;</p> <p>b) conseguito il diploma di laurea specialistica;</p>	

c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a «eccellente».

3. I tenenti e i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano l'anzianità posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado.

4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito italiano che non hanno partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali, perché non hanno superato il corso di applicazione o perché non hanno conseguito il diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorché in possesso del diploma di laurea.

5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla data di scadenza del bando hanno:

- a) un'età non superiore a 41 anni;
- b) conseguito il diploma di laurea specialistica;
- c) espletato i periodi di comando o di attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli normali;
- d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a «eccellente».

6. I capitani di cui al comma 4 che superano il corso di stato maggiore sono iscritti nel ruolo normale corrispondente a quello di provenienza con l'anzianità di grado posseduta dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado. Coloro che non superano il corso permangono nel ruolo speciale.

6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle lauree e

c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a «eccellente».

3. I tenenti e i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano l'anzianità posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado.

4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito italiano che non hanno partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali, perché non hanno superato il corso di applicazione o perché non hanno conseguito il diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorché in possesso del diploma di laurea.

5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla data di scadenza del bando hanno:

- a) un'età non superiore a 41 anni;
- b) conseguito il diploma di laurea specialistica;
- c) espletato i periodi di comando o di attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli normali;
- d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a «eccellente».

6. I capitani di cui al comma 4 che superano il corso di stato maggiore sono iscritti nel ruolo normale corrispondente a quello di provenienza con l'anzianità di grado posseduta dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado. Coloro che non superano il corso permangono nel ruolo speciale.

6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo

<p>della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.</p>	<p>ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia o odontoiatria e protesi dentaria e delle relative abilitazioni all'esercizio della professione. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3. 6-ter. Nei concorsi di cui al comma 6-bis, nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità di grado posseduta prima del trasferimento. L'ordine di precedenza è determinato: a) a parità di anzianità di grado, dall'età; b) a parità di età, si raffrontano le anzianità nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parità; c) a parità anche delle anzianità nei gradi inferiori, è considerato più anziano chi ha maggior servizio effettivo. 6-quater. I militari che transitano in un ruolo nel quale erano stati già inquadrati in passato non possono assumere un'anzianità che comporti un ordine di precedenza nel nuovo ruolo più favorevole rispetto a quello che avrebbero maturato se fossero rimasti continuativamente in detto ruolo; il rispetto di tale ordine di precedenza è assicurato anche attraverso una corrispondente detrazione dell'anzianità di grado.</p>	
<p>Art. 833 <i>Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, nonché degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato</i> 1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano possono transitare, a domanda, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. 1-bis. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo</p>	<p>Art. 833 <i>Transiti dal ruolo normale al ruolo speciale</i> 1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano possono transitare, a domanda, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. 1-bis. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di</p>	

<p>di commissariato dell'Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6.</p> <p>2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta e assumono, se più favorevole, un'anzianità di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o a esaurimento che ha uguale o minore anzianità di nomina a ufficiale.</p> <p>3. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in base all' articolo 797, commi 2 e 3.</p> <p>4. Non è ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che hanno conseguito il titolo di Istituto superiore di stato maggiore interforze, di cui all'articolo 751.</p> <p>5. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale né di partecipare al Corso di stato maggiore.</p> <p>6. Se il numero di domande supera gli organici dei singoli gradi si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall' articolo 1058. A parità di merito la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianità di grado e, a parità di grado, al più anziano in ruolo.</p>	<p>commissariato dell'Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6.</p> <p>1 ter. Gli ufficiali, limitatamente ai gradi di capitano di corvetta e capitano di fregata, appartenenti al ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina militare possono transitare, a domanda, nel corrispondente ruolo speciali nel numero e con le modalità stabiliti con decreto ministeriale. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 6 .</p> <p>2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta e assumono, se più favorevole, un'anzianità di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o a esaurimento che ha uguale o minore anzianità di nomina a ufficiale.</p> <p>3. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in base all' articolo 797, commi 2 e 3.</p> <p>4. Non è ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che hanno conseguito il titolo di Istituto superiore di stato maggiore interforze, di cui all'articolo 751.</p> <p>5. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale né di partecipare al Corso di stato maggiore.</p> <p>6. Se il numero di domande supera gli organici dei singoli gradi si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall' articolo 1058. A parità di merito la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianità di grado e, a parità di grado, al più anziano in ruolo.</p>	
<p>Art. 835 <i>Transito dal ruolo speciale al ruolo normale</i></p> <p>1. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi</p>	<p>Art. 835 <i>Transito dal ruolo speciale al ruolo normale</i></p> <p>1. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per</p>	

per titoli ed esami per il transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso, hanno:

- a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado;
- b) età non superiore a trentotto anni;
- c) conseguito il diploma di laurea;
- d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di «eccellente».

2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per ciascuna delle anzianità indicate al comma 1, lettera a), non può eccedere la differenza esistente tra un tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale e il numero dei capitani dello stesso ruolo aventi la medesima anzianità di grado.

3. L'Amministrazione della difesa ha altresì facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, previo superamento del corso d'istituto, nel numero massimo di dieci posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultati idonei e iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in cui è bandito il concorso;
- b) in possesso di diploma di laurea;
- c) classificati «eccellente» negli ultimi 3 anni.

Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.

4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasferiti nel ruolo normale con anzianità di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.

5. Non possono partecipare ai concorsi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale perché non hanno superato il corso di applicazione o perché non hanno conseguito il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina a capitano o in quanto transitati a domanda ai sensi dell' articolo 836.

6. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di

titoli ed esami per il transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre dell'anno in cui é bandito il concorso, hanno:

- a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado;
- b) età non superiore a trentotto anni;
- c) conseguito il diploma di laurea;
- d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di <<eccellente>>.

2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per ciascuna delle anzianità indicate al comma 1, lettera a), non può eccedere la differenza esistente tra un tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale e il numero dei capitani dello stesso ruolo aventi la medesima anzianità di grado.

3. L'Amministrazione della difesa ha altresì facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, ~~previo superamento del corso d'istituto~~, nel numero massimo di dieci posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultati idonei e iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in cui é bandito il concorso;
- b) in possesso di diploma di laurea;
- c) classificati <<eccellente>> negli ultimi 3 anni.

~~Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.~~

4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasferiti nel ruolo normale con anzianità di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.

5. Non possono partecipare ai concorsi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale perché non hanno superato il corso di applicazione o perché non hanno conseguito il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina a capitano o in quanto transitati a domanda ai sensi dell'articolo 836.

6. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.

comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.		
<p>Art. 906 <i>Riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli</i></p> <p>1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo quanto disposto dall' articolo 908, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri: (290)</p> <p>a) se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado;</p> <p>b) se generale, l'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.</p> <p>2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al comma 1 è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.</p>	<p>Art. 906 <i>Riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli</i></p> <p>1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli <i>articoli 35, 36 e 1808</i>, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo quanto disposto dall' <i>articolo 908</i>, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado.</p> <p>2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al comma 1 è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.</p>	
<p>Art. 907 <i>Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri</i></p> <p>1. Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale.</p>	<p>Art. 907 <i>Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri</i></p> <p>1. Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa, e salvo quanto disposto dall'articolo 908, sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado.</p>	
Art. 908 <i>Ipotesi speciale di riduzione dei quadri</i>	Art. 908 <i>Ipotesi speciale di riduzione dei quadri</i>	

<p>1. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l' articolo 906 si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino alla promozione.</p>	<p>1. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, gli articoli 906 e 907 si applicano solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino alla promozione.</p>	
	<p>Art. 984-bis Attività di consulenza gratuita 1. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa, in considerazione della peculiare funzione svolta e della specificità professionale acquisita, gli ufficiali in congedo transitati a seguito di concorso pubblico nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare senza demerito, possono svolgere a titolo gratuito, senza collocamento in fuori ruolo, funzioni di alta consulenza tecnica presso il Ministero della difesa ovvero presso gli Stati maggiori delle Forze armate o dei Comandi generali delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Acquisito l'assenso dell'interessato, il Ministro della difesa ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze richiedono agli organi di autogoverno l'autorizzazione allo svolgimento dei relativi incarichi di consulenza.</p>	
	<p>Art. 988-bis Richiami in servizio dalla riserva di complemento 1. L'Ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell'interessato, può essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, secondo le modalità di cui all'articolo 987, purché non abbia superato il 56° anno di età se ufficiale superiore e il 52° anno di età se ufficiale inferiore.</p>	
<p>Art. 1038 Commissione superiore di avanzamento della Marina militare 1. La commissione superiore di avanzamento della Marina militare</p>	<p>Art. 1038 Commissione superiore di avanzamento della Marina militare 1. La commissione superiore di avanzamento della Marina militare è</p>	

<p>è composta:</p> <p>a) dal Capo di stato maggiore della Marina;</p> <p>b) dall'ammiraglio di squadra più anziano in ruolo che non è Capo di stato maggiore;</p> <p>c) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo, nonché dal Sottocapo di stato maggiore della Marina e dal Capo dell'ufficio generale del personale della Marina, ove non compresi nei suddetti ammiragli e in possesso del grado di ammiraglio di squadra; (321)</p> <p>d) dall'ufficiale ammiraglio più elevato in grado, o più anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo.</p> <p>2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.</p>	<p>composta:</p> <p>a) dal Capo di stato maggiore della Marina;</p> <p>b) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali al comando scuole della Marina militare o al comando logistico della Marina militare;</p> <p>c) dall'ammiraglio di squadra più anziano in ruolo, non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) dal Sottocapo di stato maggiore della Marina, qualora ammiraglio di squadra non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere b) e c);</p> <p>e) dall'ufficiale ammiraglio non appartenente al corpo di stato maggiore più elevato in grado, o più anziano degli altri corpi della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo corpo.</p> <p>2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.</p>	
<p>Art. 1043 <i>Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare</i></p> <p>1. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare è composta:</p> <p>a) da un ammiraglio di squadra, che la presiede;</p> <p>b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello;</p> <p>c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del</p>	<p>Art. 1043 <i>Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare</i></p> <p>1. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare è composta:</p> <p>a) da un ammiraglio di squadra, che la presiede;</p> <p>b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello del Corpo di stato maggiore;</p>	

<p>Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo.</p> <p>2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.</p>	<p>c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello degli altri Corpi della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo.</p> <p>2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.</p>	
<p>Art. 1053 <i>Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali</i></p> <p>1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:</p> <p>a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall' articolo 1093;</p> <p>b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2;</p> <p>c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.</p> <p>2. I tenenti colonnelli e corrispondenti dei ruoli normali da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado, indicate nel presente codice. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli, inclusi nella terza aliquota.</p> <p>3. I capitani e corrispondenti dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianità.</p> <p>4. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare con proprie determinazioni indica, altresì, gli ufficiali che</p>	<p>Art. 1053 <i>Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali</i></p> <p>1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:</p> <p>a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall' articolo 1093;</p> <p>b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2;</p> <p>c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.</p> <p>2. I tenenti colonnelli e corrispondenti dei ruoli normali da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado, indicate nel presente codice. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli, inclusi nella terza aliquota.</p> <p>3. I capitani e corrispondenti dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianità.</p> <p>4. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare con proprie determinazioni indica, altresì, gli ufficiali che non</p>	

<p>non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.</p>	<p>possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.</p>	
<p>Art. 1067 <i>Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali</i> 1. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi: a) per l'avanzamento ad anzianità, tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo; b) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare:</p> <p>1) se si tratta di avanzamento ai gradi di maggiore e di colonnello, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare; 2) se si tratta di avanzamento ai gradi di generale o corrispondenti, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare; c) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri: 1) se si tratta di avanzamento ai gradi di colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare; 2) se si tratta di avanzamento ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.</p>	<p>Art. 1067 <i>Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali</i> 1. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi: a) per l'avanzamento ad anzianità, tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo; b) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, e dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero di posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1067-bis.</p>	

<p>2. I tenenti colonnelli dei ruoli normali sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di cui all' <i>articolo 1053</i>, comma 2, e nell'ambito di ciascuna aliquota nell'ordine di graduatoria di merito.</p> <p>3. I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.</p> <p>4. Se per un determinato grado sono previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianità, le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta.</p> <p>5. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.</p>	<p>3. I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.</p> <p>4.. Se per un determinato grado sono previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianità, le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta.</p> <p>5. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.</p>	
	<p>Art. 1067-bis <i>Promozione dei tenenti colonnelli di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri.</i></p> <p>1. In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni tabellari di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e capitano di vascello, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e capitani di fregata con almeno tredici anni di anzianità nel grado è determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, in misura non superiore a:</p> <p>a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, dello Stato maggiore della Marina, dell'Arma aeronautica ruolo naviganti e dell'Arma dei carabinieri;</p> <p>b) tre per i ruoli normali del Corpo delle Capitanerie di porto e delle armi dell'Aeronautica militare;</p> <p>c) due per i ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito, del Corpo del genio navale e del Corpo del genio aeronautico;</p> <p>d) uno per i restanti ruoli.</p>	

	<p>2. Se le promozioni previste nell'anno sono pari o inferiori all'unità, il decreto di cui al comma 1 può essere adottato solo in casi eccezionali, opportunamente motivati.</p>	
<p>Art. 1071 Promozioni annuali degli ufficiali 1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali è stabilito per ciascun grado dal presente codice. 2. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi. 3. Le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste, in base alle disposizioni del presente codice. 4. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione dei quadri di cui agli articoli 906 e 907.</p>	<p>Art. 1071 Promozioni annuali degli ufficiali 1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali è stabilito per ciascun grado dal presente codice. 1-bis. Nell'avanzamento a scelta al grado di maggiore e gradi corrispondenti di tutti i ruoli normali e speciali delle Armi e dei Corpi di Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare il numero annuale di promozioni è fissato in tante unità quanti sono i capitani e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento. 2. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi. 3. Le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste, in base alle disposizioni del presente codice. 4. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione dei quadri di cui agli articoli 906 e 907.</p>	
<p>Art. 1076 Promozione in particolari situazioni degli ufficiali 1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché</p>	<p>Art. 1076 Promozione in particolari situazioni degli ufficiali 1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti,</p>	

<p>deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel secondo caso gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.</p> <p>1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali che, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato l'anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio. (325)</p> <p>2. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.</p>	<p>sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile (di cui all'art. 923, comma 1, lettera m-bis). Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel secondo caso nei restanti casi gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.</p> <p>1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali che, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato l'anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.</p> <p>2. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.</p>	
<p>Art. 1082 <i>Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età</i></p> <p>1. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli, con l'esclusione dei generali di corpo</p>	<p>Art. 1082 <i>Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età</i></p> <p>1. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli, con l'esclusione dei generali di corpo</p>	

<p>d'armata e gradi equiparati.</p> <p>2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli ufficiali che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione»; per i colonnelli «a disposizione» si applica l'articolo 1076, comma 2. (328)</p> <p>3. La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio.</p>	<p>d'armata e gradi equiparati.</p> <p>2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli ufficiali che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione»; per i colonnelli «a disposizione» si applica l'articolo 1076, comma 2.</p> <p>3. La promozione di cui al comma 1 é attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio ovvero in caso di rinuncia al transito nell'impiego civile (di cui all'art. 923, comma 1, lettera m-bis), se l'infermità che ha determinato la permanente non idoneità risulta dipendente da causa di servizio.</p>	
<p>Art. 1096 Requisiti speciali</p> <p>1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza:</p> <p>a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado e aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti e d'imbarco previsti dal presente codice;</p> <p>b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi stabiliti con decreto del Ministro della difesa.</p> <p>2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i previsti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere svolti, in tutto o in parte, nel grado immediatamente inferiore, se espressamente disposto dal presente codice.</p> <p>3. I predetti periodi devono essere svolti presso comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico, anche in ambito internazionale. (330)</p> <p>4. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego.</p> <p>5. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini</p>	<p>Art. 1096 Requisiti speciali</p> <p>1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza:</p> <p>a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado e aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti e d'imbarco previsti dal presente codice;</p> <p>b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi stabiliti con decreto del Ministro della difesa.</p> <p>2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i previsti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere svolti, in tutto o in parte, nel grado immediatamente inferiore, se espressamente disposto dal presente codice.</p> <p>3. I predetti periodi devono essere svolti presso comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico, anche in ambito internazionale. (330)</p> <p>4. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego.</p> <p>5. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni</p>	

<p>dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza.</p> <p>6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati, determinati con decreto del Ministro della difesa.</p>	<p>proprie del ruolo di appartenenza.</p> <p>6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati, determinati con decreto adottato dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.</p>	
	<p>Art. 1137-bis Mancato conseguimento del diploma di laurea</p> <p>1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore che non conseguono il titolo di studio previsto dagli ordinamenti di Forza armata entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta transitano d'autorità, anche in soprannumero per il solo anno del transito, nel corrispondente ruolo speciale, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione, mantenendo l'anzianità di grado posseduta, e sono iscritti in ruolo prima dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado.</p>	
<p>Art. 1243 <i>Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali</i></p> <p>1. Gli ufficiali inferiori, per essere valutati ai fini dell'avanzamento, devono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento.</p> <p>2. I periodi di comando di cui al comma 1 sono sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto presso reparti o scuole di volo.</p> <p>3. Sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre:</p> <p>a) se tenenti, otto anni di anzianità nel grado. Tale periodo è ridotto a cinque anni, per i tenenti del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare;</p> <p>b) se sottotenenti, due anni di anzianità nel grado.</p>	<p>Art. 1243 <i>Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali</i></p> <p>1. Gli ufficiali inferiori, per essere valutati ai fini dell'avanzamento, devono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento.</p> <p>2. I periodi di comando di cui al comma 1 sono sostituibili con un uguale periodo di servizio volto presso reparti o scuole di volo.</p> <p>3. Sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre:</p> <p>a) se tenenti, cinque anni di anzianità nel grado;</p> <p>b) se sottotenenti, due anni di anzianità nel grado.</p>	

<p>Art. 1268 <i>Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico</i></p> <p>1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, in relazione al grado sono i seguenti:</p> <p>a) maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un istituto medico-legale;</p> <p>b) capitano: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un ufficio sanitario dell'Aeronautica militare;</p> <p>c) tenente: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un servizio sanitario di aeroporto.</p> <p>2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.</p>	<p>Art. 1268 <i>Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico</i></p> <p>1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, in relazione al grado sono i seguenti:</p> <p>a) maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare.;</p> <p>b) capitano: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un ufficio sanitario dell'Aeronautica militare;</p> <p>c) tenente: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un servizio sanitario di aeroporto.</p> <p>2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.</p>	
	<p>Art. 2196-bis <i>Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali del ruolo speciale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare</i></p> <p>1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui all'articolo 655, riservati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata:</p> <p>a) limiti di età, comunque non superiori a 45 anni;</p> <p>b) titoli di studio non inferiori al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;</p> <p>c) estensione anche ai volontari in servizio permanente;</p> <p>d) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino a un massimo di 5 anni.</p>	

<p>Art. 2223 <i>Regime transitorio per la riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri</i></p> <p>In vigore dal 1 gennaio 2013</p> <p>1. L' <i>articolo 907</i> si applica dal 2014. Fino al 2013 agli ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri si applica l' <i>articolo 906</i>.</p>	<p>Art. 2223 <i>Regime transitorio per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri.</i></p> <p>1. Fino all'anno 2015, se si determinano nei ruoli eccedenze non riassorbibili nei gradi di generale o corrispondenti, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale generale o corrispondente più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.</p> <p>2. Fino all'anno 2015, se il conferimento delle promozioni annuali determina, nei gradi di colonnello o di generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, eccedenze rispetto alle dotazioni organiche previste dalla tabella 4, quadri II e III, allegata al presente codice, il collocamento in aspettativa per riduzione quadri è effettuato se le eccedenze non possono essere assorbite nelle dotazioni complessive di ciascun grado fissate per i ruoli dell'Arma dei carabinieri.</p>	
	<p>Art. 2232-ter. <i>Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali. Regime transitorio</i></p> <p>1. Fino all'anno 2015, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1067, comma 1, lettera b), il quadro di avanzamento è formato iscrivendovi:</p> <p>a) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ai gradi di generale o corrispondenti, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;</p> <p>b) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri:</p> <p>1) ai gradi di colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;</p>	

	<p>2) ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.</p>	
<p>Art. 2233 <i>Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare</i></p> <p>1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti dal presente codice, sino al 2015, con decreto ministeriale:</p> <p>a) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito;</p> <p>b) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2016 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente codice. Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potrà essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998;</p> <p>c) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del comma 2, dell'articolo 1053 e non si applica la misura massima del 30% di cui alla lettera b).</p> <p>[2. Fino al 2015, il quadro d'avanzamento di cui all'articolo 1072 è formato solo se il numero di promozioni conseguente è compreso nel numero stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 1.]</p>	<p>Art. 2233 <i>Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sino alla formazione delle aliquote per le promozioni nell'anno 2016</i></p> <p>1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti dal presente codice, sino al 2015, con decreto ministeriale:</p> <p>a) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito;</p> <p>b) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2016 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente codice. Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potrà essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998;</p> <p>e) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del comma 2, dell'articolo 1053 e non si applica la misura massima del 30% di cui alla lettera b).</p>	

	<p>Art. 2233-bis Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a decorrere dall'anno 2016.</p> <p>1. Dal 1° gennaio 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2209-ter, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente è annualmente fissato, con decreto del Ministro della difesa, secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia superiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, può essere conferito il numero di promozioni previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata;</p> <p>b) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia inferiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, il numero di promozioni può essere aumentato nel limite massimo previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata;</p> <p>c) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito.</p>	
<p>Art. 2234 Regime transitorio dell'avanzamento dei colonnelli del ruolo normale del Corpo degli ingegneri⁽⁸⁰⁰⁾ ⁽⁸⁰¹⁾</p>	<p>Art. 2233-ter Regime transitorio dell'avanzamento dei colonnelli del ruolo normale del Corpo degli ingegneri</p>	

<p>1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice, sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1112, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano è pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità.⁽⁷⁹⁹⁾</p>	<p>1. Fermi restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale e il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice, sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 1, quadro III allegata al presente codice, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano è pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità.</p>	
	<p><i>Art. 2236-bis Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale del corpo dello stato maggiore della Marina</i></p> <p>1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello dei sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianità 2015, i periodi minimi di imbarco e i titoli richiesti sono i seguenti: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica.</p>	
	<p><i>Art. 2238-bis Commissione superiore d'avanzamento della Marina Militare</i></p> <p>1. Sino al 31 dicembre 2016, continuano a far parte della commissione di cui all'articolo 1038 gli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di dipartimento militare marittimo.</p>	
	<p><i>Art. 2238-ter Regime transitorio per i generali di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica</i></p> <p>1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione dei generali di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica aventi anzianità di grado 2016, per la formazione dell'aliquota di valutazione per la promozione al grado di generale di squadra aerea la permanenza minima nel grado è fissata con decreto del Ministro della difesa in misura non inferiore a due anni.</p>	

Art. 2243 *Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri*

1. L'applicazione degli *articoli 1053*, comma 2, e *1067*, comma 2 è sospesa sino al 31 dicembre 2015 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo, in deroga a quanto disposto dagli *articoli 1229*, comma 1, e *1232*, comma 1, i tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento al grado superiore sono inclusi in un'unica aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale, la determinazione dell'aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente determinati con il decreto di cui all' *articolo 2248*, prevedendo comunque un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado, nonché, per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali già valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro.⁽⁸⁰⁹⁾

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, per l'avanzamento al grado di colonnello, dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione sono fissate, con decreto del Ministro della difesa, in modo da includere:

a) nella prima delle aliquote di cui all'*articolo 1053*, comma 2, oltre agli ufficiali già valutati per la prima volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianità di grado non superiore a quelle indicate nell' *articolo 1229*. Il numero degli ufficiali da includere annualmente, per la prima volta, nella predetta aliquota non può superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20% in relazione alla consistenza organica del grado e alle esigenze di elevazione del livello

Art. 2243 *Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri*

1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aventi anzianità di nomina a ufficiale successiva al 31 agosto 1994, le aliquote di valutazione per la promozione al grado di colonnello sono fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quella stabilita dalla tabella 4, quadro I, allegata al presente codice.

<p>ordinativo dei comandi;</p> <p>b) nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli già valutati e giudicati idonei e non iscritti in quadro per almeno due volte che abbiano anzianità di grado non superiore a quelle indicate nell' <i>articolo 1229</i>;</p> <p>c) nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano anzianità di grado pari o superiore a quella indicata nell' <i>articolo 1229</i>.</p>		
	<p>Art. 2250-bis <i>Periodi di permanenza minima nel grado degli ufficiali piloti di complemento della Marina militare</i></p> <p>1. Le anzianità di grado minime previste per l'avanzamento al grado superiore di cui all'articolo 1243, comma 3, lettera a), si applicano agli ufficiali piloti di complemento della Marina militare a partire dagli ufficiali con anzianità di grado da sottotenente di vascello successiva al 1° gennaio 2004.</p>	
<p>Art. 682 <i>Alimentazione dei ruoli dei marescialli</i></p> <p>1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'<i>articolo 760</i>.⁽²¹⁹⁾</p> <p>2. Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei.</p> <p>3. I posti di cui all' <i>articolo 679</i>, comma 1, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo.</p> <p>4. Ai concorsi di cui all' <i>articolo 679</i>, comma 1, lettera a), possono partecipare:</p> <p>a) i giovani che:</p> <p>1) sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;</p>	<p>Art. 682 <i>Alimentazione dei ruoli dei marescialli</i></p> <p>1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'<i>articolo 760</i>, comma 1.</p> <p>2. Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di uno dei corsi previsti dall'articolo 760, commi 1 e 1-bis.</p> <p>3. I posti di cui all' <i>articolo 679</i>, comma 1, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo.</p> <p>4. Ai concorsi di cui all' <i>articolo 679</i>, comma 1, lettera a), possono partecipare:</p> <p>a) i giovani che:</p> <p>1) sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi,</p>	

2) non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;

3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:

1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

2) non hanno superato il ventottesimo anno di età;

3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; ⁽²²⁰⁾

4) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

5. Ai concorsi di cui all' *articolo 679*, comma 1, lettera b), possono partecipare:

a) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso:

1) non hanno superato il 40° anno di età;

2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente;

3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio ⁽²²⁰⁾;

b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):

1) hanno compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente;

specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

2) non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;

3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:

1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

2) non hanno superato il ventottesimo anno di età;

3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

4) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

5. Ai concorsi di cui all' *articolo 679*, comma 1, lettera b), possono partecipare:

a) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso:

1) non hanno superato il 40° anno di età;

2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente;

3) non hanno riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio;

b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):

1) hanno compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente;

<p>2) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso.</p> <p>6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4 e 5, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.</p>	<p>2) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso.</p> <p>6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4 e 5, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.</p>	
<p>Art. 760 <i>Svolgimento dei corsi e nomina nel grado</i></p> <p>1. Il personale vincitore del concorso di cui all' <i>articolo 679</i>, comma 1, lettera a), è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonché il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati; al termine del periodo di formazione e istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove.</p> <p>2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali; gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.</p> <p>3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste dal regolamento per lo svolgimento dei corsi.</p> <p>4. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo</p>	<p>Art. 760 <i>Svolgimento dei corsi e nomina nel grado</i></p> <p>1. Il personale vincitore del concorso di cui all' <i>articolo 679</i>, comma 1, lettere a) e b), è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonché il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati; al termine del periodo di formazione e istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove.</p> <p>1-bis. In relazione alle esigenze delle Forze armate, per il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), può essere previsto, in alternativa al corso di cui al comma 1, un corso di qualificazione di durata comunque non inferiore a sei mesi.</p> <p>2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali; gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.</p> <p>3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste dal regolamento per lo svolgimento dei corsi.</p> <p>4. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o</p>	

<p>o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive e, se le predette cause non comportano proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.</p> <p>5. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all' <i>articolo 679</i>, comma 1, lettera b), è inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 1, concluso nell'anno.</p>	<p>imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive e, se le predette cause non comportano proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.</p> <p>4-bis. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di cui al comma 1 del presente articolo, al superamento degli esami è nominato, sulla base della stessa graduatoria di merito del personale di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), maresciallo o gradio corrispondente in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali. Gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.</p> <p>5. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all' <i>articolo 679</i>, comma 1, lettera b) che frequenta il corso di qualificazione di cui al comma 1-bis, è inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 1, concluso nell'anno.</p>	
<p>Art. 771 Nomina a maresciallo 1. Agli effetti della nomina a maresciallo, che si consegue con decreto ministeriale, gli allievi che hanno superato gli esami finali</p>	<p>Art. 771 Nomina a maresciallo 1. Agli effetti della nomina a maresciallo, che si consegue con decreto ministeriale, gli allievi che hanno superato gli esami finali</p>	

<p>relativi ai corsi di cui agli <i>articoli 766 e 767</i>, sono iscritti in ruolo secondo l'ordine delle graduatoria di fine corso determinato dal punto di classificazione riportato da ciascuno di essi, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento.</p> <p>2. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all' <i>articolo 766</i>, che hanno superato gli esami finali al termine del secondo anno, ha decorrenza dal giorno successivo alla data in cui si concludono le previste sessioni di idoneità.</p> <p>3. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'<i>articolo 767</i>, che hanno superato gli esami di fine corso, ha decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del corso. La data di nomina è comunque successiva a quella conferita al maresciallo classificatosi all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria del corso di cui all' <i>articolo 766</i>, concluso nell'anno.</p>	<p>relativi ai corsi di cui agli <i>articoli 766 e 767</i>, sono iscritti in ruolo secondo l'ordine delle graduatoria di fine corso determinato dal punto di classificazione riportato da ciascuno di essi, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento.</p> <p>2. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'<i>articolo 766</i>, che hanno superato gli esami finali al termine del secondo anno, ha decorrenza dal giorno successivo alla data in cui si concludono le previste sessioni di idoneità.</p> <p>3. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'<i>articolo 767</i>, che hanno superato gli esami di fine corso, ha decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del corso. La data di nomina é comunque successiva a quella conferita al maresciallo classificatosi all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria del corso di cui all' <i>articolo 766</i>, concluso nell'anno.</p> <p>3-bis. I marescialli che superano il corso biennale sono ammessi alla frequenza di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola marescialli, al termine del quale l'anzianità relativa viene rideterminata con decreto ministeriale sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalità previste dal regolamento. I marescialli che non superano il corso di perfezionamento non sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianità.</p>	
<p>Art. 1047 Commissioni permanenti</p> <p>1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta del personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti e volontari in servizio permanente, e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata.</p> <p>2. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti.</p> <p>3. Le commissioni di avanzamento di cui al comma 1 sono costituite come segue:</p> <p>a) presidente: un ufficiale generale;</p>	<p>Art. 1047 Commissioni permanenti</p> <p>1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta del personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti e volontari in servizio permanente, e per la compilazione dei relativi quadri, é istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata.</p> <p>2. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti.</p> <p>3. Le commissioni di avanzamento di cui al comma 1 sono costituite come segue:</p> <p>a) presidente: un ufficiale generale;</p>	

<p>b) membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; il primo maresciallo, il sergente maggiore capo o gradi corrispondenti, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, che risulti il più anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare.</p> <p>4. Per l'Arma dei carabinieri la commissione di avanzamento di cui al comma 1 è costituita come segue:</p> <p>a) presidente: generale di corpo d'armata. Se non vi è disponibilità di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, l'incarico di presidente è funzionalmente attribuito a generale di divisione;</p> <p>b) membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre marescialli aiutanti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se si tratta di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.</p> <p>5. Il giudizio di idoneità per l'avanzamento dei militari di truppa, che comporta la valutazione delle qualità, capacità e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, è espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non è prevista la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.</p>	<p>b) membri ordinari: in numero non superiore a tredici ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; il primo maresciallo, il sergente maggiore capo o gradi corrispondenti, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, che risulti il più anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare.</p> <p>4. Per l'Arma dei carabinieri la commissione di avanzamento di cui al comma 1 è costituita come segue:</p> <p>a) presidente: generale di corpo d'armata. Se non vi è disponibilità di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, l'incarico di presidente è funzionalmente attribuito a generale di divisione;</p> <p>b) membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre marescialli aiutanti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se si tratta di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.</p> <p>5. Il giudizio di idoneità per l'avanzamento dei militari di truppa, che comporta la valutazione delle qualità, capacità e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, è espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non è prevista la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese da osservare.</p>	
<p>Art. 1077 <i>Promozione o conferimento di qualifica in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati</i></p>	<p>Art. 1077 <i>Promozione o conferimento di qualifica in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati</i></p>	

<p>1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.</p> <p>2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai predetti ruoli che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto, nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento.</p> <p>3. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianità, non possono essere valutati per l'avanzamento perché divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perché deceduti o raggiunti dai limiti d'età, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della commissione permanente.</p> <p>3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al primo maresciallo e al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.</p>	<p>1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile (di cui all'art. 923, comma 1, lettera m-bis).</p> <p>2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai predetti ruoli che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile (di cui all'art. 923, comma 1, lettera m-bis), nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento.</p> <p>3. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianità, non possono essere valutati per l'avanzamento perché divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perché deceduti o raggiunti dai limiti d'età, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della commissione permanente.</p> <p>3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al primo maresciallo e al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.</p>	
<p>Art. 1275 <i>Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare</i></p> <p>1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo</p>	<p>Art. 1275 <i>Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare</i></p> <p>1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di</p>	

di imbarco o in reparti operativi il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.

2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.

3. I sottufficiali della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.

4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

5. I sottufficiali abilitati «montatori artificieri» sono esentati dagli obblighi connessi con le particolari condizioni per l'avanzamento prescritte dal presente codice.

6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.

imbarco o in reparti operativi il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.

2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.

3. I sottufficiali della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.

4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

5. I sottufficiali abilitati <<montatori artificieri>> sono esentati dagli obblighi connessi con le particolari condizioni per l'avanzamento prescritte dal presente codice.

6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.

7. Per il personale nocchieri di porto appartenente alle specialità furieri contabili ovvero operatori, le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte anche, rispettivamente, presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative ovvero

	presso i servizi operativi del Corpo.	
<p>Art. 1280 <i>Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare</i></p> <p>1. Oltre a quanto disposto dall' <i>articolo 1137</i>, ai marescialli della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.</p> <p>2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 2^a classe a capo di 1^a classe della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati: ⁽⁵⁸⁹⁾</p> <p>a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 6 anni;</p> <p>b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni;</p> <p>c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 3 anni;</p> <p>d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.</p> <p>3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 1^a classe a primo maresciallo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati: ⁽⁵⁸⁹⁾</p> <p>a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 8 anni;</p> <p>b) tecnici di armi, elettrotecnici: 7 anni;</p> <p>c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni;</p> <p>d) nocchieri di porto: 3 anni;</p> <p>e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.</p> <p>4. I periodi minimi di imbarco per i primi marescialli della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:</p> <p>a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: un anno;</p>	<p>Art. 1280 <i>Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare</i></p> <p>1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai marescialli della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.</p> <p>2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 2^a classe a capo di 1^a classe della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:</p> <p>a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni;</p> <p>b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;</p> <p>c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni;</p> <p>d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.</p> <p>3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 1^a classe a primo maresciallo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:</p> <p>a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;</p> <p>b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;</p> <p>c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;</p> <p>d) nocchieri di porto: 3 anni;</p> <p>e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.</p> <p>4. I periodi minimi di imbarco per i primi marescialli della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:</p> <p>a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: un anno;</p> <p>b) tecnici del sistema di combattimento: un anno;</p> <p>c) nocchieri di porto: 3 anni da titolare di ufficio minore o sezione staccata;</p> <p>d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: un anno.</p> <p>4-bis Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3,</p>	

<p>b) tecnici di armi, elettrotecnici: un anno;</p> <p>c) nocchieri di porto: 3 anni da titolare di ufficio minore o sezione staccata;</p> <p>d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: un anno. ⁽⁵⁹⁰⁾</p> <p>4-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi. ⁽⁵⁹¹⁾</p> <p>5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, a eccezione dei periodi indicati per i primi marescialli, anche in ruoli diversi e in ferma.</p>	<p>lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.</p> <p>5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, a eccezione dei periodi indicati per i primi marescialli, anche in ruoli diversi e in ferma.</p>	
<p>Art. 1282 <i>Avanzamento al grado di primo maresciallo</i></p> <p>1. Il numero di promozioni annuali al grado di primo maresciallo e corrispondenti è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>3. L'avanzamento a scelta per esami, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte.</p> <p>4. I posti di cui al comma 2 rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 3 e viceversa.</p> <p>5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I</p>	<p>Art. 1282 <i>Avanzamento al grado di primo maresciallo</i></p> <p>1. Il numero di promozioni annuali al grado di primo maresciallo e corrispondenti é pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>3. L'avanzamento a scelta per esami, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non piu' di due volte elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.</p> <p>4. I posti di cui al comma 2 rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 3 e viceversa.</p> <p>5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 2</p>	

<p>marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 3.</p> <p>6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 sono adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.</p>	<p>precedono nel ruolo quelli di cui al comma 3.</p> <p>6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 sono adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.</p>	
<p>Art. 1287 Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare</p> <p>1. Oltre a quanto disposto dall' <i>articolo 1137</i>, ai sergenti della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.</p> <p>2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati: ⁽⁵⁹²⁾</p> <p>a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 7 anni;</p> <p>b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni;</p> <p>c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni;</p> <p>d) nocchieri di porto: 3 anni</p> <p>e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.</p> <p>3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati: ⁽⁵⁹²⁾</p> <p>a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 10 anni;</p> <p>b) tecnici di armi, elettrotecnici: 8 anni;</p> <p>c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 5 anni;</p> <p>d) nocchieri di porto: 6 anni;</p> <p>e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni.</p>	<p>Art. 1287 Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare</p> <p>1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai sergenti della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.</p> <p>2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:</p> <p>a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 7 anni;</p> <p>b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;</p> <p>c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;</p> <p>d) nocchieri di porto: 3 anni;</p> <p>e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.</p> <p>3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:</p> <p>a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 10 anni;</p> <p>b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni;</p> <p>c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 5 anni;</p> <p>d) nocchieri di porto: 6 anni;</p> <p>e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni.</p> <p>3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.</p> <p>4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco</p>	

<p>3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi. ⁽⁵⁹³⁾</p> <p>4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.</p>	<p>ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.</p>	
<p>REGIME TRANSITORIO SOTTUFFICIALI</p>		
<p>Art. 2197 <i>Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare</i></p> <p>1. Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, fino al 2020, fatti salvi i concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all' <i>articolo 679</i>, in misura:</p> <p>a) non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali;</p> <p>b) non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari, in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di «superiore alla media» o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all' <i>articolo 682</i>, comma 5. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente.</p>	<p>Art. 2197 <i>Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare</i></p> <p>1. Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, fatti salvi i concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all' <i>articolo 679</i>, in misura:</p> <p>a) non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali;</p> <p>b) non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di «superiore alla media» o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all' <i>articolo 682</i>, comma 5. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente.</p> <p>1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b), con decreto del Ministro della difesa possono essere stabiliti:</p> <p>a) limiti di età non superiori a 45 anni per la partecipazione alle procedure concorsuali;</p>	

<p>2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.</p> <p>3. Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, sino al 2015, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.</p>	<p>b) riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio permanente ovvero in ferma prefissata quadriennale della relativa Forza armata, da selezionare tramite concorso per titoli ed esami;</p> <p>c) la permanenza minima nel ruolo di provenienza ovvero la permanenza minima in servizio per i volontari in ferma prefissata quadriennale, sino ad un massimo di 5 anni;</p> <p>d) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, quale titolo di studio richiesto a tutti i partecipanti;</p> <p>e) la durata dei corsi per l'immissione in ruolo.</p> <p>2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.</p> <p>3. Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, durante il periodo transitorio di cui al comma 1, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.</p>	
	<p><i>2197-bis Reclutamenti straordinari dei marescialli.</i></p> <p>1. Sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli dei marescialli, in aggiunta ai concorsi di cui all'articolo 2197 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi interni straordinari riservati ai sergenti:</p> <p>a) per titoli;</p> <p>b) per titoli ed esami, ai quali può partecipare il personale in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>1) anzianità nel ruolo di almeno 10 anni;</p> <p>2) possesso o conseguimento, entro l'anno scolastico in cui viene</p>	

	<p>emesso il bando, di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;</p> <p>3) età non superiore a 48 anni.</p> <p>2. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.</p>	
<p>Art. 2198 Regime transitorio del reclutamento dei sergenti</p> <p>1. Fino al 31 ottobre 2015, in deroga agli <i>articoli 690 e 691</i>, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente.</p> <p>[2. Per le immissioni annuali nel predetto ruolo, sino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche]</p>	<p>Art. 2198 Regime transitorio del reclutamento dei sergenti</p> <p>1. Sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga agli <i>articoli 690 e 691</i>, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, riservato ai volontari in servizio permanente che hanno maturato la permanenza minima nel ruolo di provenienza, stabilita con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a cinque anni.</p>	
	<p>2198 bis Reclutamenti straordinari dei sergenti</p> <p>1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli, in aggiunta ai concorsi di cui all'articolo 2198 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di Stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi interni straordinari per titoli riservati ai volontari in servizio permanente.</p> <p>2. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 1,</p>	

	<p>compresa la definizione dei requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.</p>	
<p>VOLONTARI</p>		
<p>Art. 697 Requisiti 1. I partecipanti al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi: a) età non superiore a venticinque anni; b) diploma di istruzione secondaria di primo grado.</p>	<p>Art. 697 Requisiti 1. I partecipanti al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi: a) età non superiore a venticinque anni; b) diploma di istruzione secondaria di primo grado; c) idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.</p>	
<p>Art. 703 Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono così determinate: a) Arma dei carabinieri: 70 per cento; b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; c) Polizia di Stato: 45 per cento; d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento; f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.</p> <p>2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti</p>	<p>Art. 703 Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono così determinate: a) Arma dei carabinieri: 70 per cento; b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; c) Polizia di Stato: 45 per cento; d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento; f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.</p> <p>1-bis. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.</p> <p>2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale.</p>	

<p>dei volontari in rafferma biennale.</p> <p>3. Con decreto interministeriale del Ministro della difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le modalità attuative riguardanti l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p>	<p>3. Con decreto interministeriale del Ministro della difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le modalità attuative riguardanti l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p>	
<p>Art. 881 <i>Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali</i></p> <p>1. Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio in missioni internazionali e contrae infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli massimi previsti, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta.</p> <p>2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle armi è computato nelle consistenze annuali previste dagli articoli 803 e 2215.</p> <p>3. Al personale militare in servizio permanente, che presta o ha prestato servizio in missioni internazionali e che ha contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, che non devono comportare inidoneità permanente al servizio.</p> <p>4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti</p>	<p>Art. 881 <i>Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali</i></p> <p>1. Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio in missioni internazionali e contrae infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli massimi previsti, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il, con provvedimenti definitivi, sia della posizione medico-legale riguardante l'idoneità al servizio sia del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta.</p> <p>2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle armi è computato nelle consistenze annuali previste dagli articoli 803 e 2207.</p> <p>3. Al personale militare in servizio permanente, che presta o ha prestato servizio in missioni internazionali e che ha contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, che non devono comportare inidoneità permanente al servizio.</p> <p>4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di</p>	

<p>il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo nella misura intera.</p> <p>5. In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni. (278)</p>	<p>cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo nella misura intera.</p> <p>5. In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni</p>	
<p>Art. 954 Rafferme dei volontari</p> <p>1. I volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.</p> <p>2. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni. Possono presentare la domanda i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente.</p> <p>3. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.</p>	<p>Art. 954 Rafferme dei volontari</p> <p>1. I volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.</p> <p>2. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni. Possono presentare la domanda i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente.</p> <p>3. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.</p> <p>3 bis. I volontari in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 3 sono ammessi alla rafferma biennale con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito.</p>	
<p>Art. 955 Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio</p> <p>1. I volontari in ferma prefissata che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei</p>	<p>Art. 955 Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio</p> <p>1. I volontari in ferma prefissata che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare</p>	

<p>al servizio militare incondizionato, possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.</p> <p>2. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonché all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto.</p>	<p>incondizionato ovvero per i quali tali ferite o lesioni sono ascrivibili alle categorie dalla 4^a alla 8^a della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.</p> <p>2. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonché all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto. I volontari in ferma prefissata cui è attribuita una inidoneità complessiva ascrivibile alla 4^a e alla 5^a categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 882, comma 2, transitano nel servizio permanente come militari permanentemente non idonei in modo parziale.</p>	
<p>Art. 1301 <i>Avanzamento al grado di caporale o corrispondenti</i></p> <p>1. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di caporale o corrispondente, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione.</p> <p>2. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall'incorporazione.</p>		
<p>Art. 1308 <i>Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare</i></p> <p>1. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per essere valutato deve, a seconda del Corpo o categoria o specialità di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di imbarco o in reparti operativi.</p>	<p>Art. 1308 <i>Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare</i></p> <p>1. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1137, il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per essere valutato deve, a seconda del Corpo o della categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, aver</p>	

<p>2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 2^a classe a sottocapo di 1^a classe, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati: ⁽⁵⁹⁵⁾</p> <p>a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 6 anni;</p> <p>b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni;</p> <p>c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 3 anni;</p> <p>d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.</p> <p>3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 1^a classe a sottocapo di 1^a classe scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati: ⁽⁵⁹⁵⁾</p> <p>a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 8 anni;</p> <p>b) tecnici di armi, elettrotecnici: 7 anni;</p> <p>c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni;</p> <p>d) nocchieri di porto: 3 anni;</p> <p>e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.</p> <p>3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi. ⁽⁵⁹⁶⁾</p> <p>4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.</p>	<p>compiuto i periodi minimi di imbarco o in reparti operativi.</p> <p>2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 2^a classe a sottocapo di 1^a classe, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:</p> <p>a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni;</p> <p>b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;</p> <p>c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni;</p> <p>d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.</p> <p>3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 1^a classe a sottocapo di 1^a classe scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:</p> <p>a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;</p> <p>b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;</p> <p>c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;</p> <p>d) nocchieri di porto: 3 anni;</p> <p>e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.</p> <p>3-bis- 4. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.</p> <p>4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma</p>	
<p>Art. 1309 <i>Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare</i></p> <p>1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o di reparto operativo il personale appartenente alla</p>	<p>Art. 1309 <i>Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare</i></p> <p>1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o di reparto operativo il personale appartenente alla</p>	

categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.

2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.

3. I volontari in servizio permanente della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.

4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.⁽⁵⁹⁷⁾

categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.

2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.

3. I volontari in servizio permanente della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.

4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte:

a) in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto;

b) per la specialità furieri contabili, anche presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative del Corpo;

c) per la specialità operatori, anche presso i servizi operativi del Corpo;

d) per la specialità maestri di cucina e mensa, anche presso gli uffici periferici del Corpo.

<p>Art. 1791 <i>Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata</i></p> <p>1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^a classe e aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. ⁽⁶⁶⁸⁾</p> <p>2. La misura percentuale è pari al 70 per cento per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1^a classe e aviere scelto, e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.</p> <p>3. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità prevista dall' <i>articolo 1792</i>, comma 1.</p>	<p>Art. 1791 <i>Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata</i></p> <p>1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^a classe e aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.</p> <p>2. La misura percentuale è pari al 70 per cento per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1^a classe e aviere scelto, e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.</p> <p>3. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità prevista dall' <i>articolo 1792</i>, comma 1.</p>	
---	--	--

REGIME TRANSITORIO VOLONTARI

<p>Art. 2199 <i>Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia</i></p> <p>1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'<i>articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77</i>, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all' <i>articolo</i></p>	<p>Art. 2199 <i>Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia</i></p> <p>1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2015, in deroga all' articolo 703 e in relazione</p>	
---	---	--

703, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.⁽⁷⁸⁷⁾

2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.

3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.

4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:

a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza;

alle disponibilità finanziarie delle Forze armate, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1. **Il presente comma non si applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.**

3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.

4. Dei concorrenti riservatari giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:

a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti **misure minime** percentuali:

1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza;

3) 5 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di

3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri ⁽⁷⁸⁸⁾ ;

2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza;

3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato;

5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.

5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.

6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.

7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in

Stato;

4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti **misure massime** percentuali:

1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza;

3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato;

5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.

5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.

6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.

7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri

<p>misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.</p>	<p>interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.</p> <p>7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino all'anno 2020, in relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i posti di cui al comma 1 sono tutti destinati all'immissione diretta, ripartiti nella misura del 70% a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30% a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Gli eventuali posti non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota sono devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra aliquota.</p> <p>7-ter. Per le immissioni di cui al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la ferma prefissata di un anno</p> <p>7-quater. Le percentuali di cui al comma 7-bis possono essere variate annualmente con decreto del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, su proposta dei Ministri interessati inoltrata unitamente alle programmazioni quinquennali scorrevoli di cui al comma 1.</p> <p>.</p>	
<p>Art. 2224 Rafferme dei volontari di truppa 1. L'ammissione alle rafferme di cui all' <i>articolo 954</i> è subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste: a) fino al 2020, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall' <i>articolo 2207</i>, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri</p>	<p>Art. 2224 Rafferme dei volontari di truppa 1. L'ammissione alle rafferme di cui all' articolo 954 è subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste: a) fino al 2020, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall' articolo 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente</p>	

<p>complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli <i>articoli</i> 582 e 583; b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall' <i>articolo</i> 799. 2. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.</p>	<p>previsti per l'anno di riferimento dall'articolo 582 e 583; b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall'articolo 798-bis. 2. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.</p>	
--	---	--

PERSONALE IN CONGEDO

<p>Art. 1013 <i>Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi</i> 1. Il Ministro della difesa stipula convenzioni con associazioni di imprese private al fine di favorire il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate, prevedendo, in particolare, il ricorso agli istituti previsti dalla legislazione vigente diretti a incentivare le assunzioni da parte delle imprese.</p> <p>2. Le norme di incentivazione dell'occupazione e dell'imprenditorialità che individuano i beneficiari anche sulla base dell'età, della condizione occupazionale precedente, o della residenza, sono applicate ai volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito che hanno completato la ferma prescindendo dai limiti di età e dai requisiti relativi alla precedente condizione occupazionale, e considerando la residenza precedente</p>	<p>Art. 1013 <i>Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi</i> 1. Il Ministero della difesa stipula convenzioni con <u>associazioni di imprese private e con le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276</u>, e successive modificazioni, al fine di favorire il collocamento <u>preferenziale</u> sul mercato del lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate, prevedendo, in particolare, il ricorso agli istituti previsti dalla legislazione vigente diretti a incentivare le assunzioni da parte delle imprese. 1-bis. Il Ministero della difesa può stipulare convezioni con le aziende iscritte nel Registro nazionale delle imprese di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, affinché tali aziende, in caso di nuove assunzioni di personale non dirigente, sottopongano a selezione prioritariamente i volontari in ferma prefissata e in ferma breve congedati senza demerito, iscritti nell'apposita banca dati tenuta dallo stesso Ministero, in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richieste.</p> <p>2. Le norme di incentivazione dell'occupazione e dell'imprenditorialità che individuano i beneficiari anche sulla base dell'età, della condizione occupazionale precedente, o della residenza, sono applicate ai volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito che hanno completato la ferma prescindendo dai limiti di età e dai requisiti relativi alla precedente condizione occupazionale, e considerando la residenza precedente l'arruolamento.</p>	
---	--	--

l'arruolamento.

3. Il Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisce un programma di iniziative in materia di formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati da attuarsi nelle singole regioni, tramite la stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e le autorità militari periferiche.

4. Il Ministero della difesa favorisce la costituzione di cooperative di servizi tra i militari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati per l'affidamento di attività di supporto logistico di interesse delle Forze armate.

5. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio militare in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata rilevanti per il curriculum degli studi.

3. Il Governo, su proposta del Ministero della difesa di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce un programma di iniziative in materia di formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, da attuarsi tramite apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e il Ministero della difesa, finalizzato a:

a) garantire la tendenziale uniformità del riconoscimento da parte delle Regioni nella formazione professionale di crediti formativi connessi con il servizio prestato nelle Forze armate;

b) riconoscere l'equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione e di perfezionamento frequentati nelle Forze armate con i titoli rilasciati dagli istituti di formazione accreditati presso le Regioni;

c) favorire l'inserimento nei piani operativi regionali di misure specifiche per la formazione professionale e di una riserva di almeno il 20% a vantaggio dei medesimi soggetti per l'ammissione ai corsi erogati "a catalogo" dagli enti territoriali preposti alla formazione;

d) estendere, in caso di ricollocazione professionale in regione diversa da quella di precedente residenza, le misure più favorevoli previste in materia alloggiativa.

4. Il Ministero della difesa favorisce la costituzione di cooperative di servizi tra i militari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati, per l'affidamento di attività di supporto logistico di interesse delle Forze armate.

5. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio militare in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata rilevanti per il curriculum degli studi.

5-bis. Il Ministero della difesa può ammettere i volontari in

	<p>servizio e quelli congedati senza demerito alla partecipazione a corsi di formazione tenuti presso propri enti, assumendo a proprio carico gli oneri connessi con vitto, alloggio e viaggio. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono stabiliti i criteri generali per la frequenza dei corsi da parte dei volontari congedati. L'attività di formazione di cui al presente comma può essere accentrata presso un polo di formazione unico istituito e disciplinato secondo le modalità previste dal regolamento.</p> <p>5-ter. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'attività di docenza da parte di personale delle associazioni di categoria dei datori di lavoro per i corsi di formazione di cui al comma 5-bis.</p> <p>5-quater. Il Ministero della difesa, a seguito di attività formative conformi ai criteri previsti dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94, può rilasciare al personale che ha prestato almeno un anno di servizio senza demerito nelle Forze armate attestati che assolvono ai requisiti di formazione richiesti per l'iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo di cui al comma 8 del medesimo articolo 3.</p>	
<p>Art. 1014 <i>Riserva di posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni</i></p> <p>1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'<i>articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'<i>articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>, è disciplinato l'accesso dei volontari in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.</p> <p>2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari in ferma prefissata e ferma breve,</p>	<p>Art. 1014 <i>Riserva di posti nel pubblico impiego</i></p> <p>1. A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato:</p> <p>a) il 30% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non</p>	

congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa.

3. Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del *decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509*, e della *legge 12 marzo 1999, n. 68*, è elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.⁽³¹⁹⁾

4. Se la riserva per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi precedenti non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione procede ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.

dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) il 50% dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale;

c) il 50% dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa.

2. La riserva di cui al comma 1, lettera a) non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente.

4. Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

PERSONALE CIVILE		
<p>Art. 2259-bis <i>Assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari</i></p> <p>1. Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.</p>	<p>Art. 2259-bis <i>Assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari</i></p> <p>1. Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,</p> <p>1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono prorogate fino all'anno 2019.</p> <p>1-ter. Le sole assunzioni di cui al presente articolo sono effettuate, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, alinea, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche in presenza di personale in soprannumero nell'area di appartenenza.</p>	
	<p>Art. 2259-ter <i>Dotazioni organiche degli enti dipendenti dai comandi e dagli ispettorati logistici di Forza armata</i></p> <p>1. Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai</p>	

	<p>sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ferme restando le dotazioni organiche complessive degli enti dipendenti dai comandi e dagli ispettorati logistici di Forza armata, di cui all' articolo 47, comma 1, lettera c), definite dai vigenti decreti interministeriali adottati secondo le modalità di cui all'articolo 51, comma 1, per ciascun ente, in relazione alle esigenze connesse con i compiti istituzionali e con i programmi di lavoro, in coerenza con i piani di riduzione graduale del personale e con i criteri di efficienza e di gestione economica, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore di Forza armata per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa, sentite le organizzazioni sindacali per la parte di competenza, si provvede alla ricognizione annuale dell'organico effettivo di personale militare e civile e sono apportate le coerenti modifiche ordinarie anche rimodulando la ripartizione interna di compiti e funzioni. Con il medesimo decreto può essere rideterminato il grado dell'ufficiale preposto a ricoprire la carica di direttore dell'ente.</p>	
	<p><i>Art. 2259-quater Riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile</i></p> <p>1. Ai fini del graduale conseguimento della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità al 1° gennaio 2025, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, con cadenza triennale, alla progressiva rideterminazione della dotazione organica complessiva di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente</p>	

del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013.

2. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa per l'area di relativa competenza, si provvede a ripartire la dotazione organica complessiva, suddivisa per profili professionali e fasce retributive, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione.

3. In riferimento alla dotazione organica complessiva come ripartita dal decreto del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'arma dei carabinieri, ciascuno per l'area di rispettiva competenza, predispone il piano di riassorbimento delle unità di personale risultanti in eccedenza, informato al principio dell'elevazione qualitativa delle professionalità, da attuare prima dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rideterminazione degli organici. Il piano, approvato dal Ministro della difesa previo esame con le organizzazioni sindacali, individua:

- a) le unità di personale risultanti complessivamente in eccedenza ovvero carenti, suddivise per area funzionale, posizione economica e profilo professionale;**
- b) nell'ambito delle unità risultanti in eccedenza, le unità riassorbibili nel triennio in applicazione dei seguenti criteri in ordine di priorità:**
 - 1) cessazione dal servizio per collocamento in pensione secondo le vigenti disposizioni;**
 - 2) riconversione professionale, nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza, mediante specifici percorsi di**

formazione;

- 3) attuazione di procedure di mobilità interna anche attraverso l'adozione di misure che agevolano il reimpiego del personale in ambito comunale, provinciale e regionale, nei limiti dei posti disponibili;**
- 4) trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, anche oltre il limite percentuale di cui all'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;**
- 5) avvio di processi di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i contingenti e le misure percentuali stabiliti, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nei limiti delle facoltà assunzionali delle predette amministrazioni, previo esame, entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali.**

4. Le misure di attuazione del piano sono adottate sentite le organizzazioni sindacali.

5. Il personale in eccedenza non riassorbibile nei tempi e con le modalità definiti dal piano è collocato in disponibilità. Il periodo di ventiquattro mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a quarantotto mesi, laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.

6. Ai fini della periodica revisione del piano di cui al comma 3, con decreto del Ministro della difesa si provvede alla ricognizione annuale delle dotazioni organiche effettive del personale civile.

	<p>Art. 2259-quinquies <i>Piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile</i></p> <p>1. In aderenza al processo di revisione dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, al fine di conseguire il migliore impiego delle risorse umane disponibili, nell’ottica della valorizzazione delle relative professionalità, nonché di agevolare l’adozione delle misure di attuazione dei piani di riassorbimento del personale eventualmente in eccedenza, a decorrere dall’anno 2016 e fino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nell’ambito delle risorse finanziarie esistenti, nel «Piano triennale di formazione dei dirigenti e dei funzionari» adottato dal Ministero della difesa, di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, è inserita una sezione dedicata alla rappresentazione delle esigenze straordinarie e urgenti di formazione del personale civile appartenente all’area terza connesse con:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l’ampliamento dei settori di impiego, compreso il <i>procurement</i>, in campo nazionale e internazionale;b) la riconversione professionale, ai fini del reimpiego nell’ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; <p>2. Le esigenze di formazione di cui al comma 1 devono essere assolte entro i corrispondenti anni del «Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Nelle more dell’avvio del «Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica», le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma 1 sono</p>	

assolte dal Centro di formazione della difesa.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Centro di formazione della difesa, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma annuale straordinario di formazione, da attuare anche attraverso strutture decentrate, che individua in particolare:

- a) moduli formativi dedicati alla riconversione professionale del personale civile appartenente alle aree prima e seconda, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;**
- b) moduli formativi di carattere tecnico, per ottimizzare l'impiego del personale civile assegnato agli arsenali, agli stabilimenti, ai poli di mantenimento, ai centri tecnici e polifunzionali, agli enti e reparti delle Forze armate attraverso la diversificazione delle specializzazioni;**
- c) moduli formativi destinati al personale militare di grado corrispondente alle qualifiche funzionali delle aree prima e seconda, al fine di agevolare l'attuazione del piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti nei ruoli del personale civile delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2209-*quater*.**

4. I moduli formativi di cui al comma 3 si concludono con un esame finale che attesta il possesso delle conoscenze relative alle materie oggetto del corso.

5. Il Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale, stabilisce annualmente il numero dei posti da riservare a favore del personale civile per la partecipazione ai corsi svolti presso istituti di formazione militare, in misura non inferiore al 20

	per cento dei posti complessivamente disponibili.	
	<p>Art. 2259-sexies <i>Accesso alla dirigenza</i></p> <p>1. Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nei concorsi banditi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia del Ministero della difesa, nei limiti delle relative facoltà assunzionali, il 50 per cento dei posti è riservato a favore del personale civile appartenente alle aree funzionali dello stesso Ministero in possesso dei prescritti requisiti.</p>	
	<p>ABROGAZIONI</p> <p>artt. 583 e 584 art. 671 art. 677 artt. 1053, commi 2 e 3, 1067, comma 2 art. 1301 art. 2215 art. 2244</p> <p><u>Al titolo VII:</u></p> <p>> <u>al Capo VII</u></p> <p>Sezione I - Disposizioni generali Sezione II - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; 1101, 1102, 1103 Sezione III - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;</p>	

1105, 1106, 1107

Sezione IV - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo degli ingegneri;

1109, 1110, 1111

Sezione V - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario;

1113, 1114, 1115

Sezione VI - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato;

1117, 1118, 1119

Sezione VII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni;

1121, 1122, 1123

Sezione VIII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;

1125, 1126, 1127

Sezione IX - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario;

1129, 1130, 1131

Sezione X - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato;

1133, 1134, 1135

> al Capo VIII

Sezione I - Disposizioni generali

Sezione II - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore;

1138, 1139, 1140

Sezione III - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo del genio navale;

1142, 1143, 1144

Sezione IV - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali;

1146, 1147, 1148

Sezione V – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario marittimo;

1150, 1151, 1152

Sezione VI – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato marittimo;

1154, 1155, 1156

Sezione VII – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;

1158, 1159, 1160, 1161

Sezione VIII – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;

1162, 1163, 1164

Sezione IX – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio navale;

1166, 1167, 1168

Sezione X – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle armi navali;

1170, 1171, 1172

Sezione XI – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario marittimo;

1174, 1175, 1176

Sezione XII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato marittimo;

1178, 1179, 1180

Sezione XIII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto;

1182, 1183, 1184, 1185

➤ al Capo IX

Sezione I - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;

1186, 1187, 1188

Sezione II - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle armi dell'Aeronautica militare;

1190, 1191, 1192

Sezione III – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;

1195, 1196, 1197

Sezione IV – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;

1199, 1200, 1201

Sezione V – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;

1203, 1204, 1205

Sezione VI – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;

1207, 1208, 1209

Sezione VII – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare;

1211, 1212, 1213

Sezione VIII – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;

1215, 1216, 1217

Sezione IX – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico;

1219, 1220, 1221

Sezione X - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico;

1223, 1224, 1225

➤ al Capo X

Sezione I - Disposizioni generali

Sezione II - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale;

1228, 1229, 1230, 1232

Sezione III – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale;

1233, 1234, 1235, 1236

Sezione IV – Profilo di carriera per gli ufficiali del ruolo tecnologico;

	1237, 1238, 1239	
<p>Art. 198 <i>Accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio</i></p> <p>1. La Commissione di cui all'<i>articolo 193</i> territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto, effettua la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia. Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.</p> <p>2. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.</p> <p>3. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.</p> <p>4. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri.</p>	<p>Art. 198 <i>Accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio</i></p> <p>1. La Commissione di cui all' <i>articolo 193</i> territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto, effettua la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia. Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.</p> <p>1-bis Per il dipendente residente al di fuori della regione amministrativa ove si trovano le competenti commissioni mediche, la commissione territorialmente competente può delegare la visita a due medici, di cui almeno uno ufficiale superiore, appartenenti alle infermerie di cui all'articolo 199 o ai servizi sanitari appositamente individuati ed organizzati presso Enti o Comandi superiori.</p> <p>2. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.</p> <p>3. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.</p> <p>4. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un</p>	

Dal verbale risultano le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio o altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente e il voto consultivo del medico specialista.

5. Il verbale è trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'*articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461*, il verbale è inviato direttamente al comitato dalla commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso *articolo 8*.

6. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dal *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilità.

7. La data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

8. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale risultano le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio o altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente e il voto consultivo del medico specialista.

5. Il verbale è trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'*articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461*, il verbale è inviato direttamente al comitato dalla commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso *articolo 8*.

6. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dal *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilità.

7. La data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

8. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

<p>9. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.</p> <p>10. Il presidente della commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.</p>	<p>9. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.</p> <p>10. Il presidente della commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.</p>	
<p>Art. 1878 <i>Accertamento della causa di servizio</i></p> <p>1. Ai procedimenti per la concessione, al personale militare, di benefici collegati al riconoscimento di causa di servizio, si applicano le disposizioni recate dal <i>decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461</i>, e dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando il regime di definitività delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le disposizioni dell'<i>articolo 1880</i>.</p>	<p>Art. 1878 <i>Accertamento della causa di servizio</i></p> <p>1. Ai procedimenti per la concessione, al personale militare, di benefici collegati al riconoscimento di causa di servizio, si applicano le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando il regime di definitività delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le disposizioni dell'articolo di cui all'articolo 1880.</p> <p>1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale militare anche per gli infortuni occorsi, anche nel caso di utilizzo del mezzo privato, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di servizio, durante il normale percorso che collega due luoghi di servizio se il militare ha più sedi di servizio e durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di servizio a quello di consumazione dei pasti. Restano esclusi gli infortuni occorsi in qualità di conducente di mezzi di trasporto privato ove sprovvisto della prescritta abilitazione di guida e quelli direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni.</p>	
<p>Art. 1880 <i>Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta</i></p>	<p>Art. 1880 <i>Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta</i></p>	

1. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche è pronunciato dal direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 195, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero in una delle citate strutture.

2. Il giudizio di dipendenza di cui al comma 1 è espresso sulla base di dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni a tale scopo formulate dal dirigente del servizio sanitario e dal Comandante del corpo e del reparto distaccato o dal capo del servizio presso il quale l'evento lesivo si è verificato.

3. Il giudizio di cui al comma 1 deve essere espresso nel più breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell'infermo.

4. Le complicanze e l'eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura, all'atto della dimissione o del decesso.

5. Delle conclusioni diagnostiche e medico legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione all'interessato.

6. In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda dell'interessato, la normale procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al *decreto del Presidente*

1. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche é pronunciato dal direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 195, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente, il ricovero in una delle citate strutture **o in una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale. Il citato giudizio può essere espresso anche sulla base degli accertamenti effettuati da un'autorità sanitaria militare o da struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale anche quando non abbiano determinato inizialmente il ricovero. La medesima procedura è applicabile alle lesioni traumatiche da causa violenta occorse nell'ambito di attività operativa o addestrativa svolta all'estero e che abbiano provocato il ricovero ovvero siano state accertate presso struttura sanitaria estera militare o civile. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli infortuni di cui all'articolo 1878, comma 2.**

2. Il giudizio di dipendenza di cui al comma 1 è espresso sulla base di dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni a tale scopo formulate dal dirigente del servizio sanitario e dal Comandante del corpo e del reparto distaccato o dal capo del servizio presso il quale l'evento lesivo si è verificato.

3. Il giudizio di cui al comma 1 deve essere espresso nel più breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell'infermo.

4. Le complicanze e l'eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura, all'atto della dimissione o del decesso.

5. Delle conclusioni diagnostiche e medico legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione all'interessato.

6. In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda dell'interessato, la normale procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al *decreto del Presidente della*

<p>della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.</p> <p>7. Se la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al servizio e sulla eventuale assegnazione a una delle categorie di cui alle tabelle annesse al <i>decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915</i>, è devoluto alle Commissioni mediche ospedaliere di cui all'<i>articolo 193</i>.</p>	<p>Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.</p> <p>7. Se la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al servizio e sulla eventuale assegnazione a una delle categorie di cui alle tabelle annesse al <i>decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915</i>, è devoluto alle Commissioni mediche ospedaliere di cui all'<i>articolo 193</i>.</p>	
<p>FLESSIBILITA' DI BILANCIO E MIGLIOR UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE</p>		
	<p>Art.....Verifica programmi di ammodernamento e rinnovamento</p> <p>1. Il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [formulazione alternativa: sulla base degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive definite ai sensi dell'articolo 536, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,], ferma restando la necessità di salvaguardare le esigenze operative prioritarie e quelle derivanti dal processo di definizione della politica europea di difesa e sicurezza, procede alla verifica della rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma e propone al Ministro della difesa la rimodulazione dei programmi relativi a linee di sviluppo capacitive che risultino non più adeguate, anche in ragione delle disponibilità finanziarie autorizzate a legislazione vigente. La predetta verifica tiene altresì conto dei risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare riportati nel documento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 31 dicembre .2012, n. 244.</p> <p>2. Dalle rimodulazioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>3. Le eventuali disponibilità finanziarie emergenti a seguito delle</p>	

	<p>rimodulazioni di cui al comma 1 sono destinate alle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 31 dicembre 2012, n. 244.</p>	
<p>Art. 549-bis <i>Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate</i></p> <p>1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attività di protezione civile, nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono essere disposte una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o più funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa, per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosità predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento di cui al primo periodo si applica l'articolo 279, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le modalità di gestione dei fondi accreditati e le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo.</p>	<p>Art. 549-bis <i>Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate</i></p> <p>1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate a favore di altre pubbliche amministrazioni, nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono essere disposte una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o più funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa, per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosità predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento di cui al primo periodo si applica l'articolo 279, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le modalità di gestione dei fondi accreditati e le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo.</p>	
	<p>Art. ____</p> <p>1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, le risorse di parte corrente derivanti dall'applicazione dell'art. 4 comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga all'articolo 40, comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per quanto attiene alla spesa decentrata e qualora ne ricorrano i presupposti, possono essere gestite ai sensi dell'art. 550 del decreto legislativo 15 marzo</p>	

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro I: Ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
generale di corpo d'armata	16 ^{a,b}	-	-	-	-	-	-	-
generale di divisione	38	scelta	3	-	-	-	-	3
generale di brigata	80	scelta	2	-	-	-	-	6 o 7 ^c
colonnello	470	scelta	4	-	-	-	-	12 o 13 ^d
tenente colonnello	544	scelta	4	-	1 anno di comando di battaglione o di gruppo nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	48 o 49 ^e
maggiore	265	anzianità	-	4		-	-	-
capitano	584	scelta	7	-	2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	Aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica.	- ^f
tenente	376	anzianità	-	5	2 anni di servizio in unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	-
sottotenente	156	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

Volume organico complessivo 2.529

^a Nell'organico dei generali di corpo d'armata è compreso il generale in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell'articolo 1094 del d.lgs. n. 66 del 2010.

^b Il Ministro della difesa, con propria determinazione, può disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado dell'Arma dei trasporti e dei materiali.

^c Ciclo di 4 anni: 6 promozioni i primi tre anni; 7 promozioni il quarto anno.

^d Ciclo di 5 anni: 13 promozioni il primo, il terzo e il quinto anno; 12 promozioni il secondo e il quarto anno.

^e Ciclo di 5 anni: 48 promozioni il primo, il terzo e il quarto anno; 49 promozioni il secondo e il quinto anno.

^f Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro II: Ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
tenente generale	- ^a	-	-	-	-	-	-	-
maggiore generale	1	-	-	-	-	-	-	-
brigadiere generale	7	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 3 anni ^b
colonnello	63	scelta	5	-	-	-	-	1
tenente colonnello	89	scelta	6	-	1 anno di comando di autogruppo/battaglione o di gruppo nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	6
maggiore	36	anzianità	-	4	-	-	-	-
capitano	77	scelta	7	-	2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	Aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica.	- ^c
tenente	60	anzianità	-	6	2 anni di servizio in unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	-
sottotenente	21	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

Volume organico complessivo 354

^a Il volume organico è incrementato di una unità se il Ministro della difesa, con propria determinazione, forma il quadro d'avanzamento al grado di tenente generale. La predetta unità è sottratta al ruolo normale di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni ed è a quest'ultimo riportata in incremento all'atto della cessazione dal servizio del tenente generale del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali.

^b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 3 anni: nessuna promozione il primo e secondo anno; 1 promozione il terzo anno.

^c Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro III: Ruolo normale del Corpo degli ingegneri

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
tenente generale	1	-	-	-	-	-	-	-
maggiore generale	3	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 3 anni ^a
brigadiere generale	9	scelta	2	-	-	-	-	- ^b
colonnello	58	scelta	5	-	-	-	-	1 o 2 ^c
tenente colonnello	189	scelta	6	-	3 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'area tecnico-amministrativa o nell'area tecnico-industriale, di cui almeno 1 nell'incarico non inferiore a quello di capo sezione o servizio o vice direttore o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	8 o 9 ^d
maggiore	60	anzianità	-	4	-	-	-	-
capitano	131	scelta	7	-	2 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'area tecnico-amministrativa o nell'area tecnico-industriale o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	- ^e
tenente	103	anzianità	-	6	-	-	Aver conseguito il diploma di laurea specialistica.	-
sottotenente	36	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

Volume organico complessivo 590

^a Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 3 anni: nessuna promozione il primo e secondo anno; 1 promozione il terzo anno.

^b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 5 anni: una promozione il primo, il terzo e il quinto anno; 0 promozioni il secondo ed il quarto anno.

^c Ciclo di 5 anni: due promozioni il primo, il terzo e il quinto, una il secondo e il quarto.

^d Ciclo di 5 anni: 9 promozioni il primo, il terzo e il quinto, otto il secondo e il quarto.

^e Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo sanitario

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
tenente generale	-	-	-	-	-	-	-	-
maggiore generale	1 ^a	-	-	-	-	-	-	-
brigadiere generale	7	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni ^b
colonnello	89	scelta	6	-	-	-	-	1
tenente colonnello	171	scelta	6	-	3 anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell'area tecnico-operativa o nell'area tecnico-amministrativa o nell'area tecnico-industriale o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	9 o 10 ^c
maggiore	60	anzianità	-	4	-	-	-	-
capitano	131	scelta	7	-	2 anni di servizio nell'ambito dell'organizzazione sanitaria dell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	- ^d
tenente	67	anzianità	-	4	-	-	Aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.	-
sottotenente	70	anzianità	-	4	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

Volume organico complessivo 596

^a In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, in relazione ad esigenze ordinarie, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.

^b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 4 anni: nessuna promozione il primo, secondo e terzo anno; 1 promozione il quarto anno.

^c Ciclo di 3 anni: 9 promozioni il primo e secondo anno; 10 promozioni il terzo anno.

^d Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro V: Ruolo normale del Corpo di commissariato

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
tenente generale	-	-	-	-	-	-	-	-
maggiore generale	1 ^a	-	-	-	-	-	-	-
brigadiere generale	6	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni ^b
colonnello	60	scelta	6	-	-	-	-	1
tenente colonnello	92	scelta	6	-	1 anno di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell'area tecnico-operativa o nell'area tecnico-amministrativa, in incarico non inferiore a quello di capo sezione/servizio o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	6
maggiore	36	anzianità	-	4	-	-	-	-
capitano	77	scelta	7	-	2 anni di servizio presso un ente o un distaccamento amministrativo o di addetto nell'area tecnico-operativa o di addetto nell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	Aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica.	- ^c
tenente	60	anzianità	-	6	2 anni di servizio presso un reparto dell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	-
sottotenente	21	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

Volume organico complessivo 353

^a In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, in relazione ad esigenze ordinarie, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.

^b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 4 anni: nessuna promozione il primo, secondo e terzo anno; 1 promozione il quarto anno.

^c Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro VI: Ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
colonnello	68	-	-	-	-	-	-	-
tenente colonnello	1067	scelta	7	-		-	-	14
maggiore	507	anzianità	-	5	-	-	-	-
capitano	982	scelta	8	-	In via prioritaria, 2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; in via subordinata, 4 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente.	-	-	- ^a
tenente	688	anzianità	-	6	2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	-
sottotenente	239	anzianità	-	2	-	-	Superare il corso applicativo.	-

Volume organico complessivo 3.551

^a Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro VII: Ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
colonnello	5	-	-	-	-	-	-	-
tenente colonnello	119	scelta	7	-	-	-	-	1
maggiore	56	anzianità	-	5	-	-	-	-
capitano	108	scelta	8	-	In via prioritaria, 2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; in via subordinata, 4 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente.	-	-	- ^a
tenente	75	anzianità	-	6	2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	-
sottotenente	26	anzianità	-	2	-	-	Superare il corso applicativo.	-

Volume organico complessivo 389

^a Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro VIII: Ruolo speciale del Corpo sanitario

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
colonnello	2	-	-	-	-	-	-	-
tenente colonnello	47	scelta	7	-	-	-	-	1 ogni 2 anni ^a
maggiore	22	anzianità	-	5	-	-	-	-
capitano	43	scelta	8	-	-	-	-	- ^b
tenente	30	anzianità	-	6	-	-	-	-
sottotenente	10	anzianità	-	2	-	-	Superare il corso applicativo.	-

Volume organico complessivo 154

^a Ciclo di 2 anni: nessuna promozione il primo anno; 1 promozione il secondo anno.

^b Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro IX Ruolo speciale del Corpo di commissariato

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
colonnello	5	-	-	-	-	-	-	-
tenente colonnello	149	scelta	7	-	-	-	-	1
maggiore	69	anzianità	-	5	-	-	-	-
capitano	134	scelta	8	-	2 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	- ^a
tenente	94	anzianità	-	6	2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	-
sottotenente	33	anzianità	-	2	-	-	Superare il corso applicativo.	-

Volume organico complessivo 484

^a Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 2: MARINA

Quadro I: Ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione e a scelta	Promozioni e ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ammiraglio di squadra	7 ^a	-	-	-	-	-	-	-
ammiraglio di divisione	14	scelta	3	-	-	-	-	1 o 2 ^b
contrammiraglio	27	scelta	2	-	-	-	-	2 o 3 ^c
capitano di vascello	185	scelta	4	-	1 anno in comando di Unità Navale o di Comando Complesso Navale o incarico equipollente.	-	-	4 o 5 ^d
capitano di fregata	302	scelta	4	-	1 anno in comando di unità navale, di squadriglia, di flottiglia, anche se compiuto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore, o incarico equipollente.	2 anni ^{e, f}	-	23 o 24 ^g
capitano di corvetta	127	anzianità	-	4	-	-	-	-
tenente di vascello	279	scelta	7	-	1 anno in comando di unità navale o incarico equipollente.	4 anni ^f	Aver conseguito la laurea specialistica	- ^h
sottotenente di vascello	180	anzianità	-	5	-	3 anni ^{e, i}	-	-
guardiamarina	75	anzianità	-	2	-	-	-	-

Volume organico complessivo 1.196

^a Nell'organico degli ammiragli di squadra è compreso l'ammiraglio in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell' articolo 1094.

^b Ciclo di 4 anni: 2 promozioni il primo anno; 1 promozione il secondo, terzo e quarto anno.

^c Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno.

^d Ciclo di 2 anni: 5 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo anno.

^e Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

^f Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche.

^g Ciclo di 5 anni: 23 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 24 promozioni il secondo e quarto anno.

^h Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

ⁱ Il periodo può essere ridotto a due anni per gli ufficiali il cui ciclo formativo previsto dall'ordinamento di Forza armata abbia una durata pari o superiore a sei anni.

TABELLA 2: MARINA

Quadro II: Ruolo normale del Corpo del Genio Navale

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ammiraglio ispettore capo	1	-	-	-	-	-	-	-
ammiraglio ispettore	2	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni ^a
contrammiraglio	4	scelta	2	-	-	-	-	1 ogni 2 anni ^b
capitano di vascello	47	scelta	5	-	1 anno quale direttore di un ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente.	-	-	1
capitano di fregata	115	scelta	6	-	1 anno quale vice direttore di un ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente.	-	-	6 o 7 ^c
capitano di corvetta	39	anzianità	-	4	18 mesi quale direttore di macchina di unità navale o incarico equipollente.	18 mesi ^d	-	-
tenente di vascello	86	scelta	7	-	1 anno quale direttore di macchina di unità navale o incarico equipollente.	3 anni ^d	-	- ^e
sottotenente di vascello	67	anzianità	-	6	-	18 mesi ^f	Aver conseguito la laurea specialistica	-
guardiamarina	23	anzianità	-	2	-	-	-	-

Volume organico complessivo 384

^a Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

^b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo anno.

^c Ciclo di 3 anni: 6 promozioni il primo e terzo anno; 7 promozioni il secondo anno.

^d Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche.

^e Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

^f Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado inferiore.

TABELLA 2: MARINA

Quadro III: Ruolo normale del Corpo delle Armi Navali

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ammiraglio ispettore capo	1	-	-	-	-	-	-	-
ammiraglio ispettore	1	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni ^a
contrammiraglio	3	scelta	2	-	-	-	-	1 ogni 3 anni ^b
capitano di vascello	28	scelta	5	-	1 anno quale direttore di un ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente.	-	-	1 ogni 2 anni ^c
capitano di fregata	69	scelta	6	-	1 anno quale vice direttore di un ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente.	-	-	3 o 4 ^d
capitano di corvetta	24	anzianità	-	4	-	-	-	-
tenente di vascello	51	scelta	7	-	1 anno come capo reparto di unità navale o incarico equipollente.	3 anni ^e	-	- ^f
sottotenente di vascello	40	anzianità	-	6	-	18 mesi ^g	Aver conseguito la laurea specialistica	-
guardiamarina	14	anzianità	-	2	-	-	-	-

Volume organico complessivo 231

^a Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

^b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 3 anni: 1 promozione il secondo anno; nessuna promozione il primo e terzo anno.

^c Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo anno.

^d Ciclo di 4 anni: 4 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 3 promozioni il quarto anno.

^e Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche.

^f Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

^g Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado inferiore.

TABELLA 2: MARINA

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo Sanitario militare marittimo

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ammiraglio ispettore capo	-	-	-	-	-	-	-	-
ammiraglio ispettore	1 ^a	-	-	-	-	-	-	-
contrammiraglio	3	scelta	-	-	1 anno quale direttore di ospedale o incarico equipollente. ^b	-	-	1 ogni 4 anni ^c
capitano di vascello	25	scelta	6	-	-	-	-	1 ogni 2 anni ^d
capitano di fregata	64	scelta	6	-	1 anno quale vice direttore di ospedale o incarico equipollente.	-	-	3
capitano di corvetta	21	anzianità	-	4	-	-	-	-
tenente di vascello	46	scelta	7	-	-	24 mesi ^e	-	- ^f
sottotenente di vascello	23	anzianità	-	4	-	-	Aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.	-
guardiamarina	24	anzianità	-	4	-	-	-	-

Volume organico complessivo 207

^a In caso di nomina a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.

^b Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

^c Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

^d Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo anno.

^e Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado inferiore.

^f Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 2: MARINA

Quadro V: Ruolo normale del Corpo di Commissariato militare marittimo

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
ammiraglio ispettore capo	-	-	-	-	-	-	-	-
ammiraglio ispettore	1 ^a	-	-	-	-	-	-	-
contrammiraglio	3	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni ^b
capitano di vascello	33	scelta	6	-	1 anno quale direttore di commissariato o incarico equipollente.	-	-	1 ogni 2 anni ^c
capitano di fregata	69	scelta	6	-	1 anno quale vice direttore di commissariato o incarico equipollente.	-	-	3 o 4 ^d
capitano di corvetta	24	anzianità	-	4	-	-	-	-
tenente di vascello	51	scelta	7	-	1 anno come capo servizio logistico o capo reparto logistico di unità navale o incarico equipollente.	2 anni ^{e, f}	-	- ^g
sottotenente di vascello	40	anzianità	-	6	-	2 anni ^h	Aver conseguito la laurea specialistica.	-
guardiamarina	14	anzianità	-	2	-	-	-	-

Volume organico complessivo 235

^a In caso di nomina a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.

^b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto.

^c Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo anno.

^d Ciclo di 2 anni: 4 promozioni il primo anno; 3 promozioni il secondo anno.

^e Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche.

^f Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

^g Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

^h Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado inferiore.

TABELLA 2: MARINA

Quadro VI: Ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
ammiraglio ispettore capo	-	-	-	-	-	-	-	-
ammiraglio ispettore	4	-	-	-	-	-	-	-
contrammiraglio	16	scelta	-	-	-	-	-	4 ogni 5 anni ^a
capitano di vascello	113	scelta	5	-	1 anno come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente.	-	-	2 o 3 ^b
capitano di fregata	192	scelta	6	-	1 anno come comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente.	-	-	13
capitano di corvetta	78	anzianità	-	4	-	-	-	-
tenente di vascello	170	scelta	7	-	1 anno come capo ufficio circondariale marittimo o incarico equipollente.	-	-	- ^c
sottotenente di vascello	133	anzianità	-	6	18 mesi di servizio presso una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo o servizio equipollente.	-	Aver conseguito la laurea specialistica ^d	-
guardiamarina	-	anzianità	-	2 ^e	-	-	-	-

Volume organico complessivo 706

^a Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.

^b Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno.

^c Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

^d Sono esclusi gli ufficiali arruolati a norma dell'art. 652, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010.

^e 1 anno per gli ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 652, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010.

TABELLA 2: MARINA

Quadro VII: Ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
capitano di vascello	10	-	-	-	-	-	-	-
capitano di fregata	257	scelta	7	-	-	-	-	2 o 3 ^a
capitano di corvetta	121	anzianità	-	5	-	-	-	-
tenente di vascello	234	scelta	8	-	-	4 anni ^b	-	- ^c
sottotenente di vascello	164	anzianità	-	6	-	3 anni ^b	-	-
guardiamarina	57	anzianità	-	2	-	-	-	-

Volume organico complessivo 843

^a Ciclo di 4 anni: 3 promozioni il primo anno; 2 promozioni il secondo, terzo e quarto anno.

^b Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

^c Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 2: MARINA

Quadro VIII: Ruolo speciale del Corpo del Genio Navale

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
capitano di vascello	3	-	-	-	-	-	-	-
capitano di fregata	113	scelta	7	-	-	-	-	2 ogni 3 anni ^a
capitano di corvetta	53	anzianità	-	5	-	-	-	-
tenente di vascello	102	scelta	8	-	-	2 anni ^b	-	- ^c
sottotenente di vascello	71	anzianità	-	6	-	2 anni ^b	-	-
guardiamarina	25	anzianità	-	2	-	-	-	-

Volume organico complessivo 367

^a Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e terzo anno; nessuna promozione il secondo anno.

^b Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

^c Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 2: MARINA

Quadro IX: Ruolo speciale del Corpo delle Armi Navali

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
capitano di vascello	2	-	-	-	-	-	-	-
capitano di fregata	72	scelta	7	-	-	-	-	1 ogni 2 anni ^a
capitano di corvetta	33	anzianità	-	5	-	-	-	-
tenente di vascello	65	scelta	8	-	-	1 anno ^b	-	- ^c
sottotenente di vascello	45	anzianità	-	6	-	1 anno ^b	-	-
guardiamarina	16	anzianità	-	2	-	-	-	-

Volume organico complessivo 233

^a Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo anno.

^b Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

^c Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 2: MARINA

Quadro X Ruolo speciale del Corpo Sanitario militare marittimo

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
capitano di vascello	1	-	-	-	-	-	-	-
capitano di fregata	30	scelta	7	-	-	-	-	1 ogni 5 anni ^a
capitano di corvetta	14	anzianità	-	5	-	-	-	-
tenente di vascello	27	scelta	8	-	-	-	-	- ^b
sottotenente di vascello	19	anzianità	-	6	-	1 anno ^c	-	-
guardiamarina	7	anzianità	-	2	-	-	-	-

Volume organico complessivo 98

^a Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo, quarto e quinto anno.

^b Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

^c Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

TABELLA 2: MARINA

Quadro XI Ruolo speciale del Corpo di Commissariato militare marittimo

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
capitano di vascello	2	-	-	-	-	-	-	-
capitano di fregata	64	scelta	7	-	-	-	-	2 ogni 5 anni ^a
capitano di corvetta	29	anzianità	-	5	-	-	-	-
tenente di vascello	57	scelta	8	-	-	1 anno ^b	-	- ^c
sottotenente di vascello	40	anzianità	-	6	-	1 anno ^b	-	-
guardiamarina	14	anzianità	-	2	-	-	-	-

Volume organico complessivo 206

^a Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 5 anni: 1 promozione il secondo e quarto anno; nessuna promozione il primo, terzo e quinto anno.

^b Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

^c Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 2: MARINA

Quadro XII: Ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
capitano di vascello	5	-	-	-	-	-	-	-
capitano di fregata	53	scelta	7	-	-	-	-	1
capitano di corvetta	45	anzianità	-	5	-	-	-	-
tenente di vascello	87	scelta	8	-	2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o servizio equipollente.	-	-	- ^a
sottotenente di vascello	61	anzianità	-	6	2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o su unità navali o presso comandi aerei del Corpo o servizio equipollente. ^b	-	-	-
guardiamarina	22	anzianità	-	2	-	-	-	-

Volume organico complessivo 273

^a Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

^b Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro I: Ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
generale di squadra aerea	8 ^{a,b}	-	-	-	-	-	-	-
generale di divisione aerea	14	scelta	3	-	-	-	-	1 o 2 ^c
generale di brigata aerea	22	scelta	2	-	-	-	-	2 o 3 ^d
colonnello	177	scelta	5	-	-	-	-	4
tenente colonnello	281	scelta	3	-	3 anni in reparti di volo o 2 anni in reparti di volo di cui 1 anno di comando di gruppo di volo o comando equipollente, anche se svolto in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.	-	Superare i corsi previsti anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.	21 o 22 ^e
maggiore	130	anzianità	-	4	-	-	-	-
capitano	247	scelta	7	-	4 anni in reparti di volo o 3 anni in reparti di volo di cui 1 anno di comando di squadriglia ovvero capo sezione di gruppo di volo o comando equipollente, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.	-	Superare i corsi previsti e conseguire la laurea specialistica prescritta.	f
tenente	178	anzianità	-	5	3 anni di reparti di volo.	-	Aver conseguito il brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare.	-
sottotenente	76	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

Volume organico complessivo 1.133

^a Nell'organico dei generali di squadra aerea è compreso il generale in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell' articolo 1094 del d.lgs. n. 66 del 2010.

^b Il Ministro della difesa, con propria determinazione, può disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado del ruolo normale delle armi.

^c Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozione il secondo e quarto anno.

^d Ciclo di 2 anni: 2 promozioni il primo anno; 3 promozioni il secondo anno.

^e Ciclo di 3 anni: 22 promozioni il primo e terzo anno; 21 promozioni il secondo anno.

^f Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro II: Ruolo normale delle armi dell'Aeronautica militare

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
generale di squadra	- ^a	-	-	-	-	-	-	-
generale di divisione	1	-	-	-	-	-	-	-
generale di brigata	7	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni ^b
colonnello	77	scelta	5	-	-	-	-	1
tenente colonnello	188	scelta	6	-	3 anni in reparti o enti dell'organizzazione intermedia o periferica, oppure 2 anni di comando di gruppo o capo sezione dell'organizzazione di vertice o ministeriale o incarico equipollente, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.	-	Superare i corsi previsti anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.	9
maggiore	62	anzianità	-	4	-	-	-	-
capitano	135	scelta	7	-	4 anni di reparti o enti dell'organizzazione periferica, oppure 3 anni in reparti o enti dell'organizzazione intermedia o periferica di cui 2 anni di comandante di squadriglia non di volo o capo sezione dell'organizzazione intermedia o periferica, o incarico equipollente, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.	-	Superare i corsi previsti e conseguire la laurea specialistica prescritta.	^c
tenente	105	anzianità	-	6	4 anni in reparti o enti dell'organizzazione periferica, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi.	-	-	-
sottotenente	36	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

Volume organico complessivo 611

^a Il volume organico è incrementato di una unità se il Ministro della difesa, con propria determinazione, forma il quadro di avanzamento al grado di generale di squadra. La predetta unità è sottratta al ruolo naviganti normale ed è a quest'ultimo riportata in incremento all'atto della cessazione dal servizio del generale di squadra del ruolo normale delle armi.

^b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

^c Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro III: Ruolo normale del Corpo genio aeronautico

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
generale ispettore capo	1	-	-	-	-	-	-	-
generale ispettore	2	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni ^a
brigadiere generale	8	scelta	2	-	-	-	-	1 ogni 2 anni ^b
colonnello	55	scelta	5	-	-	-	-	1 o 2 ^c
tenente colonnello	156	scelta	6	-	1 anno quale capo di un ufficio di un ente dell'organizzazione intermedia o incarico equipollente, se in possesso della laurea in ingegneria; 1 anno quale capo servizio di un laboratorio o incarico equipollente, se in possesso della laurea in chimica; 1 anno quale capo di un centro meteorologico o incarico equipollente, se in possesso della laurea in fisica, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.	-	Superare i corsi previsti anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.	7 o 8 ^d
maggiore	52	anzianità	-	4	-	-	-	-
capitano	112	scelta	7	-	4 anni di servizio presso un ente dell'organizzazione periferica o ufficio di sorveglianza tecnica, o laboratorio, o ufficio meteorologico o incarico equipollente, oppure 3 anni presso gli stessi enti, dei quali 2 quale capo servizio o sezione anche se svolti in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.	-	Superare i corsi previsti	e
tenente	87	anzianità	-	6	3 anni presso un ente dell'organizzazione periferica o ufficio di sorveglianza tecnica o laboratorio o ufficio meteorologico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi.	-	Aver conseguito la laurea in ingegneria ovvero in chimica ovvero in fisica o diploma di laurea di cui è riconosciuta l'equipollenza.	-
sottotenente	30	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

Volume organico complessivo 503

^a Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.^b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo anno.^c Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno.^d Ciclo di 2 anni: 7 promozioni il primo anno; 8 promozioni il secondo anno.^e Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
generale ispettore capo	-	-	-	-	-	-	-	-
generale ispettore	1 ^a	-	-	-	-	-	-	-
brigadiere generale	4	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni ^b
colonnello	34	scelta	6	-	-	-	-	2 ogni 3 anni ^c
tenente colonnello	92	scelta	6	-	2 anni di capo servizio amministrativo di ente, capo di sezione o di ufficio equiparato di ente dell'organizzazione ministeriale, di vertice o intermedia delle Forze armate o incarico equipollente, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.	-	Superare i corsi previsti anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.	4
maggiore	30	anzianità	-	4	-	-	-	-
capitano	64	scelta	7	-	4 anni di servizio presso un servizio amministrativo di ente o distacco, oppure 3 anni presso gli stessi enti di cui 2 come capo servizio o incarico equipollente, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.	-	Superare i corsi previsti.	d
tenente	50	anzianità	-	6	4 anni presso un servizio amministrativo di ente o di distacco compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi.	-	Aver conseguito la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ovvero diploma di laurea di cui è riconosciuta l'equipollenza.	-
sottotenente	17	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

Volume organico complessivo 292

^a In caso di nomina del generale ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.^b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.^c Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e terzo anno; nessuna promozione il secondo anno.^d Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro V: Ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
generale ispettore capo	-	-	-	-	-	-	-	-
generale ispettore	1 ^a	-	-	-	-	-	-	-
brigadiere generale	3	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni ^b
colonnello	26	scelta	6	-	-	-	-	1 ogni 2 anni ^c
tenente colonnello	65	scelta	6	-	2 anni in un Istituto di Medicina Aerospaziale dell'A.M. o capo di ufficio sanitario di ente dell'organizzazione ministeriale, di vertice o intermedia o incarico equipollente anche se svolti in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.	-	Superare i corsi previsti anche se svolti in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.	3
maggiore	21	anzianità	-	4	-	-	-	-
capitano	47	scelta	7	-	4 anni presso un servizio sanitario di ente dell'organizzazione periferica, oppure 3 anni presso un servizio sanitario di ente dell'organizzazione periferica di cui 2 quale dirigente di servizio sanitario o incarico equipollente, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.	-	-	d
tenente	24	anzianità	-	4	-	-	Aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e superare il corso applicativo.	-
sottotenente	25	anzianità	-	4	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

Volume organico complessivo 212

^a In caso di nomina del generale ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.^b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.^c Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo anno.^d Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro VI: Ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
colonnello	11	-	-	-	-	-	-	-
tenente colonnello	130	scelta	8	-	4 anni in reparti di volo, anche se svolto in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore	-	-	2
maggiore	59	anzianità	-	5	-	-	-	-
capitano	97	scelta	8	-	6 anni in reparti di volo.	-	Superare gli esami previsti	a
tenente	77	anzianità	-	6	4 anni in reparti di volo.	-	-	-
sottotenente	28	anzianità	-	2	-	-	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.	-

Volume organico complessivo 402

^a Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro VII: Ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
colonnello	14	-	-	-	-	-	-	-
tenente colonnello	333	scelta	7	-	-	-	-	3
maggiore	157	anzianità	-	5	-	-	-	-
capitano	303	scelta	8	-	3 anni in enti o reparti dell'organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente.	-	Superare gli esami previsti	^a
tenente	212	anzianità	-	6	4 anni in enti dell'organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente.	-	-	-
sottotenente	74	anzianità	-	2	-	-	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.	-

Volume organico complessivo 1.093

^a Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro VIII: Ruolo speciale del Corpo genio aeronautico

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
colonnello	12	-	-	-	-	-	-	-
tenente colonnello	236	scelta	7	-	-	-	-	2 o 3 ^a
maggiore	111	anzianità	-	5	-	-	-	-
capitano	216	scelta	8	-	3 anni quale capo servizio o sezione tecnica periferica o incarico equipollente.	-	Superare gli esami previsti	b
tenente	151	anzianità	-	6	3 anni presso un reparto tecnico periferico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi di specializzazione.	-	-	-
sottotenente	52	anzianità	-	2	-	-	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.	-

Volume organico complessivo 778

^a ciclo di 3 anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; 3 promozioni il secondo anno.

^b Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro IX Ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
colonnello	3	-	-	-	-	-	-	-
tenente colonnello	66	scelta	7	-	-	-	-	3 ogni 5 anni ^a
maggiore	31	anzianità	-	5	-	-	-	-
capitano	61	scelta	8	-	3 anni presso ente dell'organizzazione di vertice o intermedia o periferica con funzioni amministrative o contabili.	-	Superare gli esami previsti	b
tenente	42	anzianità	-	6	4 anni in un servizio amministrativo di ente o distacco oppure quale addetto al servizio contabile presso ente dell'organizzazione di vertice, intermedia o periferica.	-	-	-
sottotenente	15	anzianità	-	2	12 mesi presso un servizio amministrativo di ente o distacco.	-	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.	-

Volume organico complessivo 218

^a Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione il secondo e quarto anno.

^b Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro X Ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
colonnello	1	-	-	-	-	-	-	-
tenente colonnello	18	scelta	7	-	-	-	-	1 ogni 5 anni ^a
maggiore	8	anzianità	-	5	-	-	-	-
capitano	16	scelta	8	-	3 anni presso un ente dell'organizzazione di vertice o intermedia o periferica con funzioni sanitarie.	-	Superare gli esami previsti.	b
tenente	11	anzianità	-	6	-	-	-	-
sottotenente	4	anzianità	-	2	-	-	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.	-

Volume organico complessivo 58

^a Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo, quarto e quinto anno.

^b Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 4: ARMA DEI CARABINIERI

Quadro I: Ruolo normale

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
generale di corpo d'armata	10	-	-	-	-	-	-	-
generale di divisione	20	scelta	3	-	-	-	-	2 o 3 ^a
generale di brigata	61	scelta	4	-	-	-	-	3 o 4 ^b
colonnello	321	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente ^d	-	-	7 o 8 ^c
tenente colonnello	568	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale ^f anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano	-	-	29 o 30 ^e
maggiore	245	anzianità	-	5	-	-	-	-
capitano	350	anzianità	-	7	-	-	-	-
tenente	204	anzianità	-	4	-	-	Aver conseguito il diploma di laurea	-
sottotenente	102	anzianità	-	2	-	-	Superare corso di applicazione	-

Volume organico complessivo 1.881

^a Ciclo di 4 anni a partire dal 2006: 2 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 3 promozioni il quarto anno.

^b Ciclo di 3 anni a partire dal 2004: 4 promozioni il primo e il terzo anno; 3 promozioni il secondo anno.

^c Ciclo di 2 anni a partire dal 2005: 8 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo anno.

^d A decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007.

^e Ciclo di 2 anni a partire dal 2003: 29 promozioni nel primo anno; 30 promozioni nel secondo anno. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, devono essere ricomprese le promozioni da attribuire agli Ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 5), ai sensi dell'art.1067 bis del d.lgs n. 66 del 2010.

^f Comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni.

TABELLA 4: ARMA DEI CARABINIERI

Quadro II: Ruolo speciale

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
colonnello	35	-	-	-	-	-	-	-
tenente colonnello	475	scelta	7	-	2 anni di comando territoriale ^a o di incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano	-	-	7
maggiore	220	anzianità	-	5	-	-	-	-
capitano	440	anzianità	-	10	-	-	-	-
tenente	240	anzianità	-	5	-	-	-	-
sottotenente	96	anzianità	-	2	-	-	Superare corso applicativo	-

Volume organico complessivo 1.506

^a Comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni.

TABELLA 4: ARMA DEI CARABINIERI

Quadro III: Ruolo tecnico-logistico

Grado	Organico								Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore	
										Inserimento aliquota valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco			
1	2								3	4	5	6	7	8	9	
generale di divisione	1								-	-	-	-	-	-	-	
generale di brigata	3 ^a								scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 3 anni ^b	
	comparto sanitario		comp. amministrativo		comparto tecnico scientifico e psicologico											
	specialità medicina e farmacia	specialità veterinaria	specialità amministrazione	specialità commissariato	specialità investigazioni scientifiche	specialità telematica	specialità genio	specialità psicologia								
colonnello	9	1	9	1	3	4	2	1	scelta	5	-	-	-	-	1 ^c	
tenente colonnello	376								scelta	8	-	-	-	-	^d	
maggiore									anzianità	-	7	-	-	-	-	-
capitano									anzianità	-	8	-	-	-	-	-
tenente									anzianità	-	1	-	-	-	-	superare corso formativo

Volume organico complessivo 410

^a 1 generale di brigata per ciascuno dei comparti in cui è articolato il ruolo.^b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010.^c Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010, ciclo di 4 anni: 1 promozione attribuita a ufficiali del comparto amministrativo il primo anno; 1 promozione attribuita a ufficiali del comparto sanitario il secondo anno; 1 promozione attribuita a ufficiali del comparto tecnico scientifico e psicologico il terzo anno; nessuna promozione il quarto anno.^d Le promozioni annue, per l'intero ruolo, sono ripartite tra le specialità, nel numero e secondo l'ordine indicato:

amministrazione: 1 o 2 promozioni con ciclo di 5 anni (1 promozione il primo, il terzo, il quarto e il quinto anno; 2 promozioni il secondo anno);

commissariato: salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010, 1 promozione ogni 8 anni;

medicina/farmacia: 1 o 2 promozioni con ciclo di 4 anni (2 promozioni il primo anno; 1 promozione il secondo, terzo e quarto anno);

veterinaria: salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010, 1 promozione ogni 8 anni;

investigazioni scientifiche: salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010, 1 promozione ogni 3 anni con ciclo di 8 anni (1 promozione il primo, quarto e settimo anno);

telematica: salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010, 1 o nessuna promozione con ciclo di 4 anni (1 promozione il primo e il terzo anno, nessuna promozione il secondo e quarto anno);

genio: salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010, 1 promozione ogni 4 anni;

psicologia: salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010, 1 promozione ogni 8 anni.

I cicli di promozione partono dal 2007.